SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 110

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 maggio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

COMUNICAZIONE IMPORTANTE

In relazione all'entrata in vigore della legge 24 novembre 2000, n. 340, art. 31, comma 1, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 275 del 24 novembre 2000, a decorrere dal 9 marzo 2001 i F.A.L. delle province sono aboliti.

Per tutti quei casi in cui le disposizioni vigenti prevedono la pubblicazione nel F.A.L. come unica forma di pubblicità legale, in virtù del comma 3 dell'art. 11 della citata legge, si dovrà effettuare la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* - Parte II, seguendo le modalità riportate nel prospetto allegato in ogni fascicolo, o consultando il sito internet www.ipzs.it

È a disposizione inoltre, per maggiori informazioni, il numero verde 800864035.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero delle politiche agricole e forestali

01A4027

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. **170.**

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 21, 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 52, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la legge 13 aprile 1999, n. 108, ed in particolare l'articolo 3, recante delega al Governo per l'emanazione di un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica;

Visto il parere della Conferenza unificata espresso nella seduta del 21 dicembre 2000;

Visto il parere della VII Commissione parlamentare della Camera dei deputati, in data 1º febbraio 2001 sulla sperimentazione dell'allargamento della rete di vendita dei giornali;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 febbraio 2001;

Sentita la Commissione paritetica Governo-editori di cui all'articolo 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, come modificata dalla legge 13 aprile 1999, n. 108, e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adottato nella seduta del 22 febbraio 2001;

Visto il parere delle competenti Commissioni parlamentari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero;

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto detta principi per la disciplina, da parte delle regioni, delle modalità e condizioni di vendita della stampa quotidiana e periodica.

2. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) punti vendita esclusivi quelli che, previsti nel piano comunale di localizzazione, sono tenuti alla vendita generale di quotidiani e periodici;

b) punti vendita non esclusivi, gli esercizi, previsti dal presente decreto, che, in aggiunta ad altre merci, sono autorizzati alla vendita di quotidiani ovvero periodici.

Art. 2.

Definizione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica

1. Il sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica si articola, su tutto il territorio nazionale, in punti vendita esclusivi e non esclusivi.

2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta al rilascio di autorizzazione da parte dei comuni, anche a carattere stagionale, con le eccezioni di cui all'articolo 3. Per i punti di vendita esclusivi l'autorizzazione è rilasciata nel rispetto dei piani comunali di localizzazione di cui all'articolo 6.

3. Possono essere autorizzate all'esercizio di un punto vendita non esclusivo:

a) le rivendite di generi di monopolio;

b) le rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500;

c) i bar, inclusi gli esercizi posti nelle aree di servizio delle autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie, aeroportuali e marittime, ed esclusi altri punti di ristoro, ristoranti, rosticcerie e trattorie;

d) le strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700;

e) gli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120;

f) gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita, con esclusivo riferimento alla vendita delle riviste di identica specializzazione.

4. Per gli esercizi che hanno effettuato la sperimentazione ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108, l'autorizzazione di cui al comma 2 è rilasciata di diritto.

5. I soggetti di cui al comma 3, che non hanno effettuato la sperimentazione, sono autorizzati all'esercizio di un punto di vendita non esclusivo successivamente alla presentazione al comune territorialmente competente di una dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *d-bis)*, numeri 4), 5), 6) e 7) della legge 13 aprile 1999, n. 108.

6. Il rilascio dell'autorizzazione, anche a carattere stagionale, per i punti di vendita esclusivi e per quelli non esclusivi deve avvenire in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi.

Art. 3.

Esenzione dall'autorizzazione

1. Non è necessaria alcuna autorizzazione:

a) per la vendita nelle sedi dei partiti, enti, chiese, comunità religiose, sindacati associazioni, di pertinenti pubblicazioni specializzate;

b) per la vendita ambulante di quotidiani di partito, sindacali e religiosi, che ricorrano all'opera di volontari a scopo di propaganda politica, sindacale o religiosa;

c) per la vendita nelle sedi delle società editrici e delle loro redazioni distaccate, dei giornali da esse editi;

d) per la vendita di pubblicazioni specializzate non distribuite nelle edicole;

e) per la consegna porta a porta e per la vendita ambulante da parte degli editori, distributori ed edicolanti;

f) per la vendita in alberghi e pensioni quando essa costituisce un servizio ai clienti;

g) per la vendita effettuata all'interno di strutture pubbliche o private rivolta unicamente al pubblico che ha accesso a tali strutture.

Art. 4.

Parità di trattamento

1. Nella vendita di quotidiani e periodici i punti vendita esclusivi assicurano parità di trattamento alle diverse testate.

2. I punti vendita non esclusivi assicurano parità di trattamento nell'ambito della tipologia di quotidiani e periodici dagli stessi prescelta per la vendita.

Art. 5.

Modalità di vendita

1. La vendita della stampa quotidiana e periodica è effettuata nel rispetto delle seguenti modalità:

a) il prezzo di vendita della stampa quotidiana e periodica stabilito dal produttore non può subire variazioni in relazione ai punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la rivendita;

b) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi, esclusivi e non esclusivi, che effettuano la vendita;

c) i punti di vendita, esclusivi e non esclusivi, devono prevedere un adeguato spazio espositivo per le testate poste in vendita;

d) è comunque vietata l'esposizione al pubblico di giornali, riviste e materiale pornografico.

Art. 6.

Piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita

1. Le regioni emanano gli indirizzi per la predisposizione da parte dei comuni dei piani di localizzazione dei punti di vendita esclusivi, attenendosi ai seguenti criteri:

a) consultazione delle associazioni più rappresentative a livello nazionale degli editori e dei distributori nonché delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale dei rivenditori;

b) valutazione della densità di popolazione, del numero di famiglie, delle caratteristiche urbanistiche e sociali di ogni zona o quartiere, dell'entità delle vendite, rispettivamente, di quotidiani e periodici, negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, con particolare riferimento alle zone insulari, rurali o montane, nonché dell'esistenza di altri punti di vendita non esclusivi.

2. I comuni sono tenuti ad adottare i piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo. Gli stessi comuni sono tenuti alla riformulazione di detti piani a seguito dell'emanazione, da parte delle regioni, degli indirizzi di cui al comma 1.

3. In assenza del piano, di cui al comma 1, qualora nel territorio del comune o di una frazione di comune non esistano punti di vendita, l'autorizzazione alla vendita può essere rilasciata anche ad esercizi diversi da quelli menzionati nel presente decreto.

Art. 7.

Stampa estera

1. Il presente decreto legislativo si applica anche alla stampa estera posta in vendita in Italia.

Art. 8.

Monitoraggio del mercato editoriale

1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, assicura il monitoraggio della rete di vendita dei giornali quotidiani e periodici per l'espansione del mercato editoriale. A tale fine, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è individuata la struttura preposta a detto monitoraggio, con la partecipazione dei soggetti del comparto distributivo editoriale e delle regioni di volta in volta interessate.

Art. 9.

Norme finali

1. Per quanto non previsto dal presente decreto si applica il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

2. Sono abrogati l'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e l'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 2001

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LOIERO, *Ministro per gli affari regionali*

LETTA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— Il testo dell'art. 21 della Costituzione è il seguente:

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'Autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.

In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s'intende revocato e privo d'ogni effetto.

La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica.

Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

— Il testo dell'art. 76 della Costituzione è il seguente:

«L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti».

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il testo dell'art. 52, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382) è il seguente:

«Art. 52 *(Attività commerciali)*. — Ferme restando le funzioni già di competenza delle regioni e dei comuni, e nel quadro degli indirizzi determinati dal Governo, è delegato alle regioni l'esercizio delle funzioni amministrative relative:

a) ai distributori di carburante, alle rivendite di giornali e di riviste, ai pubblici esercizi di vendita e consumo di alimenti e bevande».

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1981, n. 215, supplemento ordinario.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario .

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.

— Il testo dell'art. 3, della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) è il seguente:

«Art. 3 *(Delega al Governo)* — 1. Sulla base del parere di cui all'art. 2, comma 3, il Governo, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché la commissione paritetica Governo-editori di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, è delegato ad emanare un decreto legislativo diretto a riordinare in maniera organica il sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, sulla base dei seguenti criteri direttivi:

a) definizione della disciplina cui le regioni devono uniformarsi per la parte relativa alla vendita dei giornali e delle riviste, tenuto conto dell'esercizio delle funzioni delegate di cui all'art. 52, primo comma, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

b) definizione dei criteri cui devono attenersi le regioni nell'elaborazione di indirizzi per i comuni in tema di predisposizione dei piani di localizzazione dei punti esclusivi di vendita;

c) definizione di un nuovo sistema di vendita dei prodotti editoriali su tutto il territorio nazionale, articolato in punti vendita esclusivi e punti vendita non esclusivi quali quelli di cui alla lettera *d)*, mediante il rilascio di autorizzazioni, anche a carattere stagionale, in ragione della densità della popolazione, delle caratteristiche urbanistiche e sociali delle zone, dell'entità delle vendite di quotidiani e periodici negli ultimi due anni, delle condizioni di accesso, nonché dell'esistenza di altri punti vendita non esclusivi;

d) previsione che i soggetti di cui al numero 3) della lettera *d-bis)* dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 dell'art. 1 della presente legge, presentando al comune territorialmente competente una dichiarazione di ottemperanza alle previsioni di cui alla medesima lettera *d-bis)*, numeri 4), 5), 6) e 7), e di cui al comma 2 del citato art. 1, siano autorizzati a vendere anche quotidiani e/o periodici; previsione che tale disciplina si applichi agli esercizi a prevalente specializzazione di vendita limitatamente alle riviste di identica specializzazione;

e) previsione che i piani comunali di localizzazione dei punti esclusivi di vendita, o la loro riformulazione, debbano essere adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo e che in assenza di tali piani, qualora nel territorio non esistano punti vendita esclusivi o aggiuntivi, il sindaco possa rilasciare l'autorizzazione alla vendita anche ad esercizi diversi;

f) individuazione dei casi in cui non è necessaria alcuna autorizzazione, tenuto conto anche di quanto previsto dall'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

g) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita assicurino parità di trattamento alle testate; per i circuiti alternativi alle edicole la parità di trattamento deve essere assicurata nell'ambito della tipologia prescelta.

2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per la formulazione, entro trenta giorni dalla data di assegnazione, del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Decorso tale termine, il decreto è emanato anche in mancanza di detto parere.

— Il testo dell'art. 29, della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), come modificata dalla citata legge n. 108/1999 e dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria), è il seguente:

«Art. 29. — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita presso la direzione generale delle informazioni, dell'editoria e della proprietà letteraria, artistica e scientifica una commissione paritetica Governo-editori di quotidiani e periodici per la formulazione di proposte relative al miglioramento dei servizi di distribuzione della stampa, all'ampliamento della rete di vendita, all'accesso alle informazioni, all'utilizzazione del satellite, alla definizione di un sistema di salvaguardia della stampa nel campo dell'acquisizione di pubblicità nei confronti di altri mezzi di comunicazione.

2. La commissione sarà integrata dai rappresentanti delle altre categorie di volta in volta interessate ai temi in discussione e potrà servirsi della collaborazione di esperti.

3. Entro sei mesi dalla sua istituzione la commissione presenterà le proprie conclusioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, che le trasmetterà con proprie osservazioni e proposte al Parlamento».

— Il testo dell'art. 8 del citato decreto legislativo n. 281/1997 è il seguente:

«Art. 8 *(Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata)*. — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

Nota all'art. 2, comma 3, lettera d):

— Il testo dell'art. 4, comma 1, lettere *e)*, *f)* e *g)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59) è il seguente:

«Art. 4 *(Definizioni e ambito di applicazione del decreto)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intendono:

a)-d) (omissis);

e) per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *d)* e fino a 1500 mq nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti;

f) per grandi strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui al punto *e)*;

g) per centro commerciale, una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Al fini del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti; *(omissis)».*

Nota all'art. 2, commi 4 e 5:

— Il testo dell'art. 1 della legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) è il seguente:

«Art. 1 *(Sperimentazione di nuove forme di vendita dei giornali)*. — 1. All'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come sostituito dall'art. 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*d-bis)* per la sperimentazione di nuove forme di vendita di giornali quotidiani e periodici da effettuare in predeterminati esercizi commerciali secondo i criteri e con le modalità che seguono:

1) la sperimentazione ha la finalità di acquisire elementi conoscitivi sulle variazioni provocate nel mercato della stampa quotidiana e periodica dalla messa in vendita dei giornali in esercizi diversi dalle rivendite fisse autorizzate;

2) la sperimentazione ha la durata di diciotto mesi e viene effettuata in tutto il territorio nazionale;

3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1.500, dai bar, dalle strutture di vendita come definite dall'art. 4, comma 1, lettera *e)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con un limite minimo di superficie di vendita pari a metri quadrati 700 e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati, con un limite minimo di superficie di metri quadrati 120. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;

4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici; nell'ambito della tipologia prescelta deve essere assicurata parità di trattamento alle testate; l'obbligo della parità di trattamento non si applica alle pubblicazioni pornografiche che sono comunque escluse dalla sperimentazione;

5) il prezzo di vendita dei prodotti editoriali non può subire variazioni in relazione ai soggetti che effettuano la rivendita;

6) le condizioni economiche e le modalità commerciali di cessione delle pubblicazioni, comprensive di ogni forma di compenso riconosciuta ai rivenditori, devono essere identiche per le diverse tipologie di esercizi che effettuano la rivendita; le testate poste in vendita a titolo di sperimentazione non possono essere comprese in alcun altro tipo di vendita, anche relativa ad altri beni, che non siano quelli offerti dall'editore e alle stesse condizioni proposte nei punti vendita esclusivi;

7) gli esercizi che partecipano alla sperimentazione devono prevedere un apposito spazio espositivo per le testate poste in vendita, adeguato rispetto alla tipologia prescelta; gli esercizi della grande distribuzione devono esporre i giornali posti in vendita in un unico spazio;

8) i comuni devono escludere dalla sperimentazione gli esercizi che non rispettano le disposizioni che disciplinano la sperimentazione".

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli esercizi che intendono partecipare alla sperimenta-

zione di cui alla lettera *d-bis)* dell'undicesimo comma dell'art. 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, introdotta dal comma 1 del presente articolo, devono darne comunicazione al comune territorialmente competente e, per conoscenza, al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nella comunicazione deve essere indicata quale tipologia di vendita, tra quelle di cui al numero 4) della citata lettera *d-bis)*, si intende sperimentare. Entro sessanta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il comune può escludere dalla sperimentazione il singolo esercizio qualora individui violazioni dei criteri per l'insediamento delle attività commerciali adottati sul territorio. I comuni sono tenuti a trasmettere alle regioni gli elenchi degli esercizi che partecipano alla sperimentazione.

3. I punti esclusivi di vendita di quotidiani e periodici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fatto salvo quanto in essa stabilito, sono soggetti alla disciplina generale prevista dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

4. La commissione paritetica Governo-editori di cui all'art. 29 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative a livello nazionale dei rivenditori e dei distributori, nonché dal rappresentante della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, procederà almeno trimestralmente ad un esame periodico dell'andamento della sperimentazione. La commissione sarà altresì integrata, a seconda degli ambiti territoriali esaminati, dai rappresentanti delle regioni interessate e delle associazioni e sindacati territoriali di categoria. La commissione formula anche indicazioni e pareri sulla congruità, rispetto alla finalità della sperimentazione, della dislocazione sul territorio degli esercizi complementari e sulla loro sovrapposizione rispetto alla rete dedicata. Pareri ed indicazioni possono essere richiesti dalle stesse regioni sulla base degli elenchi ad esse trasmessi dai comuni ai sensi del comma 2 del presente articolo. Nel caso in cui la commissione non sia in grado di esprimere il parere, sulle questioni in esame decide comunque il presidente della commissione paritetica».

Note all'art. 9:

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante «Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 aprile 1998, n. 95, supplemento ordinario.

— La legge 5 agosto 1981, n. 416, recante «Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 agosto 1981, n. 215, supplemento ordinario.

— La legge 25 febbraio 1987, n. 67, recante «Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria 5 agosto 1981, n. 416» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 9 marzo 1987, n. 56, supplemento ordinario.

01G0226

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 19 aprile 2001, n. **171.**

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto l'articolo 2, comma 6, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale, secondo il quale una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera *a)*, dello stesso articolo 2 ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'articolo 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, ed ad altre iniziative di propria competenza, rispondenti alle finalità della legge stessa, nonché dell'articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19;

Visto l'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, secondo il quale i Paesi destinatari degli interventi di cui alla citata legge n. 212 del 1992 sono individuati annualmente con delibera del CIPE;

Vista la legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, concernente norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 19, e successive modificazioni, concernente norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, ed in particolare, l'articolo 12, in base al quale la concessione di ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi;

Visto l'articolo 22, comma 3, del decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998 secondo cui i criteri e le procedure per la concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero sono stabiliti, ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, nel rispetto dei principi dettati dall'articolo 20, comma 5, della legge n. 59 del 1997;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in particolare l'articolo 27 che prevede l'istituzione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale;*

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;

Ritenuto di dover procedere ad ulteriore semplificazione e snellimento della procedura nonché alla revisione di taluni criteri e ad integrazione di talune modalità per la selezione delle iniziative di cui trattasi, rispet-

tivamente per la necessità di adeguare la scelta alla realtà operativa e per esigenze di completezza nella determinazione dei criteri da adottare;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 26 febbraio 2001, n. 42/2001;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 effettuata con nota del 16 marzo 2001, prot. 50330;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per la concessione di contributi a fronte delle iniziative, previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212, di collaborazione con i Paesi individuati annualmente con delibera della V Commissione del CIPE, in base all'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, che modifica l'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 212.

2. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) Ministero, il Ministero del commercio con l'estero;

b) legge 212, la legge 26 febbraio 1992, n. 212;

c) Sportello: lo sportello regionale per l'internazionalizzazione delle attività produttive ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica firmato dal Presidente della Repubblica il 9 febbraio 2001, recante il regolamento per la semplificazione di procedimenti per la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici per il sostegno allo sviluppo delle esportazioni e per l'internazionalizzazione delle attività produttive, ed in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 2.

Tipologia delle iniziative finanziabili

1. Sono concessi contributi a fronte di iniziative relative a:

a) formazione professionale, manageriale e per i quadri intermedi;

b) assistenza tecnica;

c) studi di fattibilità e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'energia, del turismo, del risanamento ambientale, igienico e sanitario, nonché in materia di riconversione industriale ed agricola, e nel campo del restauro artistico ed urbano;

d) progetti-pilota finalizzati alla promozione di accordi di collaborazione economica tra le parti per il trasferimento di tecnologia;

e) studi di fattibilità (piani finanziari e preparazione di documenti societari) per la costituzione di *joint venture*, così come per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani.

2. La durata dell'iniziativa non deve superare i ventiquattro mesi.

3. Non sono ammesse al contributo le iniziative di natura meramente commerciale, né quelle riguardanti i campi dell'assistenza sanitaria, della ricerca scientifica e delle manifestazioni culturali.

Art. 3.

Beneficiari dei contributi

1. I contributi possono essere concessi a favore di:

a) enti pubblici e privati;

b) associazioni di categoria, loro confederazioni e relative aziende di servizi;

c) consorzi e società consortili, cooperative, società e imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese.

2. L'iniziativa deve coinvolgere un soggetto proponente italiano, promotore e affidatario dell'iniziativa, responsabile del coordinamento e della direzione della stessa, ed almeno un partner dei Paesi di cui all'articolo 1 della legge. Ad ogni iniziativa possono essere associati ulteriori partner italiani o stranieri.

Art. 4.

Domanda di contributo

1. Domanda di ammissione al contributo, redatta in bollo secondo il modello di cui all'articolo 12, deve essere presentata al Ministero o eventualmente allo sportello, qualora sia stata stipulata una specifica intesa con il Ministero.

2. Domanda deve essere presentata, a pena di irricevibilità, entro il 30 aprile di ogni anno. Qualora la domanda sia trasmessa per mezzo raccomandata in plico postale, fa fede la data di spedizione dell'ufficio postale accettante.

3. La domanda deve contenere, a pena di inammissibilità, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti:

a) l'indicazione del soggetto richiedente con specificazione del legale rappresentante ovvero del titolare della ditta individuale, nonché l'assenza di stato di fallimento e di condanne penali e di procedimenti penali a carico del legale rappresentante ovvero del titolare;

b) per le piccole e medie imprese la conformità ai requisiti richiesti dall'attuale disciplina comunitaria (G.U.C.E. serie C n. 213 del 23 luglio 1996);

c) che l'iniziativa non usufruisce di altri contributi previsti dalla legge n. 212, e che la stessa ha o non ha fruito, di altro contributo pubblico di organismi nazionali o internazionali, con l'indicazione dell'ammontare dell'eventuale contributo;

d) l'impegno del richiedente a comunicare al Ministero, entro quindici giorni dalla comunicazione della concessione del contributo, il numero di un apposito conto corrente, sul quale verranno effettuati i pagamenti delle spese relative all'iniziativa e versato l'eventuale anticipo richiesto nonché l'impegno a tenere contabilità separata per la gestione dell'iniziativa.

4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità:

a) la scheda tecnica, di cui all'articolo 12, compilata in tutte le sue parti e trasmessa sia su supporto cartaceo sia informatico, contenente gli elementi necessari alla valutazione dell'iniziativa;

b) la scheda di partecipazione dei partner interessati, debitamente sottoscritta;

c) l'atto costitutivo e lo statuto, ove esistenti;

d) ogni altra documentazione attestante i requisiti necessari ai fini dell'assegnazione dei coefficienti di priorità di cui all'articolo 7.

5. L'iniziativa, a pena di inammissibilità, deve essere oggetto di una dichiarazione di interesse alla realizzazione della stessa, rilasciata dall'Autorità governativa competente nel Paese oggetto dell'intervento. La dichiarazione di interesse deve contenere i principali riferimenti volti ad individuare l'iniziativa, deve essere richiesta dal beneficiario o dal partner estero alla competente Autorità governativa e deve pervenire entro il termine di presentazione della domanda, in originale, all'Ambasciata d'Italia *in loco* che provvederà a trasmetterla entro i successivi dieci giorni al Ministero.

6. La domanda e tutta la documentazione devono essere redatte in lingua italiana. I documenti riguardanti i partner esteri devono essere accompagnati dalla relativa traduzione in lingua italiana che, per le lingue diverse dal francese e dall'inglese, deve rivestire carattere ufficiale.

Art. 5.

Istruttoria

1. Il Ministero verifica la regolarità formale delle domande e della documentazione allegata. A tal fine può richiedere chiarimenti e documentazione integrativa agli interessati.

2. Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte al Comitato di valutazione di cui all'articolo 6.

3. Entro trenta giorni dalla definizione della graduatoria di cui all'articolo 7, sono emanati i decreti di concessione dei contributi, nei limiti derivanti dall'articolo 8 e dalle dotazioni di bilancio.

Art. 6.

Comitato di valutazione

1. È istituito presso il Ministero il comitato di valutazione al quale è affidata la valutazione tecnico-economica e sociale delle iniziative nonché l'assegnazione dei punteggi di priorità, indicati all'articolo 7.

2. Il Presidente e i membri del comitato sono nominati con decreto del Ministro del commercio con l'estero. Le funzioni di segretario sono assicurate da un funzionario dell'ufficio competente in materia.

3. Il comitato nella prima riunione, preliminarmente all'esame delle domande, approva i criteri di valutazione.

4. Il comitato redige la graduatoria ai sensi dell'articolo 7, entro il 31 ottobre di ogni anno.

Art. 7.

Graduatoria e priorità

1. La graduatoria è redatta sulla base dei seguenti punteggi:

a) qualità dell'iniziativa, riguardante la capacità dei soggetti coinvolti ad attuare l'iniziativa, la compatibilità dell'iniziativa con la realtà locale, la coerenza degli obiettivi, dei risultati e delle attività previste, la pertinenza, la congruità e l'opportunità della spesa (fino a 60 punti);

b) iniziative aventi ad oggetto interventi di assistenza tecnica e/o consulenza diretta agli organi di Governo dei Paesi beneficiari nel settore dell'economia o in quelle delle infrastrutture (30 punti);

c) iniziative aventi ad oggetto la formazione professionale, manageriale e di quadri intermedi o l'assistenza tecnica, finalizzate allo sviluppo delle imprese (20 punti);

d) iniziative per le quali è prevista una partecipazione finanziaria da parte di soggetti pubblici o privati del Paese beneficiario pari o superiore al 10 per cento del costo globale dell'iniziativa (20 punti);

e) iniziative proposte da soggetti senza fini di lucro, da associazioni di categoria, consorzi, società consortili e cooperative, ovvero da piccole e medie imprese singolarmente (20 punti);

f) iniziative complementari ad altre per le quali sono stati deliberati un finanziamento o una partecipazione societaria ai sensi della legge 24 aprile 1990 n. 100 e dell'articolo 2 della legge 2 gennaio 1991, n. 19 (20 punti);

g) iniziative complementari ad interventi finanziati da istituzioni internazionali multilaterali di cui l'Italia sia parte (20 punti);

h) iniziative concernenti studi di fattibilità e progettazione nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, del risanamento ambientale, dell'energia e del turismo, così come in materia di riconversione industriale ed agricola (10 punti);

i) studi di fattibilità (business plan e preparazione di documenti societari) per la costituzione di *joint venture* e per la ristrutturazione di imprese miste partecipate da soggetti italiani (10 punti).

2. Sono escluse dalla graduatoria le iniziative che, relativamente al comma 1, lettera *a*), abbiano riportato un punteggio inferiore a quarantadue.

3. La valutazione di cui al comma 1, lettera *a)* può essere condizionata ad un eventuale riduzione degli importi di spesa indicati nel preventivo, qualora gli stessi non risultino congrui.

4. Il finanziamento massimo attribuibile ad una o più iniziative riguardanti lo stesso Paese non può assorbire un importo superiore al 20 per cento della dotazione finanziaria assegnata annualmente allo stato di previsione del Ministero per le iniziative di cui alla legge.

5. Al fine di garantire una distribuzione equilibrata tra i vari Paesi dei benefici previsti dalla legge, il Comitato di valutazione provvede:

a) in presenza, per lo stesso Paese, di iniziative similari che si concentrino su uno stesso specifico settore, ad inserire nella graduatoria esclusivamente l'ini-

ziativa comparativamente più valida e, in presenza di *ex-aequo*, a richiedere la preferenza alle competenti autorità del Paese beneficiario;

b) in presenza di piu iniziative riguardanti lo stesso Paese, ad escludere dalla graduatoria le iniziative con minore punteggio che, se finanziate, comporterebbero il superamento dell'ammontare massimo per Paese indicato al comma 4.

Art. 8.

Ammontare del contributo e spese ammissibili

1. L'ammontare del contributo concesso dal Ministero, pari al 50 per cento delle spese complessive ammesse, non può eccedere l'importo di 800 milioni di lire (euro 413.165,5).

2. Qualora l'iniziativa, ammessa a contributo, sia cofinanziata da altri organismi nazionali o internazionali, il Ministero nell'erogare il contributo stesso assicura che l'importo complessivo dei finanziamenti di fonte pubblica non superi l'80 per cento del totale del costo dell'iniziativa, comprensivo anche delle voci di spese non ritenute ammissibili dal Ministero.

3. La tipologia delle spese ammissibili è determinata con provvedimento del dirigente generale della direzione generale competente in materia, sulla base della prassi degli organismi dell'Unione europea relativamente alle retribuzioni ed alle spese per le missioni.

Art. 9.

Erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è effettuata su presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute, corredato:

a) di una dettagliata relazione illustrativa delle azioni svolte e da un quadro di riepilogo/sintesi dove risultino correlati, per ciascuna delle azioni ed operazioni descritte, la relativa spesa e l'utilizzo delle risorse;

b) di una tabella riepilogativa contenente, per ogni singola voce di spesa preventiva, i costi sostenuti con l'indicazione di ogni elemento utile per l'individuazione del documento contabile.

2. Per le iniziative il cui costo globale risulti superiore a lire 1 miliardo (euro 516.456,8), il rendiconto finale di cui al comma 1 è corredato da una certificazione redatta da una società di revisione contabile iscritta nel registro dei revisori contabili del Ministero della giustizia, accompagnata dal relativo certificato di iscrizione di data non antecedente a sei mesi.

3. Il rendiconto relativo alle spese sostenute deve essere inviato al Ministero entro quattro mesi dalla data di conclusione dell'iniziativa.

4. La rendicontazione delle spese sostenute si atterrà ai seguenti criteri:

a) la spesa deve essere documentata con fatture originali, ricevute e simili, conformi alla normativa vigente in materia fiscale, accompagnate da certificazione bancaria attestante l'avvenuto pagamento sul conto corrente unico aperto appositamente per la realizzazione dell'iniziativa. Sono peraltro consentite eventuali fotocopie purché autenticate secondo la normativa vigente;

b) in alternativa la spesa può essere documentata con la distinta delle fatture o altri titoli di spesa, correlati al relativo titolo di pagamento. In tal caso la distinta finale di spesa deve essere solidalmente allegata ad una dichiarazione del legale rappresentante del beneficiario del contributo, resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Tutta la documentazione originale va conservata agli atti dal beneficiario per i controlli che l'amministrazione riterrà opportuno effettuare.

5. Le spese sostenute da soggetti che partecipano all'esecuzione delle attività dell'iniziativa, purché rientranti fra le voci di spesa ammesse a contributo, devono essere incluse nel rendiconto da sottoporre al Ministero, evidenziando il soggetto che ha sostenuto la spesa.

6. Su richiesta del beneficiario può essere concessa un'anticipazione del contributo nella misura massima del 50 per cento dello stesso, previa presentazione di garanzia esclusivamente bancaria o assicurativa irrevocabile incondizionata ed escutibile a prima richiesta da parte del Ministero, di un importo pari alla somma da anticipare aumentata del 5 per cento, nonché di idonea documentazione attestante l'avvenuto inizio dei lavori.

7. Qualora le spese effettivamente sostenute dovessero risultare inferiori a quelle indicate nel preventivo, il contributo è proporzionalmente ridotto. Ai fini della rendicontazione è ammessa una compensazione massima del 20 per cento fra due o più voci di spesa ammesse a contributo.

8. Qualsiasi variazione, adeguatamente giustificata, al preventivo delle spese e delle azioni, già approvate dal Ministero, deve essere tempestivamente comunicata al Ministero stesso e può essere adottata soltanto previa autorizzazione del Ministero.

9. Il Ministero può revocare il contributo oltre che nei casi previsti al comma 1 dell'articolo 10, qualora l'iniziativa si discosti sostanzialmente dall'articolazione originaria, ovvero risultino scostamenti notevoli in termini di efficacia rispetto agli obiettivi e di efficienza con riferimento all'uso delle risorse poste a disposizione dell'iniziativa.

Art. 10.

Comunicazioni del beneficiario

I. I beneficiari del contributo, a pena di revoca dello stesso, comunicano al Ministero:

a) entro trenta giorni dall'avvio dell'iniziativa, la data di inizio dei lavori;

b) su base trimestrale, relazioni sullo stato di avanzamento dell'iniziativa;

c) entro quarantacinque giorni dal completamento delle attività previste, una breve relazione conclusiva.

2. Le relazioni trimestrali di cui al comma 1 illustrano dettagliatamente le azioni svolte ed indicano i costi sostenuti in ambito in ogni singola voce di spesa

ammessa a contributo. Le relazioni devono essere inoltrate al Ministero con una nota ufficiale a firma del legale rappresentante del beneficiario.

Art. 11.

Controlli e monitoraggio

1. Il Ministero opera un costante monitoraggio sull'attuazione delle iniziative. Nel caso si renda opportuno, può svolgere un'analisi *in itinere* e, eventualmente, una valutazione a posteriori sulle iniziative stesse. In tale ambito, il Ministero può disporre ispezioni amministrative presso la sede del beneficiario o sul luogo di esecuzione dell'iniziativa.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1 è destinato un importo non superiore all'1,5 per cento delle dotazioni finanziarie assegnate al Ministero per le iniziative di cui alla legge.

Art. 12.

Modelli

1. Con provvedimento del dirigente generale della direzione generale competente in materia sono approvati i modelli relativi a:

a) domanda di ammissione al contributo;

b) scheda tecnica;

c) scheda di partecipazione dei partner all'iniziativa;

d) garanzia da prestare ai sensi dell'articolo 9, comma 5;

e) rendiconto.

Art. 13.

Norme transitorie

1. Per l'anno 2001 le domande devono pervenire al Ministero, a pena di irricevibilità, entro e non oltre il 31 maggio; correlativamente il termine per la conclusione dei lavori del Comitato di cui all'articolo 6, è prorogato al 30 novembre.

Art. 14.

Abrogazioni

1. È abrogato il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319 recante il Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 19 aprile 2001

Il Ministro: LETTA

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1 Commercio con l'estero, foglio n. 60

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 26 febbraio 1992, n. 212, concernente la collaborazione con i Paesi dell'Europa centrale ed orientale è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 marzo 1992, n. 55.

— Si riportano qui di seguito il testo dell'art. 2, commi 1, lettera *a)* e 6 dell'art. 3, comma 3;

«1. Le iniziative di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1 sono realizzate attraverso:

a) cofinanziamenti, finanziamenti paralleli e contributi relativi ad interventi della Comunità economica europea, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e di altri organismi e istituzioni finanziari internazionali di cui l'Italia sia parte e che realizzino le finalità della presente legge».

«6. Una quota delle disponibilità finanziarie destinate alle iniziative di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo ed al comma 3, lettere *a)*, *b)* ed *e)* dell'art. 3, è attribuita al Ministero del commercio con l'estero per le iniziative di supporto agli interventi effettuati ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, e ad altre iniziative di propria competenza rispondenti alle finalità della presente legge, nonché dell'art. 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19».

«3. I contributi a titolo gratuito sono finalizzati ai seguenti obiettivi:

a) la formazione professionale, l'assistenza tecnica, manageriale e per i quadri intermedi, da svolgersi all'estero ed in Italia anche per progetti di reinsediamento nei Paesi di origine ed anche se utilizzino strumenti di intervento diversi da quelli previsti nella presente legge;

b) la formazione e l'assistenza in materie giuridico-istituzionali dirette in particolare ai giovani e alle associazioni giovanili; i programmi coordinati con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale per la riqualificazione dei lavoratori e il loro impiego nelle joint-ventures, nelle piccole e medie imprese e nell'artigianato;

c) programmi di promozione e collaborazione nei settori dell'economia sociale, della tutela e salvaguardia ambientale, dell'economia mutualistica, cooperativa e associativa, per lo sviluppo di attività produttive e per la gestione di servizi con la diretta partecipazione dei soci;

d) la cooperazione nei settori: scientifico, tecnologico, culturale, scolastico, della formazione e della informazione, in base a quanto previsto in accordi tra l'Italia e i Paesi interessati o tra gli enti preposti alla materia nei rispettivi Paesi;

e) studi e progettazioni nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni, della distribuzione, dell'economia sociale, nonché nei settori di cui all'art. 2, comma 1, lettera *b)*.».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, recante «Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera *c)*, e dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 maggio 1998, n. 109.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 22 (Disposizioni in materia di contributi e di finanziamenti per lo sviluppo delle esportazioni):

«2. All'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, le parole: "dell'Europa centrale ed orientale; sono sostituite dalle seguenti: "individuati annualmente dal CIPE con delibera adottata su proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero».

— La legge 24 aprile 1990, n. 100, recante «Norme sulla promozione della partecipazione a società ed imprese miste all'estero» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 maggio 1990, n. 101.

— La legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante «Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale

della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 gennaio 1991, n. 17.

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministravi», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 agosto 1990, n. 192.

— Si riporta l'art. 12:

«Art. 12.1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti dei criteri e delle modalità, cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1».

— Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 22, del citato decreto legislativo n. 143 del 1998:

«3. I criteri e le procedure di concessione dei contributi erogati dal Ministero del commercio con l'estero ai sensi delle disposizioni richiamate ai commi 1 e 2 e le modalità di verifica, anche ad opera di terzi, dei risultati sono stabiliti, ai sensi dell'art. 12, legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art. 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997 - supplemento ordinario n. 561.

— Il testo dell'art. 20, comma 5, così recita:

«5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi pocedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-*bis)* soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-*ter)* soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-*quater)* adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-*quinquies)* soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale;

g-*sexies)* regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-*septies)* adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.».

— La legge 23 agosto 1988, n. 400, reca «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri».

— Il comma 3 dell'art. 17 della citata legge 400 del 1988 recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorità sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, fermo restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeri ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».

— Il decreto ministeriale 21 luglio 1999, n. 319, recante il regolamento concernente criteri e modalità per la concessione dei contributi finanziari a fronte di progetti di collaborazione con i Paesi di cui all'art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 1992, n. 212, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1999.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999, supplemento ordinario.

— Si riporta qui di seguito il testo dell'art. 27:

«Art. 27 *(Istituzione del Ministero e attribuzioni)*. — 1. È istituito il Ministero delle attività produttive.

2. Al Ministero sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di industria, artigianato, energia, commercio, fiere e mercati, trasformazione e conseguente commercializzazione dei prodotti agricoli, turismo e industria alberghiera, miniere, cave e torbiere, acque minerali e termali, politiche per i consumatori, commercio con l'estero e internazionalizzazione del sistema produttivo, poste, telecomunicazioni, editoria, produzioni multimediali, informatica, telematica, radiodiffusione sonora e televisiva, tecnologie innovative applicate al settore delle comunicazioni, con particolare riguardo per il commercio elettronico.

3. Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del Ministero del commercio con l'estero, del Ministero delle comunicazioni, del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, fatte salve le risorse e il personale che siano attribuiti con il presente decreto legislativo ad altri ministeri, agenzie o autorità, perché concernenti funzioni specificamente assegnate ad essi, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2 e 3, comma 1, lettere *a)* e *b)* della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali e alle autonomie funzionali.

4. Spettano inoltre al Ministero delle attività produttive le risorse e il personale del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del Ministero della sanità, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, concernenti le funzioni assegnate al Ministero delle attività produttive dal presente decreto legislativo.

5. Restano ferme le competenze spettanti al ministero della difesa.».

— Il decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2001, supplemento ordinario n. 42.

Note all'art. 1:

— Il testo dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990 è riportato nelle premesse.

— La legge n. 212 del 1992 è citata nelle note delle premesse.

— Il comma 2 dell'art. 22 del decreto legislativo n. 143 del 1998 è riportato nelle premesse.

Note all'art. 4:

— Il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 è citato nelle note alle premesse.

Note all'art. 7:

— La legge n. 100 del 1990 è citata nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 2 della citata legge n. 19 del 1991:

«Art. 2.1. Per il finanziamento e la partecipazione a imprese e società estere ed altre forme cli collaborazione commerciale e industriale nei Paesi di cui all'art. 1, comma 1, promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nella regione Friuli-Venezia Giulia, nella regione Veneto e nella regione Trentino-Alto Adige, ovvero da imprese o società aventi stabile organizzazione in uno Stato dell'Unione europea controllate da imprese residenti nelle regioni menzionate, è costituita la società finanziaria Finest.

2. Al fine di assicurare il collegamento degli interventi della società finanziaria con l'attività della società italiana per le imprese miste all'estero - SIMEST S.p.a., il Ministro del commercio con l'estero è autorizzato a concedere alla SIMEST S.p.a. La somma di lire 10 miliardi per l'anno 1991, come contributo straordinario per la sottoscrizione di quote del capitale sociale della società finanziaria. Si applica l'art. 2458 del codice civile. L'operatività della Simest nei territori e nei confronti delle imprese di cui al comma l si svolge di concerto con quella della Finest secondo la disciplina disposta da apposita convenzione tra le due società; tale convenzione deve valorizzare la specificità del ruolo della Finest quale interlocutore privilegiato delle imprese di cui al comma l.

3. Alla società finanziaria possono partecipare enti pubblici economici e soggetti privati.

4. L'attività della società finanziaria dovrà essere coerente, con gli indirizzi generali di politica commerciale estera stabiliti dal Comitato interministeriale per la politica economica estera (CIPES) tenuto conto della specificità dell'intervento regionale e della destinazione ai Paesi di cui all'art. 1, comma 1.

5. Di norma le partecipazioni della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del capitale dell'impresa o società estera e i finanziamenti della società finanziaria non possono superare il 25 per cento del valore totale dell'investimento dell'impresa o società o dell'impegno finanziario dell'accordo di collaborazione. Le partecipazioni devono essere cedute di norma entro otto anni dalla prima acquisizione, a prezzo non inferiore a valori correnti, e i finanziamenti non possono superare di norma la durata di otto anni.

6. Gli interventi della società finanziaria verranno destinati alle iniziative, previste dal presente articolo, promosse o partecipate dalle imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nei territori di cui al comma l. La destinazione delle risorse alle iniziative del presente articolo avrà luogo tenendo conto dell'operatività su tutto il territorio di cui al comma l avendo presente come criterio di priorità l'ammontare dei contributi speciali assegnati dallo Stato alle regioni. La società finanziaria può, inoltre, partecipare direttamente a investimenti aventi carattere strumentale rispetto ai progetti di cooperazione industriale e commerciale delle singole imprese, sentite le regioni interessate. Saranno comunque possibili interventi congiunti con la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e le altre organizzazioni internazionali, nell'ambito dell'oggetto sociale.

7. Alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria può partecipare, per quote aggiuntive, la SIMEST S.p.a.; in tal caso il limite di finanziamento complessivo è elevato al 40 per cento. Sono estese alle operazioni poste in essere dalla società finanziaria le disposizioni dell'art. 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, il coordinamento tra la Finest e la Simest sarà effettuato, in base all'art. 2458 del codice civile, anche mediante le nomine negli organi amministrativi e di controllo.

8. Può essere istituita, nell'ambito della società finanziaria, una speciale sezione autonoma che effettua le operazioni indicate al comma l a favore delle iniziative promosse o partecipate da imprese aventi stabile e prevalente organizzazione nell'area della regione Veneto, nei limiti delle risorse conferite da soggetti privati e della partecipazione assicurata dalla regione Veneto con propri fondi, diversi da quelli previsti dalla presente legge. Potrà altresì essere istituita una speciale sezione autonoma per la regione Trentino-Alto Adige con analoghe caratteristiche o due sezioni autonome per le province autonome di Trento e di Bolzano

9. Al fine di fornire i necessari servizi di informazione, consulenza, formazione ed assistenza tecnica alle imprese, in relazione alle finalità della presente legge, è istituito un centro di servizi per gli scambi, anche in compensazione, e per l'attività di documentazione ed informazione agli operatori economici. Alla costituzione del centro provvedono la regione Friuli-Venezia Giulia, con il concorso della regione Veneto, e l'Istituto nazionale per il commercio estero, al quale è assegnato allo scopo un contributo straordinario, per il periodo 1991-1994, di lire 9 miliardi, di cui lire 3 miliardi per l'anno 1991 e lire 2 miliardi per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994. Al centro possono partecipare anche altri soggetti pubblici e privati, comprese le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e l'Unione italiana delle camere di commercio stesse. Per le proprie attività il centro può avvalersi della collaborazione delle Università degli studi di Trieste e di Udine, dell'Istituto di studi e documentazione sull'Europa comunitaria e l'Europa orientale (ISDEE) di Trieste e di altri istituti di studi e di ricerca delle regioni interessate.

10. Per le finalità di cui al presente articolo, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale, per il periodo 1991-1997, di lire 200 miliardi, di cui lire 30 miliardi per l'anno 1991, lire 27 miliardi per l'anno 1992 e lire 22 miliardi per l'anno 1993. Alla regione Veneto, per lo stesso periodo, è assegnato per le medesime finalità un contributo speciale di lire 52 miliardi, di cui lire 10 miliardi per l'anno 1991 e lire 8 miliardi per ciascuno degli anni 1992 e 1993.

11. La localizzazione del centro di cui al comma 9 sarà decisa con legge della regione Friuli-Venezia Giulia.».

Note all'art. 9:

— Si riporta l'art. 47 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000:

«Art. 1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da una dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'art. 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denunzia all'autorità di Polizia giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva».

01G0227

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapica, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) ed il sindaco nella persona dell'avv. Pietro Magno;

Considerato che, in data 9 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Rosa Maria Simone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'avv. Pietro Magno.

Il citato amministratore, in data 9 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brindisi ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 340/12/Gab. del 30 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Ceglie Messapica (Brindisi) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Rosa Maria Simone.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4980

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Sostituzione del commissario straordinario del comune di Morcone.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 24 aprile 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, al tempo vigente, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Morcone (Benevento) e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dottor Raffaele D'Agostino;

Considerato che il dottor Raffaele D'Agostino non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

Il dott. Fiorentino Boniello è nominato commissario straordinario per la gestione del comune di Morcone (Benevento) in sostituzione del dott. Raffaele D'Agostino, con gli stessi poteri conferiti a quest'ultimo.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

01A4979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Carbonia, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Carbonia (Cagliari) ed il sindaco nella persona del sig. Antonangelo Casula;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Carbonia (Cagliari) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Andreina Farris è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Carbonia (Cagliari) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Antonangelo Casula.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Cagliari ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone. nel contempo, con provvedimento n. 0100365/135/U.A. del 5 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Carbonia (Cagliari) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Andreina Farris.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Statte, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 15 settembre 2000, con il quale, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, il consiglio comunale di Statte (Taranto) è stato sciolto per decesso del sindaco;

Visto che, ai sensi della normativa vigente, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi;

Considerato che, a causa delle sopravvenute dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, da undici consiglieri su venti assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il proprio decreto adottato in data 15 settembre 2000 è revocato.

Art. 2.

Il consiglio comunale di Statte (Taranto) è sciolto.

Art. 3.

La dott.ssa Paola Galeone è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica, datato 15 settembre 2000, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Statte (Taranto) ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, a causa della decesso del sindaco.

In base alla normativa al tempo vigente e confermata nella formulazione dell'art. 53 del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, il consiglio rimane in carica sino all'elezione dei nuovi organi.

In data 2 aprile 2001 undici consiglieri, sui venti assegnati dalla legge all'ente, hanno rassegnato contestualmente le proprie dimissioni dalla carica, determinando l'impossibilità di assicurare il normale funzionamento degli organi e dei servizi.

La situazione costituisce un grave pregiudizio per l'ente, i cui compiti di amministrazione attiva devono essere in grado di corrispondere con efficienza e speditezza alle esigenze di carattere sia ordinario che straordinario della comunità locale.

Atteso quanto sopra, si ritiene necessaria la revoca del precedente provvedimento di scioglimento, considerato che le dimissioni dei consiglieri ostano all'applicazione del disposto di cui al surrichiamato articolo 53 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato, altresì, che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minime compatibile con il mantenimento in vita della rappresentanza elcttiva, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267, del consiglio comunale di Statte, del quale il prefetto di Taranto ha disposto, nelle more, la sospensione, con provvedimento n. 1240/13.12/Gab. del 3 aprile 2001, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione dell'ente con i poteri di sindaco, giunta e consiglio.

Nel contempo, si ritiene ricorrano i presupposti per disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica, datato 15 settembre 2000, in quanto non più rispondente all'assetto giuridico detemiinatosi nell'ente.

Mi onoro, pertanto, di sottopone alla firma della SV. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede a disporre la revoca del decreto del Presidente della Repubblica datato l5 settembre 2000 e, contestualmente, lo scioglimento del consiglio comunale di Statte (Taranto), con la nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Paola Galeone.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4982

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Pomaro Monferrato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Pomaro Monferrato (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig. Carlo Quartero;

Considerato che, in data 28 marzo 2001, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Pomaro Monferrato (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Pomaro Monferrato (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Carlo Quartero.

Il citato amministratore, in data 28 marzo 2001, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 53, comma 1, del decreto legislativo l8 agosto 2000, n. 267, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Pomaro Monferrato (Alessandria).

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4983

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Odolo, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Odolo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da sette consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Odolo (Brescia) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giancarlo Di Vincenzo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Odolo (Brescia), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 21 marzo 2001, da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo direttivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Brescia ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1413/13.1/Gab. del 26 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Odolo (Brescia) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giancarlo Di Vincenzo.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4988

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Spoltore, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Spoltore (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da undici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Spoltore (Pescara) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Antonio Dandolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Spoltore (Pescara), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto unico protocollato in data 30 marzo 2001, da undici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo direttivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Pescara ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 3265/Sett.I del 2 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Spoltore (Pescara) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Antonio Dandolo.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4989

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da dieci consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Raffaele Cannizzaro è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 23 febbraio 2001, da dieci componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. n. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Avellino ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 6000/13-4/Gab. del 24 febbraio 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Volturara Irpina (Avellino) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Raffaele Cannizzaro.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Feroleto Antico, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Feroleto Antico (Catanzaro) ed il sindaco nella persona dell'ing. Giuseppe Mascaro;

Considerato che, in data 13 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Feroleto Antico (Catanzaro) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Salvatore Del Giglio è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Feroleto Antico (Catanzaro) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona dell'ing. Giuseppe Mascaro.

Il citato amministratore, in data 13 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Catanzaro ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 617/Gab. del 3 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Feroleto Antico (Catanzaro) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Salvatore Del Giglio.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4993

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Cellole, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Cellole (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, è composto dal sindaco e da sedici membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni rassegnate da nove consiglieri, con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Cellole (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Luisa Fappiano è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 19 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Cellole (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in data 27 marzo 2001, da nove componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, rese con atti separati contemporaneamente presentati al protocollo dell'ente, della metà più uno dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo.

Verificatasi l'ipotesi disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 1093/13.4/Gab. del 27 marzo 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Cellole (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dottoressa Maria Luisa Fappiano.

Roma, 10 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4994

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio provinciale di Ravenna, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio provinciale di Ravenna ed il presidente nella persona del dott. Gabriele Albonetti;

Considerato che, in data 15 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio provinciale di Ravenna è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Bruno Sette è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione dell'ente suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio provinciale, alla giunta ed al presidente.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio provinciale di Ravenna è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del presidente nella personal del dott. Gabriele Albonetti.

Il citato amministratore, in data 15 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Ravenna ha proposto lo scioglimento del consiglio provinciale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 537/01/Gab. del 6 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio provinciale di Ravenna ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione dell'ente nella persona del dott. Bruno Sette.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4986

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 aprile 2001.

Scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni, e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) ed il sindaco nella persona del dott. Gaetano Pascarella;

Considerato che, in data 16 marzo 2001, il predetto amministratore ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che le stesse sono divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Urbano è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 26 aprile 2001

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dott. Gaetano Pascarella.

Il citato amministratore, in data 16 marzo 2001, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Caserta ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento n. 853/13.4/Gab. del 6 aprile 2001, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Maddaloni (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Urbano.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro dell'interno: BIANCO

01A4987

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 17 aprile 2001.

Riconoscimento del titolo professionale inglese quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, su indicato, che prevede l'applicabilità del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme più favorevoli;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del dott. Lanucara Lucio, nato il 4 agosto 1970 a Roma, cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Attorney and Counselor at Law» di cui è in possesso dal 29 novembre 2000, come attestato dalla Corte superiore del tribunale dello Stato di New York, ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;

Preso atto che il richiedente è in possesso del titolo accademico «Master of Laws», conseguito presso la «Indiana University» di Bloomington (IN-USA) in data 31 ottobre 1999;

Considerato che il richiedente ha altresì conseguito il titolo di «Dottore in giurisprudenza» in data 6 luglio 1995 presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma;

Viste le determinazioni della conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;

Considerato il parere del consiglio nazionale forense nella seduta sopra indicata;

Visto l'art. 49, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra indicato;

Decreta:

Art. 1.

Al dott. Lanucara Lucio, nato il 4 agosto 1970, a Roma, cittadino italiano, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati e l'esercizio della professione in Italia.

Art. 2.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, per mezzo di un colloquio, la conoscenza della seguente materia: ordinamento e deontologia forensi; le modalità di svolgimento della prova sono indicate nell'allegato *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Roma, 17 aprile 2001

Il direttore generale: HINNA DANESI

ALLEGATO *A*

a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovrà presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove è data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.

b) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati.

01A4995

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 18 aprile 2001.

Devoluzione alla provincia di Piacenza del complesso aziendale «Scottine», sito nel comune di Sarmato, rientrante nella liquidazione unificata dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.).

L'ISPETTORE GENERALE CAPO
PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI ENTI DISCIOLTI

Visto l'art. 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337, che ha disposto la soppressione e liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e la carta (E.N.C.C.) e l'unificazione in capo

al commissario liquidatore dell'E.N.C.C. delle procedure liquidatorie dell'ente medesimo e delle società controllate;

Visto l'art. 1, comma 3, della citata legge n. 337/1995, il quale ha disposto che il commissario liquidatore redige il rendiconto della liquidazione unificata e che il saldo della gestione è attribuito al Ministero del tesoro, Ragioneria generale dello Stato, ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti, che provvede agli adempimenti residuali;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, che ha istituito lo speciale ufficio liquidazioni, poi denominato, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto il decreto del ragioniere generale dello Stato 4 maggio 2000 con il quale la predetta liquidazione unificata è stata avocata al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed affidata all'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti;

Visto l'art. 2, comma 1, ultima parte, della precitata legge n. 337/1995 che dispone che il Ministero del tesoro, a liquidazione avvenuta, devolve i beni patrimoniali, non utilizzati nella liquidazione e senza pregiudizio per le ragioni dei creditori, a titolo gratuito alle amministrazioni dello Stato, ovvero, sentite le regioni interessate, agli enti locali territoriali o a loro consorzi, che ne abbiano fatto richiesta;

Visto il parere espresso dall'ufficio legislativo del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 48668 del 3 novembre 2000 col quale si conferma la necessità di addivenire alla devoluzione delle aziende agro-forestali al fine di evitare sia una loro gestione a tempo indeterminato non compatibile con gli scopi propri dell'attività liquidatoria, sia i connessi problemi di personale e di produttività;

Vista la richiesta di devoluzione gratuita, ai sensi della legge n. 337/1995 avanzata dalla provincia di Piacenza, con deliberazione della giunta provinciale n. 437 del 13 dicembre 2000, relativa al complesso aziendale «Scottine», sito nel comune di Sarmato, i cui elementi identificativi catastali sono contenuti nell'allegato *A)* che costituisce parte integrante del presente decreto, già di proprietà della Società agricola e forestale per le piante da cellulosa e da carta S.p.a. in liquidazione coatta amministrativa (S.A.F. S.p.a. in l.c.a.), società facente parte della liquidazione unificata E.N.C.C. e società controllate;

Vista la deliberazione della giunta provinciale della provincia di Piacenza n. 437 del 13 dicembre 2000, con la quale è stata confermata la volontà di acquisire il predetto complesso aziendale ed è stato assunto formale impegno di adottare tutti i provvedimenti necessari per il perfezionamento dell'acquisizione stessa ed in particolare quelli relativi al trasferimento nei ruoli della provincia del personale della liquidazione E.N.C.C. in servizio presso la predetta azienda;

Considerato che con la devoluzione del complesso aziendale «Scottine», comprensivo anche di tutti i beni mobili, scorte, materiali e beni mobili registrati di cui all'allegato *B),* che costituisce parte integrante del presente decreto, la provincia di Piacenza è obbligata ad assumere i dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso detto complesso aziendale e che il mancato adempimento di tale obbligo costituisce condizione risolutiva dell'atto di devoluzione del complesso medesimo;

Vista la sentenza n. 872/1999 del 7 giugno 1999 con la quale il tribunale di Roma ha approvato la proposta di concordato ex art. 214 della legge fallimentare - regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, presentata dalla S.A.F. S.p.a. in I.c.a. con assunzione da parte dell'E.N.C.C. e conseguente trasferimento al predetto E.N.C.C. di tutte le attività e passività comunque facenti capo alla predetta S.A.F. S.p.a. in l.c.a.;

Vista la direttiva concernente l'attuazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo, emanata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 12 maggio 1999;

Decreta:

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito in legge 3 agosto 1995, n. 337, il complesso aziendale «Scottine» sito nel comune di Sarmato (già di proprietà della S.A.F. S.p.a. in l.c.a. rientrante nella liquidazione unificata dell'E.N.C.C. e società controllate) come in premessa indicato, è devoluto a titolo gratuito alla provincia di Piacenza.

2. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 337/1995 gli atti compiuti per la liquidazione dell'E.N.C.C. e delle società controllate, anche se costituenti apporti, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa e sono esenti da ogni altro tributo.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo relativo alla definitiva assunzione nei ruoli della provincia dei dipendenti del ruolo unico transitorio della liquidazione in servizio presso il complesso aziendale «Scottine», è condizione risolutiva della devoluzione di cui al punto 1.

4. Agli adempimenti connessi all'attuazione del presente decreto e concernenti la devoluzione del complesso aziendale «Scottine» provvederà, direttamente e con oneri a proprio carico, la provincia di Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

L'ispettore generale capo: D'ANTUONO

ALLEGATO *A*

Tabella terreni intestati alla Azienda Scottine

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
658	Sarmato	8	54	3.68.10
"	"	"	55	69.40
"	"	"	56	24.70
"	"	"	80	5.03. 90
"	"	"	81	59.30
"	"	12	18	13.52.50
"	"	"	19	8.59.10
"	"	"	25	2.50.20
"	"	"	26	3.81.00
"	"	"	27	4.02.55
"	"	"	28	4.94.70
"	"	"	29	5.15.50
"	"	"	30	3.59.10
"	"	"	31	1.58.30
"	"	"	32	6.80
"	"	"	33	3.09.00
"	"	"	34	1.05.50
"	"	"	43	18.30
"	"	"	44	66.40
"	"	"	55	3.85
"	"	"	190	4.70
"	"	13	1	3.10.90
"	"	"	2	3.77.00
"	"	"	4	3.10
"	"	"	5	2.85.06
"	"	"	8	3.15.90
"	"	"	9	5.10.20
"	"	"	10	4.92.00
"	"	"	11	3.74.60
"	"	"	12	3.44.20
"	"	"	13	2.16.20
"	"	"	14	98.40
"	"	"	16	08.40
"	"	"	17	11.90
"	"	"	18	05.20
"	"	"	105	2.25.90
"	"	"	112	32.10
Totale				**99.23.96**

Proprietà SAF

Partita	Comune Censuario	Foglio	Particella	Ha
658	Sarmato	13	113	70
"	"	"	122	30.60
"	"	"	123	20
"	"	"	152	3.00
"	"	"	153	9.20
"	"	"	155	13.70
"	"	"	184	1.47.62
"	"	"	186	4.20.42
Totale				**6.25.44**
Totale complessivo				**Ha 105.49.40**

UNITA' IMMOBILIARI CENSITE AL NCEU

Proprietà SAF – Azienda Scottine

Partita	Comune	Foglio	Particella	Sub	Categoria	Classe	Consistenza	Indirizzo
41	Sarmato	13	6	8	A/2	3	4 vani	Località Scottine piano: 2
41	Sarmato	13	6	6	A/2	3	7 vani	Località Scottine piano: 1-2
41	Sarmato	13	6	5	A/10	U	9 vani	Località Scottine piano: T
41	Sarmato	13	6	7	A/2	3	10 vani	Località Scottine piano: 1-2

ALLEGATO *B*

Azienda Scottine

Fiat Tipo	RM47960X
Fiat 1000 S/DT	PC 28424
Fiat 540/DTS/8	PC29819
Fiat 640/8	PC29820
Fiat 160/90/DT/24	PC34846
Fiat 60/66/DT	PC35058
Fiat 55/76	PC37115
Fiat 160/DT	AL47312
Caricat. Nobili Fork-Rover	PC35032
Caricatore Longhini	PC30595
Fiat 14/C	Telaio 19038

01A4990

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 12 aprile 2001.

Nomina del commissario liquidatore della società cooperativa «Con.P.L.Art. - Consorzio posatori levigatori artigiani - Società cooperativa a r.l.», in Treviso, in liquidazione coatta amministrativa.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale in data 18 novembre 1983, con il quale veniva posta in liquidazione coatta amministrativa la società cooperativa fra gli artigiani rivestitori, pavimentatori e levigatori «Con.P.L.Art. - Consorzio posatori levigatori artigiani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Treviso;

Vista la cancellazione dal registro delle società del 6 ottobre 1997;

Considerate le sopravvenienze attive della procedura comunicate il 10 maggio 1999;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere alla riapertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Vittorio Moretti nato a Trento l'8 giugno 1941, con studio in Treviso, via Montello n. 47, è nominato commissario liquidatore della società cooperativa fra gli artigiani, rivestitori, pavimentatori e levigatori «Con.P.L.Art. - Consorzio posatori levigatori artigiani - Società cooperativa a r.l.», con sede in Treviso.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5060

DECRETO 12 aprile 2001.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Il Cervo - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Gaglianico, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000, per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria del 30 dicembre 1997 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «Il Cervo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaglianico (Biella), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Il Cervo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Gaglianico (Biella), iscritta nel registro delle imprese di Biella al n. 14287, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Enzo Mario Napolitano nato a Biella il 22 novembre 1958 ed ivi residente, con studio in via Arnulfo n. 18, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2001

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

01A5061

DECRETO 12 aprile 2001.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE PROVINCIALE
DEL LAVORO - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI CAGLIARI

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2;

Atteso che l'Autorità amministrativa per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 14 dicembre 1947, n. 1577, con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Tenuto conto del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore di società cooperative, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile;

Valutate le risultanze degli accertamenti ispettivi nei confronti della cooperativa sottoindicata, dai quali emerge che la cooperativa in questione si trova nelle condizioni dei precitati articoli di legge;

Sentito il parere del Comitato centrale di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, datato 23 marzo 2001;

Decreta

lo scioglimento d'autorità a far data del presente atto, senza nomina di liquidatore in base al disposto dell'articolo 2544 del codice civile, delle seguenti cooperative:

1) società cooperativa di produzione lavoro «Edilizia 97» a r.l., con sede in Villacidro, costituita in data 19 febbraio 1997 con atto a rogito notarile dott. Giovanni Rossetti di Carbonia, repertorio n. 28946, iscritta nel registro delle società al n. 107985 del tribunale di Cagliari - B.U.S.C. n. 4280;

2) società cooperativa di produzione lavoro «Giovanile Ussanese», con sede in Ussana, costituita in data 28 maggio 1987 con atto a rogito notarile dott. Alberto Luciano di Iglesias, repertorio n. 1494, iscritta nel registro delle società al n. 17299 del tribunale di Cagliari - B.U.S.C. n. 3552;

3) società cooperativa agricola «Unione pastori», con sede in Villacidro, costituita in data 11 giugno 1962 con atto a rogito notarile dott. Felice Contu di Quartu S. Elena, repertorio n. 35778, iscritta nel registro delle società al n. 3310 del tribunale di Cagliari - B.U.S.C. n. 635.

Cagliari, 12 aprile 2001

p. *Il direttore provinciale:* MEREU

01A5087

DECRETO 18 aprile 2001.

Norme sui criteri per l'accreditamento dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, sull'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro;

Visto l'art. 117, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che ha modificato l'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, prevedendo l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;

Visto in particolare il comma 4 del predetto art. 117, che prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministro del lavoro per la fissazione dei criteri per l'accreditamento delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i criteri per l'accreditamento dei soggetti che esercitano l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale, individuati dall'art. 10, commi 1-*ter* e 1-*quater* del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *a)*, della legge n. 388/2000.

Art. 2.

Provvedimenti di accreditamento

1. Il direttore generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale rilascia l'autorizzazione all'attività di mediazione nonché l'accreditamento per le attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *e)* della legge n. 388/2000.

2. Le domande di autorizzazione e di accreditamento debbono essere indirizzate all'autorità competente al rilascio dei provvedimenti di cui al comma precedente.

Art. 3.

Istruttoria e parere della regione

1. I termini per la conclusione del procedimento sono fissati in novanta giorni, così come previsto dall'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 388/2000.

2. Il motivato parere di cui all'art. 10, comma 5, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *f)*, della legge n. 388/2000, è richiesto per il solo inizio dell'attività relativamente alla regione in cui è situata la sede centrale ma, non nel caso di apertura di filiali o succursali successive alla sede.

3. I soggetti già accreditati o che hanno in corso la procedura di accreditamento, qualora intendano costituire filiali in regioni diverse da quella nella quale è istituita la sede centrale, comunicano all'autorità di cui all'art. 2, comma 1, del presente decreto nonché alla regione interessata l'ubicazione dei nuovi o ulteriori uffici fornendo contestualmente la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti dal comma 7, lettera *a)*, dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *h)*, della legge n. 388/2000.

4. L'operatività della filiale è consentita dal momento di effettuazione della comunicazione di cui al comma precedente.

5. In caso di apertura di succursali in una regione per la quale è già stato espletato il procedimento di cui al presente articolo, il soggetto interessato comunica unicamente l'ubicazione della succursale stessa all'autorità concedente ed alla regione interessata.

Art. 4.

Requisiti logistici ed operatori

1. La valutazione degli uffici idonei di cui all'art. 10, comma 7, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 469/1997, è effettuata secondo criteri di adeguatezza rispetto allo svolgimento dell'attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale.

2. Il numero minimo di operatori di cui al predetto art. 10, è fissato in due unità nella sede centrale ed una nelle eventuali filiali regionali.

3. Nella sede centrale di cui al comma precedente è possibile che uno degli operatori sia sostituito da un componente il consiglio di amministrazione o dell'organo amministrativo, purché questi sia in possesso dei requisiti di professionalità o di studio previsti dal citato art. 10.

4. Gli operatori di cui al precedente comma, possono essere in forza al soggetto che esercita l'attività anche con modalità diverse da quelle dell'assunzione con contratto di lavoro subordinato.

Art. 5.

Ambito del provvedimento

1. I provvedimenti di cui all'art. 2 del presente decreto consentono lo svolgimento dell'attività su tutto il territoriale nazionale.

Art. 6.

Comunicazioni

1. Le comunicazioni di cui all'art. 10, comma 6, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *g)*, della legge n. 388/2000, sono effettuate nel termine di 30 giorni dall'evento.

2. Anche nel quadro di adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché al fine di procedere ad analisi e monitoraggio delle attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale nonché di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, il Ministero del lavoro può richiedere periodicamente ai soggetti esercenti le predette attività l'invio di dati che potrà essere effettuato anche per il tramite delle associazioni di appartenenza.

Art. 7.

Elenchi

1. Ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *e)*, della legge n. 388/2000, presso la Direzione generale per l'impiego del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito un elenco dei soggetti esercenti le attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro, ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale. In tali elenchi è riportata la denominazione del soggetto, le sedi presenti sul territorio nonché altri elementi ritenuti di pubblico interesse.

2. Il Ministero del lavoro cura che sia data massima divulgazione agli elenchi di cui al comma precedente anche servendosi della rete internet.

Art. 8.

Rinvio

1. Ai soggetti che esercitano l'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, in materia di controlli, sanzioni e richieste delle regioni.

Art. 9.

Disposizioni transitorie e finali

1. Ai sensi dell'art. 117, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i soggetti che attualmente esercitano attività di ricerca e selezione del personale nonché di supporto alla ricollocazione professionale debbono formulare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, ai fini della sola continuazione dell'attività nel predetto periodo, apposita domanda contenente la dichiarazione circa il rispetto degli impegni delle condizioni di cui ai commi 6 e 7 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificati dall'art. 117, comma 3, lettere *g)* ed *h)*, della legge n. 388/2000.

2. Entro uguale termine di centoventi giorni i soggetti che intendono continuare l'attività di ricerca e selezione nonché di supporto alla ricollocazione del personale dovranno richiedere anche l'accreditamento di cui all'art. 2 del presente decreto.

3. I soggetti che hanno presentato la domanda di accreditamento di cui al precedente comma 2, continuano ad esercitare l'attività legittimamente anche oltre il termine di centoventi giorni ovvero sino alla pronuncia sulla domanda da parte dell'autorità competente.

4. Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto si applicano anche ai soggetti che esercitano l'attività di mediazione tra domanda ed offerta di lavoro definita dall'art. 10, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 469/1997, così come modificato dall'art. 117, comma 3, lettera *b)*, della legge n. 388/2000.

5. L'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 8 maggio 1998, è abrogato.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro: SALVI

01A5062

DECRETO 18 aprile 2001.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Bologna.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2 del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto l'atto n. PG 152594 1.10/18/2000 del 22 dicembre 2000 con il quale il presidente della provincia di Bologna designa la prof.ssa Simonetta Manfredi e la sig.ra Maria Elisa Di Pietro rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della prof.ssa Simonetta Manfredi e della sig.ra Maria Elisa Di Pietro, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della Commissione provinciale tripartita;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Bologna;

Decreta:

La prof.ssa Simonetta Manfredi e la sig.ra Maria Elisa Di Pietro sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Bologna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

Curriculum Vitae

Simonetta Manfredi

Resident:
Residente

Domicile:
Domiciliata

Work Address:
Indirizzo di lavoro

Nationality: Italian
Nazionalità: italiana

Place and Date of Birth:
Data e luogo di nasciata

Academic Qualifications:
Titoli di Studio

1983 Law Degree (First Class)
University of Urbino, Italy
Laurea in Giurisprudenza (votazione 110)
Università degli Studi di Urbino

1986 Taken a Common Professional Examination in English law, Law Society, University of Northumbria
Superato l'esame per la conversione del titolo di studio italiano nell'equivalente laurea in diritto inglese

1995 Teaching Certificate in Higher Education, Oxford Brookes University
Certificato per l'abilitazione all'insegnamento nell'istruzione universitaria

Training
Corsi di formazione frequentati

2000 Equality Exchange Seminar on Equal Pay, Equal Opportunity Commission London (1 day)
Seminario sulla parità retributiva, Commissione Pari Opportunità, Londra (1 giorno)

2000 Industrial Law Society, Human Rights Act and Employment Legislation, London (1day)
Società per il diritto delle relazioni industriali, lo Statuto sui Diritti Umani e il diritto del lavoro, Londra (1 giorno)

2000 Employment Law Training, Human Rights Act, Morgan and Cole Solicitors, Oxford (half day)
Aggiornamento sul diritto del lavoro, Lo Statuto sui Diritti Umani, Studio Legale Morgan and Cole, Oxford (mezza giornata)

2000 Employment Law Training, Part-Time Workers and Fixed Term Contracts Workshop, Morgan and Cole Solicitors, Oxford
Aggiornamento sul diritto del lavoro, Lavoratori part-time e contratti a termine, seminario, Studio legale Morgan and Cole, Oxford (mezza giornata)

1999 Employment Law Training , Parental and Maternity Leave Workshop, Morgan and Cole Solicitors, Oxford (half day)
Aggiornamento sul diritto del lavoro, seminario sui congedi parentali e per maternità Studio legale Morgan e Cole, Oxford (mezza giornata)

1998 Training for investigators under the Policy and Procedure for Harassment and Bullying , Oxford Brookes University (1 day)
Formazione per lo svolgimento della funzione di investigatore ai sensi del regolamento e procedura contro le molestie e l'abuso di potereOxford Brookes University (1giorno)

1997 Equal Opportunities in the University Curriculum, Oxford Brookes University (2 days)
Pari opportunità e il curriculum universitario, Oxford Brookes University (2 giorni)

1997 Training on Policy and Procedure to Deal with Harassment and Bullying, Oxford Brookes University (1 day)
Corso di formazione sul regolamento e procedura contro le molestie e l'abuso di potere Oxford Brookes University (1giorno)

1996 Legislation and Practice of Equal Opportunities, Oxford Brookes University (1 day)
Pari opportunità: legislazione e prassi Oxford Brookes University (1 giorno)

1995 Selection and Recruitment, Oxford Brookes (2 days)
Selezione e assunzione del personale Oxford Brookes University (2 giorni)

1990 Training course for Tutor Counsellors, Department for Continuing Education University of Newcastle upon Tyne (6 months part-time)
Formazione per Tutor Counsellor, Dipartimento for Contunuing Education (università per gli adulti) Università di Newcastle upon Tyne (6 mesi part-time)

Employment and appointments:
Occupazione e nomine

2000 Appointed Research Fellow and Coordinator of the Women's/Gender Research Forum (part-time)
Nominata Research Fellow e Coordinatrice del Forum per la ricerca sulle donne e il genere
Competenze:
•attività di ricerca e didattica
•leadership nella pianificazione, coordinamento e attuazione di progetti di ricerca
•ottenere finanziamenti esterni per la ricerca
•programmazione e coordinazione di seminari, conferenze e iniziative di formazione informatica a supporto della ricerca;
•gestione e rendicontazione bilancio fondi di ricerca
•gestione supporto amministrativo

1998 Appointed Head of Equal Oppotunities (part-time)
Nominata Direttrice del gruppo di lavoro e ricerca sulle pari opportunità
Competenze:
•leadership nella promozione e gestione di progetti e azioni positive a favore delle pari opportunità
•attività di consulenza interna all'università per la formulazione e l'attuazione di politiche e regolamenti per le pari opportunità
•organizzazione e coordinamento di corsi di formazione per le pari opportunità per lo staff dell'università
•partecipazione alle commissioni per la promozione del personale docente
•organizzazione e supervisione di gruppi interdisciplinari di lavoro per l'attuazione di progetti e redazione di regolamenti interni per le pari opportunità
•risoluzione di contenziosi tra membri dello staff e/o studenti per questioni attinenti alle pari opportunità
•monitoraggio applicazione regolamenti per le pari opportunità
•formulazione del piano strategico annuale per la promozione e attuazione delle pari opportunità all'interno dell'università
•responsabile per la gestione e rendicontazione del bilancio per le pari opportunità (60,000 sterline all'anno)

May 1996 European Commission Jean Monnet to develop and teach a module on Women's Employment in Europe at Oxford Brookes University
Fondi ottenuti dalla Commissione europea nell'ambito del programma Jean Monnet per la programmazione e l' insegnamento di un corso sull' occupazione femminile a Oxford Brookes University

September 1995-August 1996 Maternity Leave
(During maternity leave I kept in touch with the university and made a succesfull bid to the EU commssion to obtain Jean Monnet funds to create a new module and I also made a successful bid to the university startegic research fund to develop the Women's Gender/Research Forum)
Congedo per maternità
(Durante il congedo per maternità ho mantenuto I contatti con l' università e ho partecipato a un bando della Commssione europea nell' ambito del programma Jean Monnet per ottenere dei fondi per la creazione di un nuovo corso di studi sull'occupazione femminile. Ho inoltre partecipato ad un concorso interno all'università per ottenere dei fondi per sviluppare il Women's/Gender Research Forum. Entrambi I progetti sono stati finanziati.)

February 1995 Appointed as a member of the Equal Opportunities Action Group by the Vice-Chancellor of Oxford Brookes University
Nominata dal rettore dell'università di Oxford Brookes membro del gruppo di lavoro e ricerca sulle pari opportunità
competenze:
•svolgimento ricerche d'azione per studiare problematiche relative alle pari opportunità
•fornire pareri e formulare raccomandazioni sul contenuto di regolamenti e procedure per l'attuazione delle pari opportunità all'interno dell'università
•formulare proposte per il miglioramento dei servizi per l' infanzia per I dipendenti e gli studenti dell' università
• parteciapzione a varie commssioni universitarie per promuovere il mainstreaming delle pari opportunità
•preparazione di relazioni di valutazione dello stato di attuazione delle pari opportunità all'interno dell'università

September1992 December 1999 Senior Lecturer in Italian Business **(1992-1998 full-time, 1998-1999 part-time),** Degree in Languages for Business, School of Languages, Oxford Brookes University
Docente in Italian Business, corso di laurea in lingue applicate all'economia e commercio, Facoltà di Lingue, Oxford Brookes University
Competenze:
•insegnamento dei seguenti corsi: introduzione al diritto societario italiano e all' organizzazione delle imprese (Business Organisation in Italy,responsabile del corso) L'ambiente del Business in Europa (Business Environment in Europe), lezioni sulla legislazione sociale europea e nozionoi sulla disciplina del diritto del lavoro italiano con particolare riferimento alla parità di trattamento tra il lavoratore e la lavoratrice Introduzione alla politica e società italiana (Introduction to Italian politics and society,responsabile del corso)
•supervisione tesi di laurea
•organizzazione di stage per gli studenti presso imprese italiane (1992-1995)
•organizzazione di seminari per gli studenti con imprenditori e professionisti italiani
•attività di ricerca sulla legislazione contro la discriminazione e parità di trattamento in Italia e in Europa

July 1990- 1997 Honary Consular Agent, Newcastle upon Tyne, appointed by the Italian Foreign Office
Agente Consolare Onorario per Newcastle upon Tyne, nominata dal Ministero Italiano degli Esteri
Competenze:
•svolgimento funzioni giuridico-amministrative
•pubbliche relazioni
•promozione attività per la diffusione della cultura e della lingua italiana

1989-1992 Tutor Counsellor responsable for coordinating the department programme on European Cultural Studies and Languages, Department for Continuing Education University of Newcastle upon Tyne (part-time)
Tutor Counsellor responsabile per la coordinazione del programma di studi culturali europei edi lingue, Dipartimento for Contunuing Education (università per gli adulti) Università di Newcastle upon Tyne (part-time)
Competenze:
•programmazione e coordinazione di corsi, inclusi corsi intensivi residenziali
•contributo alla preparazione del materiale informativo per gli studenti sulle attività del dipartimento
•contribuire al controllo della qualità attraverso iniziative di formazione e di supporto alla didattica
•svolgimento attività didattica

1987-1989 Teaching evening classes on aspects of Italian contemporary society and politics and Italian language Department for Continuing Education University of Newcastle upon Tyne (part-time)
Insegnamento classi serali su aspetti della politica e della società contemporanea italiana Dipartimento for Contuning Education (università per gli adulti) Università di Newcastle upon Tyne (part-time

1987-March 1989 Articled Clerk, Pearson and Caulfield Solicitors, 1 Newgate Street, Newcastle upon Tyne (full-time)
Praticante Studio Legale Pearson and Caulfield (tempo pieno)

September 1983-August 1984 Articled Clerk, Studio Legale Pastori, Corso di Porta Romana n.6, Milano, Italy (full-time)
Praticante Studio Legale Pastori (tempo pieno)

Committees membership
Membro delle seguenti commissioni

Joint Staff Committee
Commissione mista per il personale (1997-2000)

University Research and Consultancy Committee (1997-98)
Commissione universitaria per la ricerca e l'attività di consulenza

Equal Opportunities Action Group (Head)
Gruppo di lavoro e di ricerca per le pari opportunità (Direttrice)

University Childcare Advisory Group
Consiglio per I servizi all'infanzia dell'università

Women's/Gender Research Forum (Coordinator)
Forum per la ricerca sulle donne e sul genere (Coordinatrice)

School of Languages Research Committee (1993-97)
Commissione per la ricerca della facoltà di lingue

External Committees Membership
Membro delle seguenti commissioni esterne all'università

Representing Oxford Brookes on the Oxfordshire Employers Equality Network
Rappresentante della Oxford Brookes University nel Network dei datori di lavoro per la promozione della parità razziale nell'occupazione, nella contea dell'Oxfordshire

Representing Oxford Brookes Oxfordshire Partnership to Combat Racial Discrimination
Rappresentante della Università di Oxford Brookes nella Partnership per combattere la discriminazione razziale nella contea dell'Oxfordshire

Founder member of the The Oxford Women's Studies Network
Membro fondatore dell'Oxford Network per gli studi sulle donne

Research funds awarded
Fondi di ricerca ottenuti

Development Research Fund Oxford Brookes University **1993**: to undertake a study on the impact of EU equal opportunity policies in four European Countries (£ 40,000)
Fondo per lo sviluppo della ricerca Oxford Brookes University 1993: per intraprendere uno studio comparato sull' impatto delle politiche europee per le pari opportunità in quattro paesi Europei (40,000 sterline)

Strategic Research Fund Oxford Brookes University **1996**: to develop the Women's/Gender Research Forum as a research infrastructure to support women's studies at Brookes, (£ 4,000)
Fondo per lo sviluppo strategico della ricerca Oxford Brookes University 1996: per sviluppare un forum di ricerca per promuoveregli studi sulle donne a Oxford Brookes University (4,000 sterline)

Learning and Teaching Committee Oxford Brookes University **1997**: to undertake a research project on behalf of EOAG on Assessment in a Multicultural Teaching Environment (£ 5,000)
Commissione per la didattica Oxford Brookes University 1997: per lo svolgimento di un progetto di ricerca nell'ambito delle attività del gruppo di lavoro per le pari opportunità sulla valutazione degli studenti in un ambiente di insegnamento multiculturale (5,000 sterline)

Non Formula Funding Oxford Brookes University **1997**: to support the strategic development of studies on women' s integration in the European Labour Market (£ 28, 000)
Fondi di ricerca Oxford Brookes University 1997: per lo sviluppo di studi sull' integrazione femminile nel mercato del lavoro europeo (28,000 sterline)

External funds awarded;
Fondi ottenuti da organizzazioni esterne all'università

EU Commission Jean Monnet fund **1996-1999**: to develop and teach a module on Women's Employment in Europe (£ 6,000)
Commissione Europea Fondo Jean Monnet 1996-1999: per la preparazione e l'insegnamento di un modulo sull' occupazione femminile in Europa

Economic and Social Research Council **1999-2000**: to run a seminar series by the Oxford Women's Studies Network on Women, Work and Trade Unions (£15,000)
Consiglio per la ricerca economica e sociale 1999-2000: per realizzare una serie di seminari sul tema Donne, Lavoro e Sindacati (15,000 sterline)

EU Medium Term Action Programme to Promote Equality of Opportunities between Men and Women **2000-2001**, A Comparative Study on the Use of Flexible Working Arrangements to Reconcile family and Work in the county of Oxfordshire and in the Province of Bologna, with the Provincia di Bologna Italy (project-coordinator) and the National Research and Development Centre for Welfare and Health, Finland
Unione europea programma d'azione a medio termine per la promozione delle pari opportunità tra uomini e donne2000-2001, studio comparato sull' uso di forme occupazionali flessibili per la riconciliazione famiglia e lavoro nella contea dell' Oxfordshire e della Provincia di Bologna, in collaborazione con la Provincia di Bologna (coordinatore del progetto)e con il centro nazionale per la ricerca e lo sviluppo del welfare e la salute in Finlandia (23,000 Euro)

Academic Publications
Pubblicazioni accademiche

• Doherty L., Manfredi S., (forthcoming, *di prossima pubblicazione* ***2001,***)Women's Employment in Italian and UK Hotels *(L'occupazione femminile nel settore alberghiero in Italia e nel Regno Unito),* International Journal of Hospitality Management, Pergamon Press

• Doherty L., Manfredi S., (**2000**)Comparing Two National Contexts: Italy and the UK in Family-Friendly Policy and Practices at Work *(Politiche e prassi nell'organizzazione del lavoro a sostegno della famiglia, due contesti nazionali a confronto: l'Italia e il Regno Unito),* Economic and Social Research Council Seminar Series *(serie di seminari Consiglio per la Ricerca Economica e Sociale),* ISBN 0-9535692-4-1, published by Oxford Brookes University Business School

• Doherty L., S.Manfredi, Rollin H., (**2000**) European and UK Perspectives on the Family-Friendly Workplace *(Prospettive Europee e nazionali su forme di organizzazione del lavoro a supporto della famiglia),* book chapter in Women and the City: Visibility and Voices in Urban Spaces,*(capitolo nel libro Le donne e la città: visibilità e voci negli spazi urbani)* ISBN 0-333-77485 Palgrave, London

• Ledwith S., Manfredi S. (**2000**), Balancing Gender in Higher Education: the Case of a 'New' UK University,*(Equilibrio di genere nell'istruzione universitaria: il caso di una 'nuova università' nel Regno Unito)* European Journal of Women Studies, Vol 7 Issue 1, pp7-33, ISNN 1350-5068

• Manfredi S. (**1998**), A critical Overview of the Impact of the European Sex Equality Legislation on Women's Employment *(Una visione critica sull' impatto della legislazione europea sull'uguaglianza sessuale sull' occupazione femminile),* Journal of the International Forum for Women, Vol.3-4, pp 68-77 ISSN 1230-94-27, University of Warsaw

• L. Doherty,S.Manfredi, H.Rollin, (**1998**) From Europe to Oxford: Family-Friendly Practice in the Workplace *(Dall' Europa ad Oxford: prassi a sostegno della famiglia nell'organizzazione del lavoro),* published by Women's Gender Research Forum, Oxford Brookes University pp.35

• L.Ledwith, S.Manfredi, C.Wildish (**1998**) Groupwork Assessment in a Multicultural Teaching Environment *(Valuatzione del lavoro di gruppo in un ambiente di insegnamento multiculturale),* study report published by Learning and Teaching Committee and the Equal Opportunities Action Group, Oxford Brookes University, pp.40

• Burrel J., Manfredi S., Price L., Rollin H. (**1997**), Equal Opportunities for women employees in the hospitality industry in France, Italy, Spain and the UK *(Pari opportunità per le donne occupate nel settore alberghiero in Francia, Italia, Spagna e nel Regno Unito),* International Journal of Hospitality Management, Vol 16, No.2 pp 1-36 ISSN 02784319, Pergamon Press

• Manfredi S. (**1996**), Women Entrepreneurs: the Italian Experience *(Donne imprenditrici: l'esperienza italiana),* Journal of the International Forum for Women, 1996 Vol.2/3 pp 79-86, ISSN 1230-94-27, University of Warsaw

• S. Manfredi, L. Oriolo (**1993**) Legal and Commercial Italian, *(Italiano legale e commerciale)* CIS Publishers Melbourne Australia

Other Publications
Altre pubblicazioni

- Manfredi S. **(1994)** Is it easier to be a working mother in Italy or in UK? A comparative perspective between Italy and Great Britain, *(E' più facile essere una madre lavoratrice in Italia o in Gran Bretagn? Una prospettiva comparata tra l' Italia e la Gran Bretagna),* The Italian Messenger, monthly bilingual publication on Italian current affairs, published by the Education Department of the Italian Consulate in Manchester

- Manfredi S. **(1992)** To general Garibaldi from the friends of Italian freedom on Tyneside *(Al Generale Garibaldi da tutti gli amici del Tyneside per un' Italia libera),* Tuttitalia, Association for Language Learning Journal, pag.37, No.5, June 1992

- Manfredi S. (1991)Italian Women in the 19990s *(Le donne italiane negli anni 90)* Tuttitalia, Association for Language Learning Journal, pag.35, No 4, December 1991

- Manfredi S.(1989) Italian Women and the Legal System *(Le donne e il sistema legale italiano)* ATI (Association Teachers of Italian) Journal pag.36, No. 55, Spring 1989

Conference Papers
Relazioni presentate a conferenze nazionali e intrenazionali

Simonetta Manfredi Quotas for Women? The Status of the European Legislation *(Quote per le donne? Lo stato della legislazione europea)* Forth seminar of the series funded by the Economic and Social Research Council on Women, Work and Trade Unions, organised by the Oxford Women's Studies Network *(Quarto seminario della serie Donne, Lavoro e Sindacati, finanziato dal Consiglio per la ricerca economica e sociale, organizzato dall'Oxford Network di studi sulle donne)***Harris Manchester College, Oxford University September 29-30 2000**

Simonetta Manfredi and Valeria Maione Women in Academia in Italy and the UK: the Tale of Two Universities *(Donne accademiche in Italia e nel Regno Unito: la storia di due università),* 2nd European Conference on Gender Equality in Higher Education *(seconda conferenza europea sull' uguaglianza di genere nell' istruzione universitaria),* **Swiss Federal Institute of Technology in Zurich, Switzerland September 12-15 2000**

Simonetta Manfredi The Role of Higher Education to Promote Racial Euqlity *(il ruolo dell'istruzione universitaria nella promozione della parità razziale),* Racial Equality Conference, organised by the Oxfordshire Racial Equality Council *(conferenza sulla parità razziale organizzata dal Consiglio per la parità razziale di Oxford),* **Oxford February 17 2000**

Liz Doherty and Simonetta Manfredi, Comparing two National Contexts: Italy and the UK, Family-Friendly Policies and Practices at Work *(Politiche e prassi nell'organizzazione del lavoro a sostegno della famiglia. Una comparazione tra due contesti nazionali: l'Italia e il Regno Unito),* First seminar of a series funded by the Economic and Social Research Council on Women, Work and Trade Unions and organised by the Oxford Women's Studies Network *(Primo seminario della serie Donne, Lavoro e Sindacati, finanziato dal Consiglio per la ricerca economica e sociale, organizzato dall' Oxford Network per gli studi sulle donne)* **Oxford Brookes University, September 13-14 1999**

Simonetta Manfredi, The Evolution of Women's Rights in Italy-Protection, equality and Positive Action *(L' evoluzione dei diritti delle donne in Italia: protezione, parità e azioni positive),* National/International Perspectives on Women's Rights Seminar, Women's/Gender Research Forum *(Seminario sulle prospettive nazionali ed internazionali sui diritti delle donne, Forum per la ricerca sulle donne e il genere)* **Oxford Brookes University, July 2 1999**

Simonetta Manfredi, The Evolution of the Italian Legislation on Maternity Rights from 1902 until the Present Day *(L' evoluzione della legislazione italiana sui diritti per la maternità dal 1902 fino ad oggi),* Women in Italian Literature, Culture and Society, Conference *(Conferenza sulle donne nella letteratura, cultura e società italiana),* **February 20 1999, University of Leeds**

Simonetta Manfredi, The experience of Senior Women in a 'New' UK University *(L' esperienza delle donne managers in una "nuova" università del Regno Unito),* First European Conference on Gender Equality in Higher Education *(Prima Conferenza Europea sull' uguaglianza di genere nell' istruzione universitaria),* **August 30-September 2 1998, University of Helsinki, Finland**

Simonetta Manferdi, Women, Work and Equality Issues in an Integrated Europe *(Donne, lavoro e problematiche sulla parità in un'europa integrata),* Women's Sudies Network Conference *(Conferenza del network sugli studi sulle donne),* **University of Hull, July 14-16 1998**

Simonetta Manfredi, The Impact of European Sex Equality Legislation on Women's Employment *(L' impatto della legislazione europea sulla parità sessuale sull'occupazione femminile),* European Integration, Labour Market and Women, International Conference *(Conferenza internazionale sull' integrazione europea, mercato del lavoro e le donne),* **School of Economics, University of Warsaw, May 14-15 1998**

Liz Doherty, Simonetta Manfredi, Hilary Rollin, From Europe to Oxford: Family-Friendly Practice in the Workplace *(Dall' Europa ad Oxford: prassi a sostegno della famiglia nell'organizzazione del lavoro),* Women and the City conference, Oxford Women's Studies Network *(Le donne e la città, Oxford network per gli studi sulle donne),* **Oxford Brookes University, September 10 1997**

Simonetta Manfredi and Kate Purcell, Equal Opportunities in a De-Regulated Labour Market: the Case of the UK,*(Pari opportunità in un mercato del lavoro de-regolamentato: il caso del Regno Unito),* European Conference on Equal Opportunities (*Conferenza europea sulle pari opportunità*), **Amministrazione Provinciale di Genova, Italy February 27-28 1997**

Simonetta Manfredi, A Comparison of Maternity Rights in Italy and the UK *(Diritti per la maternità a confronto in Italia e Gran Bretagna),* International Conference on The Family on the Eve of the Year 2000 *(Conferenza internazionale sulla famiglia alle soglie del 2000),* **University of Parma, Italy 2 days (due giorni) 1994**

Seminars
Seminari tenuti

• **1998** Women in the Italian Contemporary Society, Italian Cultural Institute, London
Donne nella società italiana contemporanea, Istituto italiano di cultura, Londra

• **1997** The contribution of the EU towards the advancement of women's rights, Dept. Social Policy, University of Newcastle upon Tyne
Il contributo dell'Unione europea per l'avanzamento dei diritti delle donne Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Newcastle upon Tyne

• **1996** Women' s rights in Italy: a European Perspective Association for Language Learning Annual Conference, Oxford University
I diritti delle donne in Italia in una prospettiva europea, Conferenza annuale dell'associazione per l'apprendimento delle lingue, Università di Oxford

• **1995** The role of the Judiciary in the latest Italian political crisis, Italian Cultural Association Filef, London
Il ruolo della magistratura nella recente crisi politica italiana, Associazione culturale italiana Filef, Londra

• **1994** The Italian law on abortion and the demographic problem, Dept. of Social Policy, University Newcastle upon Tyne
La legge italiana sull' aborto e il problema demografico. Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Newcastle upon Tyne

• **1994** The 1994 Italian political elections seen by the British press, Faculty Political Sciences, University of Genova, Italy
Le elezioni politiche italiane del 1994 viste dalla stampa Britannica, facoltà di Scienze Politiche Università di Genova

• **1993** Is abortion in Italy still an issue fifteen years after its legalisation? Department of Social Policy, University of Newcastle upon Tyne
L'aborto in Italia è tutt'ora in discussione dopo quindici anni dall' entrata in vigore della legge? Dipartimento di Scienze Sociali, Università di Newcastle upon Tyne

• **1993** The role of women in the Italian economy in the 1990s, a one day seminar on aspects of the Italian Economy organised by the European Union of Women, North Wales Branch, St.Asaph, Clwyd, Wales
Il ruolo delle donne nell'economia italiana degli anni 90, seminario di una giornata su vari aspetti dell' economia italiana, organizzato dall' Unione europea delle donne, Sezione del Galles del Nord

Conferences Organised
Conferenze organizzate

The Labour Government Gender Agenda, (with the partecipation of the Minister for Women Joan Ruddock MP), **Women's/Gender Research Forum, Oxford Brookes University, July 2 1998**
Il manifesto di genere del governo laburista,(con la partecipazione del ministro per le donne On. Joan Ruddock), Forum per la ricerca sulle donne e il genere, Oxford Brookes University, 2 luglio 1998

National/International Perspective on Women's Rights, **Women's/Gender Research Forum jointly with the Centre for Legal Research and Policy Studies, Oxford Brookes University,July 2 1999**
Seminario sulle prospettive nazionali ed internazionali sui diritti delle donne, Forum per la ricerca sulle donne e il genere in collaborazione con il Centro per la ricerca giuridica e gli studi politici Oxford Brookes University, 2 luglio 1999

Family-Friendly Policies and Practices at Work, in collaboration with Liz Doherty, First seminar of a series funded by the Economic and Social Research Council on Women, Work and Trade Unions and organised by the **Oxford Women's Studies Network, Oxford Brookes University, September 13-14 1999**
Politiche e prassi nell'organizzazione del lavoro a sostegno della famiglia, primo seminario della serie Donne, Lavoro e Sindacati, finanziato dal Consiglio per la ricerca economica e sociale, organizzato dall' Oxford Network per gli studi sulle donne Oxford Brookes University, 13-14 Settembre 1999

Promoting Diversity in Higher Education, **Equal Opportunities Action Group, Oxford Brookes, September September 17 1999**
La Promozione della diversità nell' istruzione universitaria, Gruppo di studio e lavoro sulle pari opportunità

Consultancy work
Lavoro di consulenza

2000 Equal Opportunities and the University Curriculum, South Bank University, London
Pari opportunità nel curriculum universitario, South Bank University, Londra

1998 Creating a Diverse Workforce, Unipart Ltd. Oxford
La valorizzazione della diversità nella gestione del personale, Unipart Limited Oxford

1994 National Law Tutors: planning and teaching of a short intensive course (1 day) of introduction to the Italian Legal System. This course was held at the Regents College in London
Associazione nazionale insegnanti di diritto: programmazione e insegnamento di un breve corso intensivo (1 giorno) di introduzione al sistema giuridico italiano. Il corso si è tenuto al Regent College di Londra.

1994 Summer School for Austrian Lawyers: An Introduction to Italian Company Law (1 day), Oxford Brookes University
Scuola estiva per giuristi austriaci: introduzione al diritto societario italiano, Oxford Brookes University

1994 Italian Consulate in Manchester: Seminar on The main aspects of Italian Company Law, Italian Business Forum
Consolato italiano di Manchester: seminario sui principali aspetti del diritto societario italiano, Forum italiano per il business

1993 The new emergency proceedings in the Italian Code of Civil Proceedings, British Italian Law Association, Law Society, London
Le nuove procedure di emergenza nel codice civile italiano, associazione giuridica italo-britannica, Ordine degli avvocati, Londra

1990-1992 British Italian Law Association: planning and teaching of a series of courses on aspects of Italian Civil Law (property, contract and commercial law) for British lawyers. Each course lasted 3 months. Three courses were held at the Italian Institute in London in 1991/1992 and one course was held at the Italian Consulate in Manchester in 1991
Associazione giuridica italo-britannica: programmazione e insegnamento di una serie di corsi su aspetti del diritto civile italiano (proprietà, contratti e diritto commerciale) per I giuristi britannici. Ogni corso è durato 3 mesi. Tre corsi si sono tenuti presso l' istituto italiano di cultura di Londra tra il 1991/92 e un corso si è tenuto presso il consolato italiano di Manchester nel 1991

Other Activities related to research and teaching
Altre attività collegate all' insegnamento e alla ricerca

• **1996** Inveted to take part in a radio programme broadcasted by BBC Radio Oxford on women's employment and equal opportunities
Invitata a partecipare ad un atrasmissione radiofonica trasmessa dalla BBC Oxford sulla occupazione delle donne e le pari opportunità

• **1993** Invited to present the book Legal and Commercial Italian at the Italian Cultural Institute in Edinburgh
Invitata a presentare il libro di italiano legale e commerciale all' istituto italiano di cultura di Edimburgo

• **1992** Invited to take part in a radio programme broadcasted by BBC Radio Bedford on women, family and employment in Italy
Invitata a partecipare ad un programma radiofonico trasmesso dalla BBC di Bedford sulle donne, la famiglia e l' occupazione in Italia

• **1992** Invited to present the book Legal and Commercial Italian at the Italian Australian Lawyers Association in Sidney, Australia
Invitata a presentare il libro di italiano legale e commerciale all'associazione di giuristi italo-australiani di Sidney, Australia

• **1990** Invited to take part in a television programme broadcasted by ITV "Women in the 1990s" on maternity rights across EU countries
Invitata a partecipare ad un programma televisivo trasmesso da ITV dal titolo donne negli anni 90, sui diritti per la maternità nei vari paesi della Comunità europea

Curriculum vitae di Maria Elisa Di Pietro

Dati personali

Nome e cognome: Maria Elisa Di Pietro.

Luogo e data di nascita:

Stato Civile: libera.

Residenza:

Attuale Sede di Lavoro:

Formazione - Studi

1983-84 Consegue il Diploma di Maturità Scientifica nell'anno scolastico 1983/84, presso il Liceo Scientifico E. Fermi, a Bologna.

1985 Consegue il Diploma di Dattilografia, presso la *"Speed Writing School"* di Bologna.

1988-89 Consegue l'attestato di qualifica professionale di Consigliere di Parità, dopo aver frequentato il corso di formazione professionale n. 630 per *"Consigliere di Parità"*, gestito dal Comune e dalla Provincia di Bologna e finanziato dal F.S.E..

2000 Laureanda in Giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna. Ha completato gli esami nell'aprile 2000, (media 29/30; Diritto del Lavoro 30 e lode).
Sta aggiornando il testo della tesi in Diritto del Lavoro (Relatore: Prof. Luigi Montuschi), dal titolo*"Il Consigliere di Parità"*, integrando le innovazioni apportate alla l. n. 125/91 dal d.lgs. n. 196/2000.
Nello svolgimento é ricostruita e commentata la figura giuridica del consigliere di parità attraverso l'analisi delle funzioni, degli strumenti e delle risorse disponibili, con particolare riguardo alla tutela giudiziale, evidenziando le innovazioni introdotte dal decreto legislativo e l'esperienza maturata come Consigliere di Parità Istituzionale.
Per la difficoltà di conciliare gli impegni e l'orario di lavoro con la necessità di rendersi disponibile, comportata dall'esercizio delle funzioni di consigliere di parità, la discussione della tesi é programmata per la Sessione III, 2001, A.A. 1999/2000.

Lingue straniere

Conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, applicata ad esperienze di lavoro.

Ha frequentato i corsi di lingua francese (liv. A e B) presso il Centro Interfacoltà di Linguistica Teorica e Applicata dell'Università di Bologna.

Nel corso dell'attività di Consigliere di parità ha prestato ascolto, assistenza e consiglio relativamente a diversi casi individuali e svolto le relative segnalazioni alle colleghe territorialmente competenti, anche per facilitare la soluzione di presunte ipotesi di discriminazione collettiva, instaurando un rapporto di costruttiva collaborazione anche per l'individuazione di casi-scuola e di buone prassi.

Ha partecipato alle riunioni indette annualmente dal Comitato Nazionale per le Pari Opportunità, per favorire gli incontri tra i consiglieri e le consigliere di parità nominate sul territorio nazionale e costituire reti e gruppi di lavoro. Più recentemente ha partecipato al gruppo di *lavoro "Le azioni in giudizio"*, in occasione del convegno *"Il consigliere di parità: ruolo e poteri"* (Roma, 30-31 marzo, 1999) e presentando la relazione finale (indicata infra, v. Articoli e pubblicazioni).

Con delibera della Giunta Provinciale n. 25, del 7 febbraio 2000, istitutiva della Commissione Provinciale Tripartita di cui all'art. 9, comma 4, L. R. 27 luglio 1998, n. 25, é stata inserita tra i componenti di detta commissione in qualità di consigliere di parità provinciale supplente, designato ai sensi della l. 125/91.

1996-97 Incarico di collaborazione professionale in qualità di docente per il progetto relativo al Corso di Formazione professionale *"Corso F.S.E. 1996 n. 731 Obiettivo 3, Asse 4, Subasse 2"*, presso l'Istituto Omnicomprensivo Gallaratese, a Milano. Argomenti: *"Donne, Lavoro e Qualità della Vita"*, *"Dal Femminismo alle pari opportunità"*, *"Bioetica e tecniche di procreazione assistita"*.

1998-1999 Incarico di collaborazione professionale per ricerca e docenza per il progetto NOW 0451/E2/N/M - *"Consigliere di Parità + RE.T.E.FIC."*, Asse B. Argomento della ricerca e della docenza *"Donne, Bioetica e Nuove Tecnologie"*. I contenuti della sono stati pubblicati e divulgati (in italiano, inglese e spagnolo) al convegno internazionale *"European Equality Agent: una professione oltre il 2000"*, Roma, 13 dicembre 1999 e alla *Conferenza delle Donne* , Napoli, gennaio 2000.

2000 Promuove e partecipa ad incontri informativi e formativi, rivolti a lavoratori e lavoratrici di aziende pubbliche e private e delegati sindacali sindacali, per la spiegazione e la divulgazione dei contenuti e dello stato di applicazione della l. n. 53/2000, sia in relazione alla l. n. 125/91 riformata, che alle nuove norme sulla salute e sicurezza di lavoratori e lavoratrici nei luoghi di lavoro (d.lgs. n. 626/94; d.lgs. n. 645/96 e decreti interministeriali emanandi).

Partecipa come docente e predispone il materiale didattico e informativo dedicato alle Giornate seminariali di Bioetica: *"Bioetica, Ambiente e Nuove Tecnologie. Educare alla bioetica in una prospettiva di genere"*, organizzate a cura del Provveditorato agli studi e dell'Assessorato alla Cultura, Università, Pari Opporunità di Forlì-Cesena, e tenute a Cesena e Forlì dal 20 novembre al 18 dicembre 2000.

Esperienze di lavoro

1985-1986 Svolge prestazioni di lavoro occasionali come archivista, dattilografa e telefonista.

1986 ad oggi Impiegata presso l'ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), dove svolge le seguenti mansioni:

- Segreteria di Direzione (1986-1989);

- Rappresentante del Centro ENEA di Bologna per le pari opportunità (1990-1994).

- Assistente di Direzione del Centro di Bologna: segue e collabora al perfezionamento delle pratiche amministrative (relazioni esterne, trattativa, redazione di delibere e contratti) relative ai contratti di locazione e di servizio delle Sedi del Centro (1989-1990).

- Segreteria Organizzativa di Convegni Internazionali per la promozione di progetti nell'ambito del V Programma Quadro di Ricerca e Sviluppo della CE, per il Progetto Bacino Mediterraneo (1993-1994).

-*Stage* di formazione presso la Sede ENEA di Bruxelles, per il funzionamento e la gestione dei fondi strutturali comunitari (1994).

- Collaborazione alla stesura di relazioni e ricerche in lingua italiana e in lingua inglese, riguardanti Diritto Ambientale, Ecologia e Bioetica, prendendo parte a gruppi di lavoro e convegni internazionali, nell'ambito del Progetto Bacino Mediterraneo (1994-95).

- Assistente del Consigliere di Direzione (Dip. Ambiente) per l'impatto socio-culturale delle biotecnologie e delle tecnolgie ambientali. Svolge ricerche sui temi della bioetica, in particolare sulla bioetica ambientale, femminile e normativa (1995-1999).

- Ricercatrice nel campo della Bioetica, promuove iniziative di ricerca, divulgazione e formazione dedicate alla bioetica, ispirate agli intenti del Protocollo d'intesa tra Ministero della Pubblica Istruzione e il Comitato Naizonale di Bioetica per l'inserimento della bioetica nei *curricula* scolastici (2000).

1991 ad oggi Aderisce all'Associazione Nazionale dei Consiglieri di Parità, che riunisce le operatrici di parità attive ai livelli istituzionale, sindacale e professionale, secondo gli obiettivi della CE. In quest'ambito ha curato la diffusione di informazioni sui temi del Diritto del Lavoro, della parità e delle pari opportunità, partecipando a iniziative promosse da associazioni e sindacati.

1995 ad oggi Consigliere di Parità Provinciale supplente, presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro di Bologna; nominata con Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 4 novembre 1995. Per l'intera durata dell'incarico ha svolto le mansioni di titolare, sia dopo le dimissioni della prima titolare, che in virtù delle successive deleghe formali della nuova titolare, richieste per il compimento di specifici atti relativi alla soluzione di casi individuali.

Articoli

Articoli di Bioetica Ambientale, pubblicati sul settimanale sportivo "Caccia, Pesca e Tiro a Volo", Ed. Greentime, Bologna: *Il valore della biodiversità e il rischio ambientale*, nn. 49/50, 11-31 dicembre 1997, *La funzione ecologica della biodiversità*, n. 20, 21 maggio 1998; *Gestione economica ed ecologica delle risorse*, n. 35, 3 settembre 1998.

Articoli e note informative sul lavoro femminile e le pari opportunità comparsi in notiziari e opuscoli ad uso divulgativo: *"La l. n. 125/91: dalla carta all'attuazione", "Le molestie sessuali sul lavoro", "Il mobbing al femminile ", "La nuova disciplina delle azioni positive", "Il programma-obiettivo di azioni positive".*

Pubblicazioni e Ricerche

M.E. Di Pietro, *Elementi per un'indagine sulle lavoratrici dell'ENEA con riflessioni per una migliore gestione delle risorse femminili*, in *Parità e Differenza*, Ed. Bromurodargento/Ellepi, Bologna, 1992.

V. Damiani, M.E. Di Pietro, *Le origini dell'attuale crisi ecologica: le ragioni storiche e l'evoluzione socio-culturale del rapporto uomo-natura*, in *Per un'etica dell'ambiente, Collectio Bioethica*, n. 9, Ed. ESB-Armando, a cura di S. Privitera, Acireale (CT) - Roma, 1995.

V. Damiani, M.E. Di Pietro, *Verso una bioetica mediteranea*, ENEA - ISB, Bologna-Acireale (CT), 1995.

V. Damiani, M.E. Di Pietro, *Integrare filosofia e scienza per un'interpretazione degli effetti e dei limiti all'uso della tecnica, con riferimento all'area mediterranea*, ENEA-ISB, Bologna, -Acireale, 1996.

V. Damiani, M.E. Di Pietro, *Definizioni preliminari per un approccio di bioetica ambientale*, ENEA - Gruppo Interdisciplinare c/o Centro Studi Filosofici Studio Domenicano, Bologna, 1997.

V. Damiani, M.E. Di Pietro, *Sviluppo Sostenibile. Un principio limite per la scienza, una direttiva per una bioetica globale*, ENEA, Bologna, 1997-1998.

M. E. Di Pietro, *"Bioetica e Donne"*, Dispensa *ad usum studentium*, predisposta per il corso per Consiglieri di parità, Milano, 1997-1998.

M.E. Di Pietro, V. Damiani, *"Donne, Bioetica e Nuove Tecnologie"* , Ancorpari + ISO, Progetto NOW 0451/E2/N/M, UE-Min. Lavoro e Prev. Sociale, (pubblicato in italiano, inglese e spagnolo), Milano, 1999.

M. E. Di Pietro, compilazione voce 'Donne, Bioetica e Nuove Tecnologie, in AA.VV., *Equal Opportunity Agent*, Ancorpari + ISO, UE-Min. Lavoro e Prev. Sociale, Milano, 1999.

M. E. Di Pietro, in Min. del Lavoro e della Prev. Sociale, Comitato Nazionale di Parità e Pari Opportunità nel Lavoro, *"Il consigliere di parità: ruolo e poteri"*, Atti del seminario, Roma, 30-31 marzo, 1999, Centro Fotoriproduzione e stampa Min. Lav., pp. 56-71.

Traduzioni

M. E. Di Pietro, traduzione dall'italiano all'inglese di *"Introduzione alla Bioetica"* e di *"Donne e Tecnologie Riproduttive"*, in M. E. Di Pietro e V. Damiani, *"Women, Bioethics and New Technologies"* (versione inglese), Ancorpari + ISO, Milano, 1999.

M. E. Di Pietro, traduzioni dall'italiano all'inglese, in AA.VV., *Equal Opportunity Agent*, Ancorpari + ISO, UE-Min. Lavoro e Prev. Sociale, Milano, 1999.

M. E. Di Pietro, traduzioni dall'inglese all'italiano:

Rikki Holtmaat, *"Eguaglianza e Individualizzazione dei Diritti"*, Dipartimento *"Donne e Legislazione"*, (titolo originale *"Equality and Individualisation of rights"*) " , Università di Leiden, Norvegia, tradotto in italiano per Ancorpari, Milano, 1999 (*).

Barry Fitzpatrick, *"Neutralizzazione del principio di discriminazione indiretta* (Titolo originale *'The Neutralization of the Principle of Indirect Discrimination?'*), Università dell'Ulster, Facoltà di Legge, tradotto in italiano per Ancorpari, Milano, 1999 (*) .

(*) Relazioni presentate al Convegno *"I confini mobili dell'eguaglianza'. Pari opportunità e azioni positive nell'ordinamento comunitari e negli ordinamenti nazionali"*, organizzato dalla Commissione Nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Comitato Nazionale per la parità e pari opportunità nel lavoro presso il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Firenze, 21-22 Febbraio 1997.

01A5083

DECRETO 23 aprile 2001.

Nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Lecco.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE PARI OPPORTUNITÀ

Vista la legge 10 aprile 1994, n. 125;

Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 196 che prevede la nomina dei consiglieri di parità, su designazione degli organi a tal fine individuati dalle regioni e dalle province, sentite rispettivamente le commissioni regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469;

Visto l'art. 2, comma 2, del succitato decreto che prevede che i consiglieri di parità devono possedere i requisiti di specifica competenza ed esperienza pluriennale in materia di lavoro femminile, di normativa sulle parità e pari opportunità, nonché di mercato del lavoro, comprovati da idonea documentazione;

Visto il verbale di deliberazione della giunta provinciale n. 2640 del 18 gennaio 2001 con il quale la provincia di Lecco designa la prof.ssa Alba Caprile Pasini e la sig.ra Adriana Ventura rispettivamente quali consigliere di parità effettiva e supplente;

Visti i *curricula vitae* della prof.ssa Alba Caprile Pasini e della sig.ra Adriana Ventura, allegati al presente decreto di cui costituiscono parte integrante;

Considerato che le predette designazioni risultano corrispondere ai requisiti stabiliti dal succitato decreto legislativo n. 196/2000 e che risulta acquisito il parere della commissione provinciale unica per le politiche del lavoro;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla nomina delle consigliere di parità effettiva e supplente della provincia di Lecco;

Decreta:

La prof.ssa Alba Caprile Pasini e la sig.ra Adriana Ventura sono nominate rispettivamente consigliera di parità effettiva e supplente della provincia di Lecco.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 aprile 2001

Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
SALVI

Il Ministro
per le pari opportunità
BELLILLO

ALLEGATO

Curriculm vitae

La sottoscritta Alba Pasini Caprile è laureata in materie letterarie presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano (110 e lode); è stata titolare della cattedra di latino e storia presso l'Istituto magistrale «Bertacchi», di Lecco, fino alle dimissioni volontarie (per motivi di salute, poi superati con un intervento cardiochirurgico) nel 1984.

Dopo l'attività scolastica, i suoi interessi si sono gradualmente concentrati sui temi della consapevolezza femminile, della formazione e dell'orientamento al lavoro, delle opportunità lavorative nel settore non profit, dell'integrazione tra Volontariato e Istituzione nelle politiche sociali in ambito locale, di progettualità, comunicazione, coordinamento.

Fa parte della Consulta femminile Città di Lecco (riconosciuta dal consiglio comunale fin dal 1978) con la quale, tra altre iniziative, ha promosso e realizzato:

un corso di orientamento (100 ore) per donne adulte che intendevano rientrare nel mercato del lavoro, corso affidato al gruppo «Retravailler» di Milano;

un esperimento di orientamento per la scuola media (Or.So.: Orientamento Soggettività - in collaborazione col CITE e di durata triennale), rivolto agli adulti di riferimento, oltre che ai ragazzi, e finalizzato a far emergere la trasversalità di genere;

il progetto Lavorovero, poi assunto dal comune di Lecco;

un ampio progetto per attenuare il disagio femminile, «Dall'isolamento alla integrazione», finanziato nella prima triennalità dalla legge 285/1997.

Ha seguito un corso di formazione organizzato dalla regione Lombardia su pari opportunità e azioni positive e nel 1994 è stata nominata consigliera di parità provinciale.

Ha dato la sua collaborazione in qualità di tutor (solo per la parte residenziale, a Roma), a un corso di formazione nazionale (Progetto Now Polis), organizzato nel 1997-1998 dal Centro italiano femminile (associazione in cui ricopre la carica di presidente regionale).

Ha collaborato con incarico di docente per i moduli relativi alle pari opportunità nella realizzazione di tre corsi di formazione professionale:

tecnico sistemi CAD (F.S.E.N. 10659), anno formazione 1998-1999, fondazione ENAIP Lombardia - Lecco;

Domina. La simulazione d'impresa applicata all'import-export a favore dell'occupazione femminile. Anno formativo 1998-1999, Centro formazione prof. «Luigi Clerici» - Merate;

corso di formazione professionale ASA (F.S.E. 25043), promosso dalla fondazione Enaip Lombardia a Morbegno, dal 24 gennaio 2000 al 28 giugno 2000.

Nei sei anni di presidenza regionale del C.I.F. si è occupata di attivare i gruppi comunali e provinciali (sono 70 + 9 in Lombardia), organizzando seminari di formazione per le politiche sociali in ambito locale e per la collaborazione con gli enti pubblici (tra l'altro a Somasca di Lecco, nel maggio 1999). Impegno di formazione è stato dedicato alla progettualità, alla comunicazione interna, alla cultura di pari opportunità.

Recentemente ha approfondito il discorso della formazione professionale, per quanto riguarda la riforma dei fondi strutturali europei, le nuove offerte formative e le nuove strutture di formazione (in due convegni, a Genova e a Roma, con un esperto dell'ISFOL).

Fa parte della commissione pari opportunità della provincia di Lecco, di cui ha insistentemente sollecitato l'istituzione da consigliera di parità, come riferimento per le politiche attive del lavoro femminile (competenza che anni fa non era demandata alla Provincia). All'interno della commissione ha curato l'opuscolo divulgativo: «Donna e lavoro - Diritti - Percorsi - Opportunità». Segue attualmente i due progetti «Buone prassi» e «Identità di genere».

A queste attività e collaborazioni più direttamente collegate con i requisiti previsti, si è accompagnato negli anni un impegno più ampio di animazione culturale e sociale:

organizza dal 1985 l'attività dell'Università degli anziani (promossa dalla FNP - CISL) ed è relatrice ogni anno del corso autunnale di letteratura;

fa parte della fondazione del consiglio del circolo culturale «La Pira» e collabora al foglio di collegamento «L'Agenzia»;

ha seguito per anni l'attività del gruppo Promozione donna di Milano e partecipato ai convegni di Progetto donna (alcuni titoli: Donne e futuro d'Europa; Da donne nella società complessa; Il sommerso e nuovo nella politica delle donne; Storia incompiuta tra memoria e futuro; Il tempo dell'utopia; Donna - uomo: la dimensione creativa del conflitto; Tanti mondi, un solo futuro);

ha tenuto relazioni e organizzato convegni su percorsi, nodi critici, prospettive della questione femminile, pari opportunità nella società (convegni a Brescia e Mantova).

Curriculum vitae di Adriana Ventura

Dati anagrafici: Ventura Adriana, nata a: .... residente a: .... tel. .... Cittadinanza italiana.

Studi e formazione: maturità magistrale.

Esperienza professionale:

dipendente del Ministero del lavoro dall'11 marzo 1978 in qualità di impiegata.

Ho ricoperto i seguenti incarichi:

dal 1° febbraio 1986 reggente della sezione di collocamento di Mandello;

dal 1989 capo servizio collocamento manodopera presso la Scica di Lecco;

dal 1996 addetto ai nuclei di vigilanza presso l'Ispettorato provinciale del lavoro di Como;

dal 1° giugno 2000 assegnata temporaneamente all'area provvedimenti amministrativi adibita al rilascio atti relativi astensione maternità (legge n. 1204 e succ.).

Inoltre, come da documentazione allegata, ho rivestito dal 1992 ad oggi il ruolo di membro supplente consigliere di parità di cui alla legge n. 125/1991.

01A5084

DECRETO 30 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «Etruska», in Cellere.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 2087 del 28 marzo 2001, della Commissione centrale per le cooperative, art. 8 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «Etruska», con sede nel comune di Cellere costituita per rogito notaio Paola Lanzillo in data 16 aprile 1992 repertorio n. 4517, tribunale di Viterbo registro imprese n. 9170, B.U.S.C. posizione n. 1808/259382 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 30 aprile 2001

Il dirigente: BARBATO

01A5085

DECRETO 30 aprile 2001.

Scioglimento della società cooperativa «C.S.P. Cooperativa servizi polivalenti», in Viterbo.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE
DEL LAVORO DI VITERBO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 marzo 1996 col quale la Direzione generale della cooperazione demanda agli U.P.L.M.O. l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita nei confronti della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal comma 1, parte prima, del predetto articolo del codice civile;

Accertata l'assenza del patrimonio da liquidare afferente il menzionato ente cooperativo;

Visto il parere, prot. n. 2087 del 28 marzo 2001, della commissione centrale per le cooperative, art. 8 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971;

Decreta:

La società cooperativa «C.S.P. Cooperativa servizi polivalenti» con sede nel Comune di Viterbo costituita per rogito notaio Furio Giardino in data 23 maggio 1997 repertorio n. 52981, tribunale di Viterbo, registro imprese n. 184965, B.U.S.C. posizione n. 1933/278719 è sciolta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge n. 400 del 17 luglio 1975.

Viterbo, 30 aprile 2001

Il dirigente: BARBATO

01A5086

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 16 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Analysis S.r.l. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, in Todi, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati:

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 6 giugno 2000, dal laboratorio Analysis S.r.l. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Analysis S.r.l. - Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria, ubicato in Todi (Perugia), località Pantalla, nella persona del responsabile Roberto Luneia ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Determinazione degli indici spettrofotometrici U.V.;

determinazione dei composti fenolici totali per via spettrofotometrica;

determinazione del contenuto di alcoli alifatici mediante gascromatografia;

determinazione del numero di perossidi;

determinazione dell'acidità libera mediante titolazione;

determinazione della composizione e del contenuto di steroli mediante gascromatografia;

determinazione della composizione quali-quantitativa in acidi grassi per via grascromatografica.

01A4997

DECRETO 23 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A., in Foggia, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati:

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 9 ottobre 2000, dal laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2,200, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Lachimer - Laboratorio chimico merceologico azienda speciale della C.C.I.A.A. di Foggia, ubicato in Foggia, via Manfredonia km 2,200, nella persona del responsabile dott. Pasquale Scapicchio ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale;

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;

analisi spettrofotometrica nell'ultravioletto;

determinazione del numero di perossidi;

determinazione dell'acidità;

saggio di KREIS.

01A4998

DECRETO 28 marzo 2001.

Autorizzazione al laboratorio Biochimie Lab S.a.s., in Badia a Settimo, ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI - EX DIVISIONE VI

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visti i regolamenti CE della Commissione con i quali, nel quadro delle procedure di cui al citato regolamento n. 2081/92, sono state registrate le D.O.P. e la I.G.P. per gli oli di oliva vergini ed extravergini italiani;

Considerato che gli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P., per poter rivendicare la denominazione registrata, devono possedere le caratteristiche chimico-fisiche stabiliti per ciascuna denominazione, nei relativi disciplinari di produzione approvati dai competenti organi;

Considerato che tali caratteristiche chimico-fisiche degli oli di oliva vergini ed extravergini a denominazione di origine devono essere accertate da laboratori autorizzati;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Vista la richiesta presentata in data 21 aprile 2000, dal laboratorio Biochimie Lab S.a.s., ubicato in Badia a Settimo (Firenze), via del Botteghino n. 22, volta ad ottenere l'autorizzazione ad effettuare analisi chimico-fisiche sugli oli di oliva vergini ed extravergini a D.O.P. o a I.G.P.;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto l'accreditamento per l'effettuazione di singole prove o gruppi di prove da organismo conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Autorizza

il laboratorio Biochimie Lab S.a.s., ubicato in Badia a Settimo (Firenze), via del Botteghino n. 22, nella persona del responsabile dott.ssa Maria Ena ad eseguire analisi ufficiali nel settore oleico per l'intero territorio nazionale.

Le prove di analisi, per le quali il laboratorio è autorizzato, sono indicate nell'allegato elenco che costituisce parte integrante del presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale e la domanda di rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il responsabile del laboratorio sopra identificato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale e lo svolgimento delle prove.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2001

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO

Acidità;
aflatossine totali (B1, B2, G1, G2);
analisi gascromatografica degli esteri metilici degli acidi grassi;
analisi spettrofotometrica nell'UV;
composizione e contenuto di steroli;
contenuto di cere;
eritrodiolo e uvaolo;
numero di alcoli alifatici;
numero di perossidi;
polifenoli;
stigmastadieni;
tenore di solventi alogenati;
tocoferoli;
triacilgliceroli con ECN 42:
trilinoleina.

01A4996

DECRETO 10 maggio 2001.

Disposizioni applicative del regime di aiuto alla trasformazione del lino e della canapa per la produzione di fibre, istituito con regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del lino e della canapa destinati alla produzione di fibre;

Visto il regolamento (CE) n. 245/2001 della Commissione del 5 febbraio 2001, recante modalità di applicazione del citato regolamento (CE) n. 1673/2000;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee;

Visto il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, istitutivo dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), come modificato ed integrato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188;

Ritenuta la necessità di emanare disposizioni di attuazione della richiamata regolamentazione comunitaria relativamente al regime di aiuto alla trasformazione delle paglie di lino e di canapa per la produzione di fibre;

Acquisito il parere della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 19 aprile 2001;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto detta disposizioni applicative del regime di aiuto previsto dal regolamento (CE) n. 1673/2000 del Consiglio del 27 luglio 2000, per la trasformazione di paglie di lino e di canapa prodotte nella Comunità e destinate alla produzione di fibre conformemente alle modalità fissate dal regolamento (CE) n. 245/2001 della commissione del 5 febbraio 2001, di seguito denominato «regolamento», nonché alle modalità previste direttamente dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di seguito denominata AGEA, di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, come modificato dal decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188.

Art. 2.

Soggetti aventi diritto e modalità applicative

1. L'aiuto di cui all'art. 1, previo espletamento dei prescritti controlli ed esclusivamente per le fibre di cui all'art. 7, paragrafi 1 e 2 del «regolamento», nel rispetto delle condizioni previste dal «regolamento» stesso, è concesso a favore:

a) dei primi trasformatori appositamente riconosciuti ai sensi degli articoli 3 e 17 del «regolamento»;

b) dei trasformatori assimilati che abbiano assolto regolarmente agli obblighi ed impegni di cui in particolare all'art. 4 del «regolamento».

2. Ai fini della corresponsione dell'aiuto anche in forma anticipata, gli aventi diritto di cui al comma 1, devono presentare all'AGEA, entro e non oltre il 20 settembre di ciascuna campagna di commercializzazione, apposita domanda secondo le modalità previste in particolare dagli articoli 6, 9 e 10 del «regolamento», nonché secondo le indicazioni emanate dalla stessa AGEA.

3. La modulistica relativa agli adempimenti previsti dal «regolamento» deve essere conforme a quella predisposta dall'AGEA.

Art. 3.

Riconoscimento dei primi trasformatori

1. Il riconoscimento dei primi trasformatori è concesso dalla regione territorialmente competente entro i due mesi successivi a quello della relativa domanda, previo accertamento dei requisiti, impegni e condizioni previsti dall'art. 3 del «regolamento».

2. Il riconoscimento di cui al comma 1, concesso per la campagna 2000/2001, ai sensi dell'art. 3 del regolamento (CEE) n. 619/71, può essere confermato per la campagna 2001/2002, alle condizioni previste dagli articoli 3 e 17 del «regolamento», su specifica domanda presentata entro il 30 giugno 2001.

Art. 4.

Comunicazioni

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 8 e 15 del «regolamento», l'AGEA provvede direttamente ed entro i prescritti termini all'assolvimento degli obblighi di comunicazione ai servizi responsabili della Commissione U.E. ed al Ministero delle politiche agricole e forestali.

Art. 5.

Controlli e sanzioni

1. L'AGEA provvede a svolgere ogni adempimento necessario per assicurare l'esecuzione dei controlli previsti dal «regolamento» ed in particolare di quelli di cui all'art. 13;

2. Salvo che gli specifici fatti costituiscano reato, le sanzioni amministrative previste dall'art. 14 del «regolamento» sono applicate direttamente dall'AGEA.

Roma, 10 maggio 2001

Il Ministro: PECORARO SCANIO

01A5358

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

CONFERENZA UNIFICATA
(ex art. 8 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281)

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province, i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la conferenza Stato-Regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Vista la proposta trasmessa dal Ministero della sanità il 6 marzo 2001;

Considerato che il 4 aprile 2001, in sede tecnica i rappresentanti delle regioni hanno presentato un documento di osservazioni, proponendo di sancire un accordo sul documento in questione, e che tale proposta, condivisa dai rappresentanti delle autonomie locali, è stata accolta dai rappresentanti del Ministero della sanità;

Considerato altresì che in sede tecnica il 18 aprile 2001, sono state concordate ulteriori modifiche al documento, oggetto del presente accordo;

Vista la proposta di accordo trasmessa dal Ministro della sanità con nota del 19 aprile 2001 nella stesura definitiva;

Acquisito l'assenso del governo delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Sancisce l'accordo tra il Ministro della sanità, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province i comuni e le comunità montane, sul documento di iniziative per l'organizzazione della rete dei servizi delle cure palliative, che allegato al presente atto ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente
LOIERO

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario della Conferenza Stato-città e autonomie locali
MAGLIOZZI

ALLEGATO

LINEE GUIDA SULLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ ASSISTENZIALI CONCERNENTI LE CURE PALLIATIVE

PREMESSA

L'obiettivo IV del PSN 1998-2000 (decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998) aveva già previsto tra le priorità del S.S.N. quella del miglioramento dell'assistenza erogata alle persone che affrontano la fase terminale della vita.

Un approfondimento di questa tematica assistenziale potrà aversi nel prossimo P.S.N.

Va comunque ricordato che la consapevolezza, condivisa da stato e regioni, della urgenza di dover affrontare questa problematica ha già portato a:

come approccio generale al trattamento dei malati terminali

l'approvazione del decreto-legge 28 dicembre 1998 n. 450 convertito con modifiche dalla legge 26 febbraio 1999 n. 39 che ha previsto, tra l'altro, l'adozione di un programma nazionale per la realizzazione, in ciascuna regione o provincia autonoma, di una o più strutture dedicate all'assistenza palliativa;

l'approvazione del decreto ministeriale 28 settembre 1999 con il quale è stato adottato il programma nazionale suddetto;

l'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2000 con il quale è stato approvato l'atto di indirizzo e coordinamento recante i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi per i centri residenziali di cure palliative;

l'adozione da parte di tutte le regioni e le province autonome del programma regionale applicativo del programma nazionale comprensivi dei piani per l'integrazione delle strutture residenziali per le cure palliative-hospice con le altre attività di assistenza ai pazienti terminali, nonché dei programmi di comunicazione ai propri cittadini sulla rete integrata dei relativi servizi;

legge n. 12 dell'8 gennaio 2001 «Norme per agevolare l'impiego dei farmaci analgesici oppiacei nella terapia del dolore;

come approccio specifico ai malati terminali per cancro

la previsione contenuta nelle linee guida concernenti la prevenzione, la diagnosi e l'assistenza in oncologia (approvate con apposito accordo sottoscritto tra stato e regioni nella seduta della Conferenza Stato Regioni dell'8 marzo 2001 (rep. atti n. 1179) di specifiche indicazioni sulle cure palliative rivolte ai malati terminali per cancro, in ambito domiciliare, ambulatoriale e presso le strutture residenziali per le cure palliative-hospice, .

come approccio specifico ai malati terminali per AIDS

la previsione contenuta nel Progetto Obiettivo AIDS (approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 2000 a seguito dell'intesa espressa nella seduta dalla Conferenza unificata del 27 maggio 1999 (rep. atti n. 117/CU) di indicazioni sulle cure palliative rivolte ai malati terminali per AIDS presso hospice, nel capitolo più complessivo dedicato agli interventi di tipo domiciliare, ambulatoriale e presso le comunità alloggio e residenze collettive.

Le presenti linee guida esprimono orientamenti applicativi ed integrativi dei sopracitati provvedimenti, condivisi dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dalle autonomie locali.

Definizioni generali

Le cure palliative, secondo la definizione dell'Organizzazione mondiale della sanità, costituiscono una serie di interventi terapeutici ed assistenziali finalizzati alla «cura attiva, totale, di malati la cui malattia di base non risponde più a trattamenti specifici. Fondamentale è il controllo del dolore e degli altri sintomi, e in generale dei problemi psicologici, sociali e spirituali. L'obiettivo delle cure palliative è il raggiungimento della migliore qualità di vita possibile per i malati e le loro famiglie. Molti aspetti dell'approccio palliativo sono applicabili anche più precocemente nel corso della malattia.».

Definizioni specifiche

Mentre per i pazienti terminali affetti da cancro le citate linee guida nazionali per la prevenzione, la diagnosi e l'assistenza in oncologia hanno già provveduto a definire criteri di definizione per la terminalità neoplastica, ai quali si rinvia, per l'insieme delle condizioni che possono avvantaggiarsi di un approccio di tipo palliativo si conviene di attenersi alle seguenti indicazioni.

Le Cure palliative si caratterizzano per:

la globalità dell'intervento terapeutico che, avendo per obiettivo la qualità della vita residua, non si limita al controllo dei sintomi fisici, ma si estende al supporto psicologico, relazionale, sociale e spirituale;

la valorizzazione delle risorse del paziente e della sua famiglia oltre che del tessuto sociale in cui sono inseriti;

la molteplicità delle figure professionali e non professionali che sono coinvolte nel piano di cura;

il pieno rispetto dell'autonomia e dei valori della persona malata;

il pieno inserimento e la forte integrazione nella rete dei servizi sanitari e sociali;

l'intensità dell'assistenza globale che deve essere in grado di dare risposte specifiche, tempestive, efficaci ed adeguate al mutare dei bisogni del malato;

la continuità della cura fino all'ultimo istante di vita;

la qualità delle prestazioni erogate.

Dimensione del problema

Metodologia generale. Per definire le dimensioni del problema e fare una stima del fabbisogno di cure palliative, è necessario definire preliminarmente per quali gruppi di pazienti le cure palliative sono una risposta appropriata.

Per fare questo si possono utilizzare diverse fonti di dati in parte provenienti dalle statistiche correnti, in parte presenti nella letteratura scientifica sull'argomento. Più precisamente, è possibile utilizzare:

la mortalità specifica per causa, per stimare il numero di pazienti che sono deceduti dopo aver attraversato una fase terminale di malattia caratterizzata da una compromissione della qualità di vita.

i risultati di studi prospettici e retrospettivi che hanno stimato la prevalenza dei problemi dei pazienti nei loro ultimi mesi di vita.

i dati di utilizzo dei servizi, in primo luogo, quelli di cure palliative.

Ciascuna delle tre fonti di informazioni presenta alcuni limiti:

La fase terminale di malattia è stata stimata nella sua incidenza e durata solo per i pazienti deceduti con tumore. Gli studi sono stati condotti in Inghilterra e Stati Uniti, e il trasferimento dei risultati in contesti diversi potrebbe non essere appropriato.

La compromissione della qualità di vita durante la fase terminale del paziente oncologico è stata studiata in studi retrospettivi (condotti intervistando il caregiver principale del paziente deceduto) e in studi prospettici (condotti su coorti pazienti seguiti dai servizi). L'approccio retrospettivo permette di studiare campioni rappresentativi dei deceduti per tumore, ma sconta il limite della difficoltà a "ricordare" da parte del caregiver. L'approccio prospettico su coorti di pazienti seguiti dai servizi di cure palliative è più preciso nella valutazione della compromissione della qualità di vita, ma è basato su campioni non rappresentativi dell'insieme dei deceduti.

I dati riferiti all'utilizzo dei servizi scontano il limite dell'impossibilità di includere nella valutazione i bisogni non soddisfatti dai servizi esistenti: si fa riferimento ai pazienti che avrebbero potuto ricevere beneficio da interventi specifici di cure palliative, ma che non sono stati presi in carico in modo appropriato.

TUMORI

Tutte e tre le fonti citate nell'introduzione possono essere utili per stimare il fabbisogno di cure palliative nei pazienti oncologici.

Studi condotti in diversi Paesi sono concordi nello stimare in circa il 90% la percentuale di deceduti per tumore che attraversano una fase terminale di malattia caratterizzata da un andamento progressivo. Gli stessi studi stimano la durata media della fase terminale in circa 90 giorni. Utilizzando questi due parametri e conoscendo il numero dei deceduti per tumore nel proprio territorio, è possibile stimare l'incidenza e la prevalenza di pazienti oncologici che potenzialmente beneficerebbero di interventi palliativi.

ogni 1.000 deceduti per tumore per anno	900 casi incidenti per anno	222 prevalenza puntuale

Nota: casi incidenti: 90% dei deceduti; casi prevalenti: casi incidenti per durata (sopravvivenza media).

Studi prospettici e retrospettivi (in particolare gli studi inglesi su campioni nazionali di deceduti per tumore) concordano nel rilevare nel paziente oncologico una elevata prevalenza di problemi nell'ultimo anno di vita (dolore e altri sintomi, riduzione della funzionalità, distress psicologico, problemi relazionali).

Stime inglesi basate sulla prevalenza dei problemi nell'ultimo anno di vita e sull'utilizzo dei servizi di cure palliative, stimano che tra i deceduti per tumore:

il 25-65% abbia bisogno di interventi di cure palliative più o meno complessi (fornito da diverse tipologie di servizi);

il 15-25% abbia bisogno di ricovero (più o meno lungo) in una struttura tipo hospice.

Complessivamente si può ritenere che il 90% dei deceduti per tumore abbia bisogno di interventi di cure palliative a diverso livello di complessità. Il 15-25% di questi pazienti beneficerebbe di ricoveri in struttura tipo hospice.

AIDS

In Italia dal 1982, anno della prima notifica, al 31 dicembre 2000 sono stati notificati al Centro Operativo AIDS (COA) 47.503 nuovi casi di AIDS (il 78% maschi). Alla stessa data, 31.514 pazienti (66.3%) risultavano deceduti. L'andamento del numero di casi e dei deceduti di AIDS in Italia evidenzia un incremento sino al 1995, seguito da una rapida diminuzione nel 1996 e negli anni successivi. La diminuzione registrata nella mortalità ha comportato il fatto che il numero dei casi prevalenti sia in crescita negli ultimi anni.

	Casi	Deceduti	Casi prevalenti
1994	5.524	4.306	12.915
1995	5.661	4.519	14.270
1996	5.033	4.098	14.784
1997	3.350	2.055	14.036
1998	2.401	953	14.382
1999	2.083	623	15.166
2000	1.426	326	16.315

Nota: i casi prevalenti sono i casi diagnosticati nell'anno in corso e negli anni precedenti "vivi" almeno 1 giorno nell'anno considerato.

Fonte: Istituto superiore di sanità (2001).

La storia naturale dell'AIDS inoltre, è caratterizzata da alternanza di periodi di progressione e di stabilità, spesso inframmezzati da episodi acuti che richiedono terapie specialistiche ed ospedalizzazione. Il bisogno di cure palliative è, quindi, potenzialmente presente durante tutta la durata della malattia AIDS, in particolare nelle fasi di progressione di malattia. Va peraltro ricordato che il cambiamento in atto dei pattern di mortalità per AIDS, potrebbe condizionare la causa finale di morte e, più in generale, il quadro dei bisogni di questi pazienti in fase avanzata e terminale di malattia.

Quello che sappiamo sulla compromissione della qualità di vita in fase avanzata e terminale deriva da studi condotti su coorti di pazienti seguiti da servizi. Mancano studi basati su popolazioni rappresentative dell'insieme dei pazienti. I dati disponibili evidenziano una compromissione crescente di tutte le aree della qualità di vita all'avvicinarsi del decesso, il 90-100% dei pazienti riporta dolore o altri sintomi, distress psicologico (nel 70% dei casi in forma severa). Una quota di pazienti presenta deterioramento cognitivo. Fra questi, la quota che sviluppa encefalopatia richiede un'elevatissima intensità di assistenza ed almeno il 50% dei pazienti ha bisogno di ausili specifici. Rispetto ai pazienti che ricevono generalmente cure palliative nei servizi, questi sono più giovani e spesso con problemi di natura sociale anche molto gravi. Durante la fase terminale di malattia, la prevalenza e l'intensità dei sintomi risulta più elevata rispetto ai pazienti neoplastici in fase terminale.

Nel complesso, l'insieme delle evidenze disponibili suggerisce che interventi di cure palliative siano appropriati per i malati di AIDS, in particolare nelle fasi avanzate e terminali di malattia. È dibattuto se gli interventi debbano essere forniti da servizi specifici per questo tipo di pazienti, o se vada incoraggiata l'integrazione nei servizi esistenti di cure palliative. In ogni caso, gli interventi di cure palliative dovrebbero essere disponibili al bisogno ed in associazione a terapie causali dirette a controllare la malattia e le sue complicanze, a partire dalla diagnosi di AIDS.

PATOLOGIE NON NEOPLASTICHE AD ANDAMENTO PROGRESSIVO

Alcune ricerche hanno esplorato la compromissione delle varie componenti della qualità di vita nell'ultimo anno, prima del decesso per cause non neoplastiche. Nonostante la scarsità delle informazioni,

per almeno tre gruppi di malattie le cure palliative (da sole o associate ad altri interventi) sembrano essere un risposta efficace ai problemi di questi pazienti:

malattie del sistema cardiovascolare;

malattie dell'apparato respiratorio;

malattie del sistema nervoso.

Allo stato attuale, per questi pazienti non è possibile definire con precisione il bisogno teorico di cure palliative, data la scarsità di informazioni relativamente alla fase terminale di malattia e ai problemi che essi affrontano. Anche i dati sull'utilizzo dei servizi sono poco utili dato il piccolo numero di pazienti seguiti da questi.

Studi inglesi ed americani sull'argomento, basati sull'utilizzo dei servizi, stimano che il numero complessivo di pazienti non oncologici che beneficerebbe di interventi di cure palliative interessa 0.5-1 volte il numero di pazienti deceduti per tumore. Quindi ogni 1.000 deceduti all'anno per tumore, possono stimarsi in 500-1000 nuovi pazienti non oncologici (e non AIDS) che potrebbero beneficiare di interventi di cure palliative.

Livelli assistenziali.

Il programma nazionale per la realizzazione di strutture per le cure palliative (decreto ministeriale 28 settembre 1999) nell'all. 1 parte I recita:

«La rete di assistenza dei pazienti terminali è costituita da una aggregazione funzionale ed integrata di servizi distrettuali ed ospedalieri, sanitari e sociali si articola nelle seguenti linee organizzative differenziate e nelle relative strutture dedicate alle cure palliative:

assistenza ambulatoriale;

assistenza domiciliare integrata;

assistenza domiciliare specialistica;

ricovero ospedaliero in regime ordinario o Day hospital;

assistenza residenziale nei centri residenziali di cure palliative-hospice».

Con i provvedimenti di adozione dei programmi regionali applicativi del programma nazionale, comprensivi dei piani per l'integrazione delle strutture residenziali per le cure palliative-hospice con le altre attività di assistenza ai pazienti terminali, nonché dei programmi di comunicazione ai propri cittadini sulla rete integrata dei relativi servizi, le regioni e le province autonome hanno provveduto a definire l'impianto organizzativo della rete della cure palliative nelle proprie realtà.

Per dare concreta operatività a tale rete si conviene che nella fase del suo consolidamento vengano assicurati:

accessibilità da parte dei cittadini;

possibilità di intervenire in ambiti diversi: in ospedale, a domicilio, in strutture residenziali e/o di ricovero anche specifiche;

disponibilità di tipologie assistenziali diversificate: ambulatorio, ricovero diurno, ricovero ordinario, assistenza domiciliare e residenziale;

mantenimento della continuità assistenziale ottenuta mediante l'integrazione delle diverse opzioni in un unico piano assistenziale;

diffusione della cultura delle cure palliative tra il personale sanitario, in particolare nelle strutture ospedaliere, migliorando anche ed incrementando gli interventi di terapia del dolore e degli altri sintomi che provocano sofferenza;

integrazione con i servizi sociali;

collaborazione organica con le risorse formali e informali esistenti nella società: le organizzazioni non profit, in particolare le associazioni di volontariato, la rete parentale e amicale ecc.;

raggiungimento del rapporto ottimale costi/benefici;

riduzione dei ricoveri inappropriati e delle giornate di degenza;

reale attuazione di dimissioni protette;

mantenimento di livelli essenziali di assistenza;

verifica e la valutazione della qualità dei servizi offerti e dei risultati;

Le esperienze fin qui maturate suggeriscono l'opportunità che le prestazioni siano erogate secondo una gradualità di interventi che veda al centro il malato, la sua famiglia e i suoi bisogni; deve, perciò, essere prevista e favorita ogni possibile forma di collaborazione tra strutture pubbliche e private autorizzate ed enti o organizzazioni del terzo settore operanti sul territorio, in particolar modo tra i servizi di medicina primaria e le strutture ospedaliere per garantire una reale continuità assistenziale e terapeutica. Ciò è conseguibile attraverso un modello integrato in grado di far fronte alle esigenze sia dei pazienti che presentano bisogni clinico-sanitari di bassa intensità, con prevalenti bisogni di natura più specificatamente socio assistenziale, sia dei malati con bisogni di natura clinico/sanitaria e/o di natura assistenziale di particolare complessità.

La maggior parte dei casi potrà essere seguita attraverso l'intervento organizzato di personale infermieristico, riabilitativo e psicologico e sociale, coordinato dal medico di medicina generale anche attraverso il raccordo tra servizi distrettuali e servizi comunali alla persona.

Per assicurare l'attività di consulenza specialistica e di eventuale presa in carico della tipologia più complessa di pazienti sia in regime degenziale e/o residenziale che domiciliare, è da prevedersi, per ambiti territoriali definiti dalla regione, una funzione specialistica permanente pluriprofessionale e plurispecialistica affidata alla responsabilità di un dirigente medico, in possesso di idonea formazione ed esperienza in cure palliative.

Tale funzione specialistica potrà essere garantita attivando eventualmente una struttura organizzativa multidisciplinare dedicata che configuri un'Unità di cure palliative e, composta da esperti nelle diverse problematiche cliniche, psicologiche, sociali, spirituali e di comunicazione, tali da fornire risposte adeguate ai bisogni del malato terminale e della sua famiglia. È fortemente raccomandato che tale équipe preveda almeno le seguenti figure professionali: medico palliativista, infermiere, psicologo, assistente sociale, operatore socio sanitario. Ove possibile vanno inseriti volontari specificamente addestrati e selezionati, per le attività di accompagnamento e di aiuto di natura non clinica nonché assistenti per il sostegno spirituale. Nell'équipe si integra il medico di medicina generale del paziente assistito e, ove disponibile, lo specialista che ha seguito il paziente.

Le regioni definiscono le modalità di inserimento delle strutture residenziali per le cure palliative - hospice nella rete ed il loro rapporto con la funzione specialistica sopra delineata.

Percorsi assistenziali

Le regioni, nell'ambito dei propri provvedimenti di riassetto dell'assistenza territoriale, hanno provveduto a disciplinare le modalità con cui ai soggetti portatori di condizioni o patologie cronico degenerative o comunque multiproblematici è garantita una valutazione multidimensionale per l'accesso alla rete dei servizi, al fine di favorire i processi di presa in carico e di ottimizzazione dei percorsi assistenziali.

Per quanto riguarda l'ottimizzazione dei percorsi per i soggetti candidati ad un trattamento palliativo, è fortemente raccomandata l'attivazione di interventi che, nella più complessiva articolazione del processo valutativo, garantiscano la specifica linea valutativa finalizzata all'erogazione delle cure palliative, con particolare riferimento alla definizione di criteri per la stesura dei piani di intervento e per il monitoraggio dell'appropriatezza dei servizi erogati. Ciò è conseguibile prevedendo che all'unità valutativa multidisciplinare, ove prevista e/o definita dalla regione, sia comunque garantita la consulenza della funzione specialistica dedicata precedentemente delineata.

Nelle realtà in cui non è ancora stato definito un più complessivo sistema per la valutazione multidimensionale, si ritiene possa essere utile l'attivazione di una Unità valutativa di cure palliative costituita almeno da:

medico del distretto;

medico palliativista della struttura specialistica di riferimento;

medico di medicina generale del paziente da valutare;

infermiere coordinatore.

A queste figure è opportuno che si aggiungano altri operatori (medici specialisti, psicologi, assistenti sociali, ecc.) secondo la complessità delle problematiche poste da ogni singolo caso.

Una formazione specifica per la dirigenza nel campo delle cure palliative

L'accesso alla dirigenza medica è regolamentato dal decreto del Presidente della Repubblica del 10 dicembre 1997 n.º 483. Per il secondo livello dirigenziale (dirigente di struttura complessa) all'art. 4 sono elencate le discipline ed all'art. 5 i requisiti indispensabili per l'accesso. La «Medicina Palliativa» e le «Cure Palliative» non sono comprese nell'elenco delle discipline e neppure nelle tabelle dei servizi equipollenti.

Attualmente nella Comunità europea la specializzazione in Medicina/Cure palliative è attivata solo nel Regno Unito e in Irlanda (in corso di attivazione in Spagna e in Francia), per cui non risulta ancora ufficialmente riconosciuta, essendo necessaria la presenza di una scuola in almeno quattro Stati membri per il riconoscimento europeo del titolo. Sarà pertanto assolutamente necessario, nella attuale e prossima situazione italiana, identificare la figura professionale del medico specialista in Medicina Palliativa con apposito titolo professionalizzante che sarà a breve, con ogni probabilità, riconosciuto ufficialmente dall'Unione europea.

Tenuto conto di quanto sopra e considerata la prossima attivazione in tutte le A.S.L. italiane dei programmi integrati per le cure palliative basati, da un lato sulla figura del medico di medicina generale, dall'alto sulla figura di uno specialista dedicato, è opportuno:

per quanto riguarda i medici di medicina generale, prevedere, con modalità di cui alla normativa vigente, l'inserimento di contenuti formativi in tema di cure palliative sia nei programmi del corso di formazione specifica sia durante le attività di formazione continua;

per quanto riguarda gli specialisti dedicati, prevedere una fase transitoria, di durata non superiore ai dieci anni, stabilendo con un idoneo provvedimento i criteri necessari e sufficienti per definire l'idoneità ad operare nelle cure palliative, per selezionare i formatori e per stabilire l'accesso alle funzioni dirigenziali.

Nel suddetto provvedimento, dunque, considerata la situazione urgente precedentemente descritta, fermi restando i requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso alle funzioni dirigenziali, per l'affidamento dei compiti dirigenziali nel campo delle cure palliative potrà essere considerato, quale requisito specifico aggiuntivo, il possesso di una specializzazione dell'area medico-chirurgica e l'aver effettuato corso formativo in «Medicina Palliativa» o «Cure Palliative», di almeno 80 ore, tenuto da istituzioni pubbliche, università o agenzie formative accreditate, in collaborazione con società scientifiche per le «Cure Palliative».

Per quanto riguarda l'attività di servizio necessaria per l'accesso al livello dirigenziale, potrà essere considerata accettabile un'attività svolta per almeno 3 anni nel settore delle cure palliative, espletata in reparti o servizi del Servizio sanitario nazionale, ovvero un'analoga attività documentata di almeno 5 anni in servizi del circuito privato profit e no profit accreditati, dedicati alle «Cure Palliative».

Il Ministero della sanità, infine, con proprio atto, prevedendo un comitato organizzatore con la presenza di rappresentanti delle regioni e delle province autonome, istituirà un corso sperimentale di formazione per dirigenti dell'Unità di cure palliative, e definirà un *curriculum* italiano essenziale (*core curriculum*), indispensabile per assicurare l'uniformità sia dei contenuti disciplinari delle cure palliative, che dei metodi didattici usati per insegnarle. Anche sulla base delle esperienze effettuate attraverso il corso sperimentale di cui sopra, le regioni provvederanno successivamente a realizzare ulteriori corsi di formazione dirigenziale nelle cure palliative, tenendo inoltre presenti le più generali modalità di organizzazione dei corsi formativi per l'accesso alle funzioni dirigenziali. Per quanto riguarda gli altri operatori professionali impegnati con compiti di coordinamento e/o di formazione nelle attività per le cure palliative (psicologo, assistente sociale, infermiere) occorrerà altresì prevedere una analoga iniziativa di formazione sperimentale a carattere nazionale.

Carta dei servizi

La Carta dei servizi dell'azienda sanitarie dovrà prevedere una specifica sezione riguardante i servizi che erogano cure palliative.

Ruolo degli enti locali

Le Aziende sanitarie, ai fini di una migliore assistenza dei malati assunti in cura e di un miglior sostegno alle famiglie sia durante l'assistenza sia nella fase dell'elaborazione del lutto, ricercheranno la collaborazione, sottoscrivendo specifici protocolli di intesa e/o convenzioni e/o accordi, con i comuni eroganti prestazioni sociali a rilevanza sanitaria. È auspicabile in particolare, che venga costruito un rapporto di sinergie con gli enti locali e con gli enti no-profit presenti sul territorio impegnati nelle seguenti aree:

attività di accompagnamento e diversionali;

attività di supporto alla famiglia;

controllo di qualità della assistenza e della soddisfazione degli utenti;

ricerca e formazione;

sensibilizzazione e comunicazione con i cittadini;

fornitura di risorse professionali in genere;

ogni altra attività ritenuta utile ed idonea.

Regioni e comuni promuoveranno e realizzeranno, sulla base delle rispettive competenze e nell'ambito della programmazione regionale e locale in materia di interventi di assistenza sanitaria e socio sanitaria, un efficace collegamento dei servizi per le cure palliative con il sistema dei servizi sociali e delle prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, nel rispetto di quanto previsto dall'atto di indirizzo e coordinamento in materia di integrazione socio sanitaria.

01A5063

ACCORDO 19 aprile 2001.

Accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Visto l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata, per le materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni;

Visto l'art. 9, comma 2, lettera *c)*, dello stesso decreto, il quale dispone che la conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra governo, regioni, province, comuni e comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 275 dell'8 marzo 1999, recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, che attribuisce alle stesse la personalità giuridica nonché l'autonomia didattica, funzionale ed amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 6 novembre 2000, recante norme di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione, che ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica e ha istituito gli uffici scolastici regionali per favorire una più razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e realizzare una efficace interazione con le .competenze delle regioni;

Vista la proposta di accordo in oggetto, trasmessa dal Ministro della pubblica istruzione con nota n. 379/Ris. del 12 marzo 2001, la quale esprime una condivisione dei principi che hanno ispirato i provvedimenti regolamentari e mira ad individuare un sistema di raccordo per realizzare una efficace interazione tra i soggetti titolari di competenze esclusive: istituti scolastici autonomi, enti locali, regioni, uffici scolastici regionali;

Considerato che, ai fini dell'esame della proposta in oggetto, il 20 marzo 2001 si è tenuta una riunione a livello tecnico alla quale hanno preso parte i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, delle regioni e delle autonomie locali e che, in quella sede, le autonomie regionali e locali hanno chiesto di istituire

un sottogruppo di lavoro per un ulteriore approfondimento istruttorio con i rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione;

Vista la nuova stesura del documento risultante dal lavoro congiunto del Ministero della pubblica istruzione e delle autonomie regionali e locali, consegnata dal rappresentante del Ministero della pubblica istruzione nella riunione tecnica del 4 aprile 2001, sulla quale le regioni e gli enti locali hanno espresso parere favorevole;

Acquisito l'assenso del governo, delle regioni e delle province autonome, dei comuni, delle province e delle comunità montane;

Sancisce l'accordo tra il Ministro della pubblica istruzione, le regioni e le province autonome, i comuni, le province e le comunità montane, sul documento per l'esercizio in sede locale di compiti e delle funzioni in materia di erogazioni del servizio formativo di rispettiva competenza che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante.

Roma, 19 aprile 2001

Il presidente
LOIERO

Il segretario della Conferenza Stato-regioni
CARPANI

Il segretario della Conferenza Stato-città e autonomie locali
MAGLIOZZI

ALLEGATO

Premesso che:

1. Nel corso dell'attuale legislatura si è venuto configurando un quadro di norme primarie e regolamentari che ha ridefinito l'assetto del sistema formativo promuovendo l'innalzamento qualitativo del servizio e la differenziazione dell'offerta formativa in relazione alle diversità dei contesti territoriali nei quali la stessa si colloca;

2. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 275/2000, emesso sulla base della delega conferita con la legge n. 59/1997, ha attribuito alle istituzioni scolastiche la personalità giuridica e l'autonomia didattica, finanziaria, amministrativa ed organizzativa al fine di introdurre la flessibilità indispensabile a consentire l'erogazione di un'offerta formativa rispettosa della differenziata domanda proveniente dai diversificati ambiti territoriali di operatività;

3. Oltre alle competenze già previste dalla normativa vigente il decreto legislativo n. 112/1998 ha delegato alle regioni le attribuzioni in materia di istruzione elencate nell'art. 138 e ha trasferito agli enti locali i compiti e le funzioni di cui all'art. 139;

4. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, emesso sulla base dei principi e criteri direttivi contenuti nel decreto legislativo n. 300/1999 ha riorganizzato i servizi dell'amministrazione scolastica centrale e periferica ed, in particolare, ha superato la tradizionale articolazione a livello provinciale istituendo gli Uffici scolastici regionali per favorire una più razionale distribuzione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e realizzare un'efficace interazione con le competenze delle regioni;

5. Il ridisegno distributivo delle competenze fra gli organi dell'amministrazione diretta dello Stato e le attribuzioni di compiti e funzioni alle regioni e agli enti locali fa parte di un unico disegno riformatore dal quale emerge un rinnovato sistema formativo nazionale i cui principali attori, in ambito regionale sono:

gli istituti scolastici autonomi;
le regioni;
i comuni e le province;
gli uffici scolastici regionali del Ministero della pubblica istruzione;

6. Si configura un sistema complesso nel quale ciascuno degli attori, pur destinatario di una sfera di competenze esclusive agisce su aree che hanno significativi punti di contatto funzionale che richiedono l'individuazione di momenti di raccordo idonei a realizzare le necessarie sinergie ed evitare sovrapposizioni, dispersioni e diseconomie;

7. L'ottimale perseguimento degli obiettivi da parte di tutti gli organi della pubblica amministrazione che, nel loro insieme, costituiscono un sistema allargato di erogazione del servizio formativo, può essere garantito da un'efficace interazione tra i diversi attori basata sulla collaborazione e sull'integrazione dei rispettivi ambiti di competenza;

8. È necessario pertanto stabilire un percorso metodologico che faciliti la declinazione degli obiettivi nazionali coniugandoli con quelli individuati a livello regionale e locale per tutte quelle aree di attività dei vari soggetti che presentano significativi punti di contatto.

9. L'art. 75, comma 3, del decreto legislativo n. 300/1999, di cui fa anche menzione l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, stabilisce che «Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione è costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attività gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati.»

10. La dimensione regionale dell'organo collegiale non consente che in esso possano trovare attuazione diretta e concreta i diversi livelli del coordinamento territoriale necessari per realizzare una armonica e complementare attività di tutti gli attori del sistema formativo. È pertanto necessario che si realizzi una rete capillare di intese che raccordi l'attività didattica ed organizzativa delle istituzioni scolastiche autonome con quella dei comuni e delle province nelle materie di rispettiva competenza.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
REGIONI E PROVINCE AUTONOME
PROVINCE, COMUNI E COMUNITÀ

Art. 1.

Il presente protocollo esprime una condivisione dei principi e delle considerazioni formulate nelle premesse e costituisce il quadro di riferimento generale al quale Regioni, Provincie, Comuni, Uffici Scolastici Regionali del Ministero della pubblica istruzione e Istituzioni scolastiche autonome ispirano la propria attività, in sede locale, nell'esercizio dei compiti e delle funzioni di rispettiva competenza.

Art. 2.

Gli Uffici Scolastici Regionali, le Regioni e le rappresentanze degli Enti locali, tenuto conto delle convergenze conseguite in seno all'organo collegiale previsto e disciplinato dall'art. 75 del decreto legislativo n. 300/1999 e dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347/2000, potranno stipulare accordi e/o convenzioni quadro per raccordare l'esercizio delle rispettive competenze.

Art. 3.

Gli accordi e/o le convenzioni di cui al precedente articolo potranno definire linee e metodologie per promuovere in sede locale la più efficace interazione tra Comuni, Province ed Istituzioni scolastiche autonome;

Art. 4.

I piani dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche saranno elaborati, in coerenza con le determinazioni assunte dagli enti locali nelle materie di propria competenza, tenendo conto delle eventuali intese e/o accordi conclusi a livello locale. Le istituzioni scolastiche, per l'attuazione dei POF, ricorreranno alla metodologia delle intese.

Art. 5.

I partecipanti all'accordo si impegnano, ciascuno nei confronti dei propri organi, a diffondere il presente protocollo di intesa con l'invito ad intraprendere sul territorio ogni iniziativa ritenuta opportuna per la sua attuazione, nel rispetto delle reciproche competenze e delle linee metodologiche indicate nei precedenti articoli.

01A5064

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 4 maggio 2001.

Accertamento del mancato funzionamento dell'ufficio locale di Vittoria.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SICILIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di legge e dalle norme statutarie e di regolamento citate in nota

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio locale di Vittoria;

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio locale di Vittoria nel giorno 30 marzo 2001.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che in data 30 marzo 2001, all'atto dell'apertura dell'ufficio, è stato riscontrato che nella notte ignoti si erano introdotti all'interno dopo avere forzato una porta antincendio e messo a soqquadro numerosi locali. Per tale motivo nella data suindicata, onde consentire alle autorità di pubblica sicurezza intervenute di esperire le indagini di rito, si è reso necessario disporre la chiusura dell'ufficio.

Per quanto sopra, ne consegue la necessità di regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13 - comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7 - comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Palermo, 4 maggio 2001

Il direttore regionale: DI GIUGNO

01A5374

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 30 aprile 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Agenzia del territorio - Ufficio provinciale di Brescia.

IL DIRETTORE
COMPARTIMENTALE PER LA LOMBARDIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio, prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000 con il quale è stato disposto: «Tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire al riguardo il garante del contribuente;

Vista la nota prot. n. 152957 del 13 aprile 2001 del direttore dell'ufficio del territorio di Brescia, con la quale sono stati comunicati la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio medesimo;

Accertato che l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare, essendo stato causato dal mal funzionamento dell'hardware cagionato dall' installatore dell'impianto antincendio, è dipeso da evento eccezionale non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio;

Sentito l'ufficio del garante del contribuente che in data 26 aprile 2001, prot. n. 30, ha confermato la suddetta circostanza;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del servizio di pubblicità immobiliare dell'ufficio del territorio di Brescia nelle giornate del 3 e 4 aprile 2001, limitatamente al rilascio dei certificati ed ispezioni attinenti ai servizi di pubblicità immobiliare.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 30 aprile 2001

Il direttore: IUDICA

01A5207

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 aprile 2001, n. **3512/C.**

Registro informatico dei protesti. Elenco causali rifiuto pagamento assegni bancari (allegato 1) ed elenco motivi rifiuto pagamento vaglia cambiari e tratte accettate (allegato 2).

Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura

Alla regione autonoma della Valle d'Aosta - Assessorato dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dei trasporti

e, per conoscenza:

Alla Regione siciliana - Assessorato della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca

Alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Presidenza della giunta - Segreteria generale - Servizio vigilanza sugli enti

Alla regione Trentino-Alto Adige - Ufficio di vigilanza camere di commercio

Alla regione autonoma della Sardegna - Assessorato industria e commercio

Alla provincia autonoma di Bolzano

Alla provincia autonoma di Trento

Al Ministero della giustizia - Direzione generale affari civili

Al Ministero dell'interno - Ufficio studi

Ai sig.ri prefetti

Alla Banca d'Italia

All'ABI

Al Consiglio nazionale del notariato

All'Unione nazionale segretari comunali e provinciali

A Unioncamere

A Infocamere S.c.p.a.

Si trasmettono gli elenchi in oggetto predisposti dal Tavolo di lavoro composto da rappresentanti della Banca d'Italia, del Ministero dell'interno, della CIPA (Convenzione interbancaria per l'automazione), del Consiglio nazionale del notariato e dell'Associazione bancaria italiana ed approvati dal Ministero della giustizia e da questo Ministero.

I motivi di rifiuto del pagamento ed i relativi codici saranno utilizzati per la compilazione degli elenchi dei protesti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2001, da inviare alle camere di commercio a partire dal 1° giugno 2001 (protesti levati nel mese di maggio 2001), e saranno quindi inseriti nel registro informatico dei protesti istituito dal decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito nella legge 15 novembre 1995, n. 480, art. 3-*bis*.

Oltre ai pubblici ufficiali abilitati alla levata dei protesti, anche il sistema bancario e tutti i soggetti coinvolti nella procedura sanzionatoria degli assegni bancari introdotta dal decreto legislativo n. 507/1999 potranno utilizzare le medesime «causali», con evidenti vantaggi per la razionalizzazione delle operazioni, in un'ottica di chiarezza e di trasparenza dell'informazione.

Gli elenchi allegati sono anche rinvenibili sul sito www.infocamere.it (alla voce «Banche dati») della Società consortile per azioni di informatica delle camere di commercio, insieme agli elenchi dei codici necessari per la compilazione degli elenchi dei protesti (codice comune, codice valuta, ecc.) da trasmettere alle Camere di commercio ai sensi dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, così come modificata dalla legge 18 agosto 2000, n. 235.

Sarà cura di codeste camere di commercio diffondere tra gli ufficiali levatori i suddetti elenchi, anche tramite pubblicazione degli stessi nel proprio sito camerale, senza omettere di farli pervenire presso i pubblici ufficiali che non dispongono di un collegamento telematico via internet.

Roma, 30 aprile 2001

Il direttore generale del commercio, assicurazioni e servizi Servizio centrale delle Camere di commercio Ufficio B4
CINTI

ALLEGATO 1

ELENCO CAUSALI
RIFIUTO PAGAMENTO ASSEGNI BANCARI

Avvertenze.

1. Le causali indicate sono state individuate tenendo conto del decreto legislativo n. 507/1999 che ha modificato la legge n. 386/1990 recante la «Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari», della elaborazione giurisprudenziale formatasi in materia e della prassi operativa seguita dalle banche e dai pubblici ufficiali.

2. Le causali devono essere utilizzate da pubblici ufficiali abilitati alla levata del protesto (notaio, ufficiale giudiziario, segretario comunale, capo della stanza di compensazione) nonché ai fini delle informative di cui all'art. 8-*bis* della legge n. 386/1990.

3. Per quanto riguarda l'inserimento dei soggetti nell'archivio informatico degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari, si fa rinvio alle disposizioni contenute nel regolamento di cui all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 507/1999.

Le causali devono essere riprodotte con l'indicazione del numero di codice corrispondente alla specifica motivazione.

Causale	Codice	Motivazione	Soggetto protestato (1)
Mancanza di autorizzazione - Art. 1, legge n. 386/1990			
	10	Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione (2) di recesso - inviata dalla banca - dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente (ex «conto estinto»), secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto	Correntista
	11	Assegno emesso dal correntista in data posteriore a quella in cui ha effetto la comunicazione di recesso - inviata dal correntista - dalla convenzione d'assegno o dall'intero conto corrente, secondo le modalità di comunicazione e i termini di preavviso previsti dal contratto	Correntista
	12	Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio effettuata dal trattario ai sensi degli articoli 9 e 10-*bis*, lettera *a)*, della legge n. 386/1990	Correntista
	13	Assegno recante una firma di traenza per rappresentanza di soggetto non autorizzato dal correntista (ex «firma non autorizzata» e «firma revocata») o carente di potere (emissione in violazione dell'obbligo di sottoscrizione congiunta su conti cointestati)	Firmatario

Causale	Codice	Motivazione	Soggetto protestato (1)
	14	Assegno emesso in data posteriore a quella di deposito in cancelleria della sentenza dichiarativa di fallimento del correntista, ovvero di altra sentenza o provvedimento (diverso da quelli previsti dal codice n. 17) che comporti per il correntista medesimo il divieto di disporre mediante emissione di assegni	Correntista
	15	Assegno emesso da un soggetto che non è mai stato titolare di convenzione d'assegno (ex «firma sconosciuta»)	Firmatario
	16	Assegno emesso da un soggetto che ha stipulato la convenzione di assegno con falsi documenti di identità	Firmatario
	17	Assegno emesso in data posteriore a quella di iscrizione in archivio di sanzioni e divieti comportanti interdizione all'emissione di assegni (art. 10, lettera *c)*, legge n. 386/1990)	Correntista
Difetto di provvista - Art. 2, legge n. 386/1990			
	20	Mancanza totale o parziale di fondi nel momento in cui il titolo viene presentato per il pagamento	Correntista
	21	Assegno, dotato di copertura, emesso da un correntista che ha impartito alla banca l'ordine di non pagare prima della scadenza del termine di presentazione (art. 35, l. ass.) (ex «assegno revocato»)	Correntista

Causale	Codice	Motivazione	Soggetto protestato (1)
	22	Assegno emesso su fondi indisponibili al momento della presentazione (pignoramento, provvedimento di sequestro, ecc.)	Correntista
Irregolarità dell'assegno (3)			
Assegno con importo contraffatto	30	Assegno recante l'importo contraffatto	Correntista
	31	Assegno, denunciato smarrito o rubato, recante l'importo contraffatto	Correntista
Assegno recante firma non riferibile al correntista ma non denunciato smarrito o rubato	32	Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen	Correntista
	33	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e/o non conforme allo specimen (ex firma falsa)	Correntista
Assegno denunciato smarrito o rubato	34	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista e conforme allo specimen	Correntista
	35	Assegno recante una firma di traenza illeggibile e non corrispondente allo specimen	Correntista
	36	Assegno recante una firma di traenza relativa al correntista ma contraffatta e non conforme allo specimen	Correntista
	37	Assegno recante una firma di traenza non rispondente al nominativo del correntista ma ad un nominativo diverso	Firmatario
Altro (4)	40	(Assegno emesso da correntista deceduto, ecc.)	

(1) Correntista: nome e cognome, ditta, denominazione o ragione sociale del titolare del conto corrente o di tutti i titolari nel caso di conto cointestato con firme congiunte.

Per gli assegni emessi per rappresentanza il soggetto protestato è:

il correntista in caso di rappresentanza espressa;

il rappresentante in caso di rappresentanza non espressa.

Firmatario: nome e cognome del soggetto, diverso dal correntista e dal rappresentante fornito di poteri procuratori, che ha sottoscritto per traenza l'assegno bancario da protestare.

(2) La data di ricezione deve essere desunta dall'avviso di ricevimento della lettera raccomandata.

(3) Tali causali rilevano ai soli fini del protesto e sono da utilizzare solo qualora non ricorrano le fattispecie di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 386/1990, per le quali sono previste le causali aventi codice n. 1 ... e n. 2 ...; esse non rilevano, pertanto, ai fini della revoca di sistema e non sono utilizzabili per l'informativa ai prefetti di cui all'art. 8-*bis* della legge n. 386/1990.

(4) Cfr. nota precedente.

ALLEGATO 2

CODIFICA MOTIVI DI RIFIUTO PAGAMENTO VAGLIA CAMBIARI E TRATTE ACCETTATE

☐ Motivi indicati dal debitore.

Codice	Descrizione codice
A1	Respinge/contestazioni varie
B1	L'emittente/trattario prenderà accordi
C1	Debitore in procedura concorsuale
D1	Deve pagare altro soggetto
D2	Già provveduto/già pagato
E1	Firma falsa
E2	Titolo rubato o smarrito con firma falsa: presentata denuncia
E3	Titolo irregolare/alterato (su data, importo, ecc.)
E4	Titolo colpito da decreto di sequestro per firma falsa, truffa o altro
E5	Titolo rubato o smarrito con firma del traente/emittente: presentata denuncia
F1	Truffa: presentata denuncia

☐ Motivi indicati dal pubblico ufficiale.

Codice	Descrizione codice
G1	Assente/chiuso: lasciato avviso
G2	Trasferito
H1	Sconosciuto/irreperibile/indirizzo errato o insufficiente
I1	Riferirà (familiare, dipendente, portiere, altro)
L1	Deceduto

☐ Motivi indicati dal domiciliatario.

Codice	Descrizione codice
M1	Il domiciliatario non paga per mancanza di istruzioni
M2	Il domiciliatario non paga per mancanza fondi
M3	Il domiciliatario non paga per disposizioni del trattario/emittente
N1	Altri motivi

Avvertenze.

☐ Le causali di rifiuto di pagamento per i vaglia e per le tratte accettate sono state individuate tenendo conto, innanzitutto, dell'autonomia del titolo di credito, evitando, quindi, di considerare motivi in qualche modo riconducibili al rapporto causale sottostante l'emissione del titolo.

☐ In caso di pagamento parziale dell'importo del titolo, occorrerà indicare il motivo appropriato di rifiuto per la differenza non corrisposta.

☐ Per titolo irregolare - E3, si intende un titolo privo di requisiti quali data di emissione o scadenza, ma che può comunque essere inviato al protesto.

☐ Il motivo respinge/contestazioni varie va interpretato nella sua accezione più ampia, riconducendovi tutte le causali che implicano contestazioni di qualsiasi genere (ad esempio «non pago» o «contesto la merce») indicate dal debitore.

☐ Nell'ambito della causale «firma falsa» - E1, deve intendersi ricompresa ogni ipotesi di non referibilità della sottoscrizione al soggetto il cui nome figura sul titolo.

01A5088

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accertati per cauzione dagli agenti della riscossione il 1º semestre 2001

Prospetto del corso medio dei titoli del 2º semestre 2000, valevole per il 1º semestre 2001 che possono essere accertati per cauzione dagli agenti della riscossione dal 1º gennaio 1999 1 ecu = 1 euro; 1 euro = L. 1.936,27:

Codice	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	con cedola	senza cedola	Detratto il decimo	
	TITOLI DI STATO			con cedola	senza cedola
	Certificati di credito del Tesoro				
IT0001321774	C.C.T. ind. 1 -3 -99/2006_s 2,00%	102,18	101,18	91,96	91,06
IT0000367422	C.C.T. ind. 1-1-96-2006 2,60%	105,22	102,62	94,70	92,36
IT0000367323	C.C.T. 1- 9 -1995/2001 tv Consap s 2,20%	102,52	100,32	92,27	90,29
IT0000367448	C.C.T. ind. 1-12/1995/2002 2,60%	103,35	100,75	93,01	90,68
IT0000367299	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.95/2003 2,60%	103,38	100,78	93,04	90,70
IT0000367596	C.C.T. estinz. D'imp. Ind. 1-1.96/2006 2,60%	104,26	101,66	93,83	91,49
IT0000367638	C.C.T. Ind. 1-7-1999/2007 s 2,60%	104,20	101,60	93,78	91,44
IT0000366689	C.C.T. Ind. 22-12-1993/2003 s 2,45%	104,41	101,96	93,97	91,76
IT0000366572	C.C.T. Ind. 1- 10 -1993/2000 s 2,30%	102,30	100,00	92,07	90,00
IT0000366739	C.C.T. 1- 1-1994/2001 ind. sem. 2,,55%	102,66	100,11	92,39	90,10
IT0000366853	C.C.T. 1- 4-1994/2001 ind. sem. 2,30%	102,49	100,19	92,24	90,17
IT0000366903	C.C.T. 1- 8-1994/2001 ind. sem. 2,70%	103,01	100,31	92,70	90,28
IT0000366945	C.C.T. 1-10-1994/2001 ind. sem. 2,30%	102,61	100,31	92,35	90,28
IT0000367067	C.C.T. 1-12-1994/2001 ind. sem. 2,60%	103,00	100,40	92,70	90,36
IT0000367125	C.C.T. 1- 2-1995/2002 ind. sem. 2,70%	103,07	100,37	92,76	90,33
IT0000367133	C.C.T. 1- 4-1995/2002 ind. sem. 2,30%	102,69	100,39	92,42	90,35

IT0000367208	C.C.T. 1- 6-1995/2002 ind. sem. 2,60%	103,17	100,57	92,85	90,51
IT0000367265	C.C.T. 1- 8-1995/2002 ind. sem. 2,70%	103,34	100,64	93,00	90,58
IT0000367356	C.C.T. 1-10-1995/2002 ind sem 2,30%	102,97	100,67	92,67	90,60
IT0000367398	C.C.T. 1-11-1995/2002 ind. sem. 2,40%	103,16	100,76	92,84	90,68
IT0000367463	C.C.T. 1-2-1996/2003 ind: sem: 2,70%	103,54	100,84	93,19	90,76
IT0000367570	C.C.T. 1-4-1996/2003 ind. sem. 2,30%	103,18	100,88	92,86	90,79
IT0000367620	C.C.T. 1-5-1996/2003 ind. sem. 2,40%	103,45	101,05	93,11	90,95
IT0000367737	C.C.T. 1-7-1996/2003 ind. sem. 2,60%	103,57	100,97	93,21	90,87
IT0000367752	C.C.T. 1-9-1996/2003 ind. sem. 2,20%	103,23	101,03	92,90	90,93
IT0000367828	C.C.T. 1-11-1996/2003 ind. sem. 2,25%	102,49	100,24	92,24	90,22
IIT0000367885	C.C.T. 1 - 1- 1997/2004 ind. sem.2,45 %	102,68	100,23	92,41	90,21
IT0001101234	C.C.T. 1 -3- 1997/2004 ind. sem. 2,05%	102,29	100,24	92,06	90,22
IT0001115366	C,C.T. 1 -5 - 1997/2004 ind sem. 2,25%	102,52	100,27	92,27	90,24
IT0001145371	C.C.T. 1-9- 1997/2004 " " 2,05%	102,30	100,25	92,07	90,23
IT0001224275	C.C.T. 1 -5-1998/2005 ind. Sem. 2,25%	102,57	100,32	92,31	90,29
IT0001263851	C.C.T. 1-10-1998/2005 ind. Sem 2,15%	102,46	100,31	92,21	90,28
IT0001413944	C.C.T. 1-12-99/2006 ind. Sem. 2,40%	102,63	100,23	92,37	90,21
IT000367638	C.C.T. 01-07-99/2007 ind. Sem. 2,60%	104,22	101,62	93,80	91,46
IT0001415402	C.C.T. EST. CRED: IMP. 01-01-2000/2007 2,40%	102,64	100,24	92,38	90,22
IT000301716	C.C.T. AG07 ind. 2,55%	102,90	100,35	92,61	90,32
IT0001263406	**C.T.Z. (Zero Coupon) 15-10-98/2000**	98,94	98,94	89,05	89,05
IT0001334777	**C.T.Z. 14- 5-99/2001**	97,11	97,11	87,39	87,40
IT0001300927	**C.T.Z 15-1-99/2001**	98,69	98,69	88,82	88,82
IT0001310033	**C.T.Z. 26-2-99/2001**	98,12	98,12	88,31	88,31
IT0001383071	**C.T.Z. 15-10-99/2001**	95,13	95,13	85,61	85,62
IT0001376125	**C.T.Z. 30- 9-99/2001**	97,70	97,70	87,93	87,93
IT0001352811	**C.T.Z 15-7-99/2001**	96,31	96,31	86,68	86,68
IT0001434189	**C.T.Z 29-2-00/2001**	95,67	95,67	86,10	86,10
IT0001468807	**C.T.Z. 31- 5-00/2001**	94,48	94,48	85,03	85,03
IT0001443891	**C.T.Z. 16-3--00/2002**	93,14	93,14	83,82	83,83
IT0001488110	**C.T.Z. 15-07/2002**	91,59	91,59	82,43	82,43

IT0001348140	**C.T.Z. 29-12/2000**	**98,00**	**98,00**	**88,20**	**88,20**
	Buoni del Tesoro poliennali				
IT0001326575	B.T.P. 3,00% 16-4-99/2002	**97,97**	**96,47**	**88,17**	**86,82**
IT0001310363	B.T.P. 3,00% 17-2-99/2002	**98,89**	**97,39**	**89,00**	**87,65**
IT0001305454	B.T.P. 3,25% 1- 2-99/2004	**95,94**	**94,31**	**86,34**	**84,88**
IT0001326567	B.T.P. 3,25% 16-4-99/2004	**97,38**	**95,75**	**87,64**	**86,17**
IT0000366515	B.T.P. 10,00% 1- 8-1993-2003	**117,59**	**112,59**	**105,83**	**101,33**
IT0001220851	B.T.P. 15 Ap 2001 4,50%	**102,09**	**99,84**	**91,88**	**89,86**
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-98/2001	**100,21**	**98,46**	**90,18**	**88,61**
IT0000366234	B.T.P. 12,00% 1-1-93 2003	**120,84**	**114,84**	**108,76**	**103,36**
IT0003023550	B.T.P. 5,25% OT 03	**103,78**	**101,15**	**93,40**	**91,04**
IT0000366713	B.T.P. 8,50% 22-12-93 2003	**119,25**	**115,00**	**107,33**	**103,50**
IT0000366143	B.T.P. 12,00% 1- 9-1992/2002	**117,99**	**111,99**	**106,19**	**100,79**
IT0000366721	B.T.P. 8,50% 22-12/1993-2023	**146,71**	**142,46**	**132,04**	**128,21**
IT0001174611	B.T.P. 1-11-1997/2027 6,50%	**110,85**	**107,60**	**99,77**	**96,84**
IT0000126794	B.T.P. 12,00% 1- 6- 1991/2001	**109,99**	**103,99**	**98,99**	**93,59**
IT0000366424	B.T.P. 11,00% 1- 6-1993/2003	**119,68**	**114,18**	**107,71**	**102,76**
IT0000366325	B.T.P. 11,50% 1- 3-1993/2003	**119,78**	**114,03**	**107,80**	**102,63**
IT0000367091	B.T.P. 9,50% 1- 1-1995-2005	**120,57**	**115,82**	**108,51**	**104,24**
IT0000366655	B.T.P. 9,00% 1-11-1993-2023	**143,70**	**139,20**	**129,33**	**125,28**
IT0000126778	B.T.P. 12,50% 1- 3-1991/2001	**108,64**	**102,39**	**97,78**	**92,15**
IT0000366051	B.T.P. 12,00% 1-5-1992/2002	**115,98**	**109,98**	**104,38**	**98,98**
IT0000367612	B.T.P. 9,50% 1- 5-1996/2001	**107,19**	**102,44**	**96,47**	**92,20**
IT0000367414	B.T.P. 10,50% 1-11-1995/2000	**106,78**	**101,53**	**96,10**	**91,38**
IT0000367174	B.T.P. 10,50% 1-4-1995/2005	**125,76**	**120,64**	**113,18**	**108,57**
IT0000366937	B.T.P. 8,50% 1-8-1994/2004	**115,33**	**111,08**	**103,80**	**99,97**
IT0000126836	B.T.P. 12,00% 1- 9-1991/2001	**111,63**	**105,63**	**100,47**	**95,07**
IT0001170007	B.T.P. 6,00% 1-11-1997/2007	**106,99**	**103,99**	**96,29**	**93,59**
IT0000367679	B.T.P. 8,25% 1- 7-1996/2001	**106,44**	**102,31**	**95,79**	**92,08**

IT0001278511	B.T.P. 5,25% 1-11-1998/2029	94,47	91,84	85,02	82,66
IT0000367786	B.T.P. 7,75% 15-9-1996/2001	105,79	101,91	95,21	91,72
IT0000366606	B.T.P. 9,00% 1-10- 1993/2003	115,07	110,57	103,56	99,51
IT0000366846	B.T.P. 8,50% 1- 4-1994/2004	114,70	110,45	103,23	99,41
IT0001124251	B.T.P. 6,25% 15-5-1997/2002	104,95	101,83	94,46	91,64
IT0000367489	B.T.P. 9,50% 1- 2- 1996/2001	106,15	101,40	95,54	91,26
IT0001413936	B.T.P. 4,75% lug 05	101,72	99,34	91,54	89,41
IT0000367315	B.T.P. 10,50% 1- 9-1995/2005	127,63	122,38	114,87	110,14
IT0001273363	B.T.P. 4,50% 1-5 2009	97,42	95,17	87,68	85,65
IT0001488102	B.T.P. 5,25% 15-12-2005	104,11	101,48	93,69	91,33
IT0001338612	B.T.P. 4,25 % 1/5/99- 1/11 1-6/99/2009	93,93	91,80	84,53	82,62
IT0001278503	B.T.P. 3,50% 1-11-1998/2001	99,77	98,02	89,79	88,22
IT0000367810	B.T.P. 7,75% 1- 11-1996/2006	116,56	112,69	104,90	101,42
IT0000367687	B.T.P. 8,75% 1- 7-1996/2006	121,38	117,01	109,24	105,30
IT0001086567	B.T.P. 7,25% 1- 11-1996/2026	121,57	117,95	109,41	106,15
IT0000126877	B.T.P. 12,00% 1- 1-1992/2002	113,86	107,86	102,47	97,07
IT0001260808	B.T.P. 4,00% 1-9- 1998/2001	101,10	99,10	90,99	89,19
IT0000367844	B.T.P. 6,25% 01-01-1997/2002	104,58	101,45	94,12	91,30
IT0001096491	B.T.P. 6,25% 1- 3- 1997/2002	104,77	101,65	94,29	91,48
IT0001132098	B.T.P. 6,75% 1- 7- 1997/2007	111,48	108,10	100,33	97,29
IT0000367497	B.T.P. 9,50% 1-2- 1996/2006	124,23	119,48	111,81	107,53
IT0001086559	*B.T.P. 6,75% 1 - 2-1997/2007*	111,18	107,80	100,06	97,02
IT0000366762	*B.T.P 8,50% 1-1-1994/2004*	114,11	109,86	102,69	98,87
IT0001156394	*B.T.P. 5,75% 15-9-97/2002*	104,13	101,25	93,71	91,13
IT0001239588	*B.T.P. 4,50% 1-7-98/2001*	101,92	99,67	91,73	89,70
IT0000366234	*B.T.P. 12,00% 1 GEN. 2003*	119,37	113,37	107,43	102,03
IT0001423844	*B.T.P. 4,50% 15-1-00/2003*	101,11	98,86	90,99	88,97
IT0001453262	*B.T.P.4,75% 15-04-00/2003*	101,64	99,27	91,48	89,34
IT0001477386	*B.T.P. 5,00% 15-6--00/2003*	102,33	99,83	92,10	89,85
IT0001220851	*B.T.P. 4,50% 15-4-98/2001*	101,92	99,67	91,73	89,70
IT0001224283	*B.T.P. 4,75% 1-5-98/2003*	101,66	99,29	91,49	89,36

IT0001206066	*B.T.P. 5,00% 15-2-98/2003*	102,37	99,87	92,13	89,88
IT0001195491	*B.T.P. 5,00% 15-1-98/2001*	102,49	99,99	92,24	89,99
IT0001224309	*B.T.P. 5,00% 1-5-98/2008*	100,52	98,02	90,46	88,21
IT000127363	*B.T.P. 4,50% 2-11-98/2009*	97,04	92,79	87,34	83,51
IT0001263844	*B.T.P. 4,00% 2-10-98/2003*	99,33	97,33	89,39	87,59
IT0001244638	*B.T.P. 4,50% 17-7-98/2003*	100,83	98,58	90,75	88,72
IT00001344057	*B.T.P. 3,00% 16-6-99/2002*	98,29	96,79	88,46	87,11
IT0001376141	*B.T.P. 3,75% 4-10-99/2002*	99,58	97,71	89,62	87,93
IT0001352803	*B.T.P. 4,00% 16-7-99/2004*	98,16	96,16	88,34	86,54
IT0001448619	*B.T.P.5,50% 1-11-99/2010*	103,72	100,97	93,34	90,87
IT0001444378	*B.T.P.6,00% 01-01-1999/2031*	105,84	102,84	95,26	92,56
IT0001174611	*B.T.P. INOV27 6,50%*	112,06	108,81	100,85	97,93
	Titoli di Stato in valuta				
IT0000367349	C.C.T. E.C.U. 26-9-1995/2000 7,25%	103,09	99,46	92,78	89,51
IT0000367521	C.C.T. E.C.U. 22- 2-1996/2001 6,50%	102,99	99,74	92,69	89,76
IT0000367729	C.C.T. E.C.U. 16 -7-1996/2001 6,25%	103,51	100,38	93,15	90,34
It0006520362	Repubblica Ellenica Ste 10-12-97/2004 5,90%	105,26	102,31	94,73	92,07
IT0006527532	Repubblica Ellenica 11/03/99 2019 5,00%	88,32	85,82	79,48	77,23
	Obbligazioni Comunali				
IT0001181129	Provincia di Milano ind. 23.12-97/2012 2,55% s.	102,61	100,06	92,35	90,05
IT0000580156	Città di Roma tv ind. 15-7-96/2016 2,75%	102,81	100,06	92,53	90,05
	ORGANISMI INTERNAZIONALI				
IT0006515719	B.E.I. con caps ind. 15-3-97/2004 1,75%	98,90	97,15	89,01	87,44
IT0006525932	B.E.I. 7,00% 20-11-1998/2018	64,91	61,41	58,42	55,27
IT0006530049	B.E.I. CMS linked 04/08/1999/2014 4,35%	89,85	87,67	80,86	78,90

IT0006520289	B.E.I. 4,75% 5-12-1997/2004	110,49	108,11	99,44	97,30
IT0006530569	B.E.I. 1,80% ind. S. 1999/2006 STICKY FLO	95,62	93,82	86,06	84,44
IT0006528608	B.E.I. 05 FAR EAST LKD	82,33	82,33	74,10	74,10
IT0006527052	B.E.I. 10,50% EURO STABILIY BOND 5-2-99 2019	70,67	65,42	63,60	58,87
IT0006528688	B.E.I. 4,00% STET UP CALLABLE 5-2-99/2014	83,19	81,19	74,87	73,07
IT0006517996	B.E.I. TEL QUEL 17-10-97/2002	133,23	133,23	119,90	119,90
IT0006528316	B.E.I. TURBO ONE COUPON ind. 17-5 -99 -/2004	92,43	92,43	83,19	83,19
IT0006515628	B.E.I. (Zero Coupon) 20-3-1997/2017	34,25	34,25	30,82	30,82
IT0006469628	B.E.I. (Zero Coupon) 18-7-1996/2003	86,09	86,09	77,48	77,48
IT0006526609	B.E.I. 5,00% 22 - 01/99/2029	71,94	69,44	64,75	62,50
IT0006506007	B.E.I. (Zero Coupon) 6-12-1996/2016	38,19	38,19	34,37	34,37
IT0006521634	B:E.I. Dual Currency ind. 03-03-98/2001 s 2,53%	102,42	99,89	92,17	89,90
IT0006527300	Bei Euro Step-Down 26-01/99/2029 10,00%	66,75	61,75	60,08	55,58
IT0006521139	B.E.I. Fixed Revers 5-02-98/2013 11,15%	87,73	82,16	78,96	73,94
IT0006523960	B.E.I. one coupon 15-04-98/2013	85,66	85,66	77,09	77,09
IT0006515701	B.I.R.S. 4--3-97/2004 6,50%	106,59	103,34	95,93	93,00
IT0006516998	B.I.R.S. 28-5-1997/2004 1,57%	99,01	97,44	89,11	87,70
IT0006514100	B.I.R.S. (Zero coupon) 1-2-1997/2007	70,63	70,63	63,56	63,56
IT0006519018	B.I .R.S. tel quel 23-10-1997/2002	111,73	111,73	100,55	100,55
IT0006526153	BERS 98/18LIFESTYLE	74,30	74,30	66,87	66,87
IT0006527078	BERS-24EU SDLIFESTIL	64,12	64,12	57,71	57,71
IT0006527524	BERS-24EU SD MIRROR	61,86	61,86	55,67	55,67
DE0002929452	Repubblica Argentina 4-03-99/2004 9,50%	105,63	100,88	95,07	90,79
DE0002998952	Repubblica Argentina 25-04-99/2006 9,00%	101,21	96,71	91,08	87,03
DE0003045357	Rep. Arg. Pan Euro Bonds 26/05/1999-2009 9,00%	98,59	94,09	88,73	84,68
IT0006527292	Rep. Of Argentina 25/02/1999-2002 8,00%	104,34	100,34	93,91	90,31
IT0006529769	Rep. of Argentina T.V. 1999-2009 4,55%	104,93	100,38	94,43	90,34
DE0003089850	ARGENTINA 04 EU 8,50%	99,27	95,02	89,34	85,52
DE0003526885	ARGENTINA 01 EU 11,54%	105,43	99,66	94,89	89,69
DE0003210001	ARGENTINA 01 EU 8,50%	104,65	100,40	94,19	90,36
DE0004500558	ARGENTINA 04 EU 10,00%	105,59	100,59	95,03	90,53

DE0003538914	ARGENTINA-06 EU 9,00%	97,47	92,97	87,72	83,67
	TITOLI GARANTITI DALLO STATO				
	E.N.E.L.				
IT0000146149	1,55% Ind. sem. 16- 2-1986/2001 I emiss.	103,73	102,18	93,36	91,96
IT0000500386	9,60% Ind. sem. 20 -11-1993/2003 2° emiss.	108,97	104,17	98,07	93,75
IT0000142239	1,65% Ind. sem. 1-10-1985/2000 3° emiss.	104,02	102,37	93,62	92,13
	E. N. I.				
IT000504172	E.N.I. 1-12-93/2003 t ind 1,20%	107,04	105,84	96,33	95,25
	I. R .F. I. S.				
IT0001299228	*99/06 3,85%*	90,13	88,20	81,11	79,38
IT0001098588	97/07 51 7,1%	106,59	103,04	95,93	92,74
IT0001175204	97/04 52 5,7%	102,88	100,03	92,59	90,03
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000024122	7% S.S. autostrade 1973/2003 II emissione	107,40	103,90	96,66	93,51
IT0000576782	Zero Coupon 6-6-96/2003	84,83	84,83	76,35	76,35
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000022019	9,00% OP Autostrade III emissione 1975/2001	102,00	97,50	91,80	87,75
IT0000036597	7,00% 1-04-75/2000	104,60	101,10	94,14	90,99
IT0000018470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
IT0000032752	9,00% 01-04-1975 2000	103,75	99,25	93,38	89,33

IT0000292786	3,50% 1^ ind. 10-01-1992 2002	105,47	101,97	94,92	91,77
IT000018447	6,00% cv 01-04-1983 2004	87,00	84,00	78,30	75,60
IT0000022449	6,00% OP 2^ 01-10/1973 2003	103,20	100,20	92,88	90,18
IT0000022001	7,00% OP 3^ 01-04/1974 2000	105,50	102,00	94,95	91,80
IT0000022670	9,00% OP 4^ 01-04/1975 2001	106,50	102,00	95,85	91,80
IT0000520160	6,50% CO 1994/01	118,15	114,90	106,34	103,41
	Ente Ferrovie dello Stato				
IT0000268083	Ente FF.SS. 2,65% Ind. sem. 22-12-1990/2001	105,99	103,34	95,39	93,01
IT0000518362	Ente FF.SS. 1,15% Ind. trim. 17-5-1994/2002	102,62	100,32	92,36	90,29
IT0000508157	Ente FF.SS. 8,90% 21-1-1994/2004	114,99	110,54	103,49	99,48
IT0000508165	Ente FF.SS. 120% Ind. trim. 21-1-1994/2004	106,28	103,88	95,65	93,49
IT0000948304	Ente FF.SS. 2,35% Ind.. sem. 3 -12 -1996/2008	102,28	99,93	92,05	89,93
	TITOLI ASSIMILATI AI GARANTITI DALLO STATO				
	AI SOLI FINI DELL'ACCETTAZIONE IN CAUZIONE				
	I.M.I. - Istituto Mobiliare Italiano				
IT000576683	IMI 1^ 22-05-96/2004 9,70%	111,37	106,52	100,23	95,86
IT0000570710	2,55% Ind. Sem. 1° emissione 1-1-1996/2001	102,56	100,01	92,30	90,01
IT0000576782	(Zero Coupon) Ind. 6-6-1996/2003	85,93	85,93	77,34	77,34
IT0000538378	2,55% ind. sem. 1-1-96/2001	102,59	100,04	92,33	90,04
IT0001181723	2,35% dual rate ind. 13-12-97/2002	101,16	98,81	91,04	88,93
IT0001225330	Commodity Linked Bo 11-05-98/2003	100,73	100,73	90,65	90,65
IT0001260485	Fixed Reverse Float 25-09/2016 11,00%	76,17	70,67	68,55	63,60
IT0001208948	Index Bond II ind. 9-03/2003	104,28	104,28	93,85	93,85
IT0001197158	index bond Mib 30 26-01/98/2002	125,87	125,87	113,28	113,28
IT0001239315	index bond VII 1-07/98/2003	96,02	96,02	86,41	86,41
IT0001218137	Imi IV con premio rimb. 9-04/98/2005 3,20%	97,13	93,93	87,42	84,54

IT0001157830	Imi tel quel 1-10-97/2007	67,25	67,25	60,53	60,53
IT0000954302	Imi II 19-12/96-2006 3,55%	110,42	106,87	99,38	96,18
IT0001164570	index box 97/01	114,89	114,89	103,40	103,40
IT0000576683	96/01 2 ind.	99,71	99,71	89,74	89,74
IT0001282414	SP 98/13 7SD 7,00%	82,34	78,84	74,10	70,96
IT0001302659	SP 99/19 7IND 4,49%	80,66	78,41	72,59	70,57
IT0001319000	SP 05 11 INDEX BOX88,84 6,50%	91,48	88,23	82,33	79,41
IT0001335956	05 EU 18 INDEX 6,50%	85,65	82,40	77,08	74,16
IT0001375291	SPIMI -04EU34 UBB	98,71	98,71	88,84	88,84
IT0001408654	SP IMI - 06 7 I-T BB	98,71	98,71	88,84	88,84
	CREDIOP - Credito per le imprese e le opere pubbliche				
IT0000156718	2,30% ind. sem. 1- 7-1987/2001 quattordicennale	102,26	99,96	92,03	89,96
IT0000184348	2,35% ind. sem. 15-10-1989/2001 dodicennale	102,61	100,26	92,35	90,23
IT0000504537	2,35% ind. sem. 1a 1-1-94/2004	102,09	99,74	91,88	89,77
IT0000534849	2,30% ind. sem. 1a 1-1-95/2002	102,11	99,81	91,90	89,83
IT0000946233	6,90% 20 5-12-96/2001	104,83	101,38	94,34	91,24
IT0000496338	2,35% ind. sem. 29a 1-10-93/2001	102,30	99,95	92,07	89,96
IT0001213047	11,00% 17-3-98/2001	106,30	100,80	95,67	90,72
IT0000572104	2,00% ind. sem. 2a 1-4-96/2001	101,80	99,80	91,62	89,82
IT0000978749	2,30% ind. sem. 2a 15-1-97/2004	100,59	98,29	90,53	88,46
IT0000496346	1,30% ind. t. 30a 1-10-93/2000	102,61	100,01	92,35	90,01
IT0000500238	2,25% ind. sem..31a 1-11-93/2003	102,01	99,76	91,80	89,78
IT0000506672	2,65% ind. sem. 3a 1-1-94/2004	102,95	100,30	92,65	90,27
IT0000508959	2,55% ind. sem. 5a 26-1-94/2004	105,20	102,65	94,68	92,38
IT0001095675	6,75% ind sem. 7a 3-3-97/2002	104,07	100,69	93,66	90,62
IT0000556073	2,05% ind. sem. 9a 26-1-94/2004	101,80	99,75	91,62	89,78
IT0001131587	Crediop callable 12° 4-7-97/2004 6,72%	104,07	100,71	93,66	90,63
IT0001145405	Crediop callable 15° 20-8-97/2004 6,25%	103,69	100,57	93,32	90,51
IT0001282299	Crediop 12^ 18-12-98/20013 6,50%	77,45	74,20	69,71	66,78

IT0001178455	Crediop 17a 2-12/97/2002	89,13	89,13	80,21	80,21
IT0001178463	Crediop 18a 16-12/97/2002	87,26	87,26	78,53	78,53
IT0001303350	*Crediop 1^29-01-99/2019 10,50%*	63,57	58,32	57,21	52,48
IT0001223194	*Crediop Lock-in 5^ tel 22-05-98/2002*	100,46	100,46	90,41	90,41
IT0001223210	*Crediop Lock-in 6^ tel 26-05-98/2002*	100,38	100,38	90,34	90,34
IT0001231569	*Crediop Lock-in 7^ tel 29-05-98/2002*	100,00	100,00	90,00	90,00
IT0001308607	*Crediop step down 2^ 26-02-99/2024 12,00%*	64,57	58,57	58,11	52,71
IT0001317707	*Crediop step down 3^ 29-03-99/2019 11,50%*	68,10	62,35	61,29	56,11
IT0001264792	*Crediop t.f. 10^ 15-10-98/2018 13,00%*	69,62	63,12	62,65	56,80
IT0001277406	*Crediop t.f. 11^ 27-11-98/2018 7,00%*	83,74	80,24	75,37	72,22
IT0001332342	*Crediop Best Average Nik 14-5-99 2009 7,00%*	75,49	71,99	67,94	64,79
IT0001355194	*Crediop Floor Ecu CMS 30 ind 30-7-99 2014 4,79%*	91,54	89,15	82,39	80,23
IT0001248555	*Crediop z.c. 9^ 7-8-98 2002*	108,76	108,76	97,88	97,88
	ISVEIMER				
IT0000278025	13,75% 125ª emissione 1991-2001 -	115,26	108,38	103,73	97,54
IT0000262953	13,75% 121 "	108,88	102,00	97,99	91,80
IT0000268513	13,75%	111,97	105,90	100,77	95,31
	Istituto di credito fondiario della Liguria				
IT0000018538	9,00% serie 12° 1 -4-1975/2001,	104,45	99,95	94,01	89,96
IT0000042827	10,00% serie 15° . 1 - 4-1977/2002	106,90	101,90	96,21	91,71
IT0000100708	16,00% serie 26° 1 -4-1981/2001	135,00	127,00	121,50	114,30
IT0000100799	18,00% serie 27° 1-10-1981/2001	137,30	128,30	123,57	115,47
IT0000102258	17,00% serie 31° 1-4-1982/2002	143,30	134,80	128,97	121,32
IT0000108792	17,00% serie 34° 1 --10-982/2002	140,80	132,30	126,72	119,07
IT0000116829	16,50% serie 40° 1--4-1984/2004	147,95	139,70	133,16	125,73
IT0000136892	15,50% serie 45° 1-10-1984/2004	127,94	120,19	115,15	108,17
IT0000140902	15,00% serie 47° 1-4-1985/2005	148,30	140,80	133,47	126,72

IT0000142957	14,75% serie 48° 1-1985/2005	146,38	139,00	131,74	125,10
IT0000144888	14,75% serie 49ª 1-4-1985/2005	145,28	137,90	130,75	124,11
IT0000148517	13,00% serie 51° 1-4-1986/2005	121,45	114,95	109,31	103,46
IT0000150059	12,00% serie 52ª 1 -4'-1986/2006	125,25	119,25	112,73	107,33
IT0000154499	11,25% . serie 53° 1-10-1986/2006	119,50	113,87	107,55	102,48
IT0000156841	10,50% serie 56ª 1-4-1987/2007	120,75	115,50	108,67	103,95
IT0000162757	11,50% serie 57° 1-4-1987/2007	124,55	118,80	112,10	106,92
IT0000168697	2,30% serie 58° 1-10-87/2002 sem.	102,63	100,33	92,36	90,29
IT0000022183	OO.PP. 7,00% serie 10° 1-10-1974/2010	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000156858	OO.PP. 10,50% serie 20° 1-4-1987/2007	105,25	100,00	94,73	90,00
IT0000164506	OO.PP 2,15% ind. sem. serie 21° 1-1-1987/2003	102,15	100,00	91,94	90,00
	Federbança - Credito agrario fondiario industriale				
	(ex Istituto di credito fondiario del Piemonte - Valle d!Aosta)				
IT0000020922	6,00% 1-4-1970/2013	103,00	100,00	92,70	90,00
IT0000020930	700% 1ª serie 1-4-19974/2009	95,00	91,50	85,50	82,35
IT0000020997	9,00% 1^ 1-4-1075/2001	99,70	95,20	89,73	85,68
	FON-S.p.a. - Credito fondiario e industriale				
IT0000018470	5,00% 2004	105,00	102,50	94,50	92,25
IT0000292786	3,50% 1° ind. 1-1-92/2002	105,50	102,00	94,95	91,80
IT0000018447	6,00% c.v. 1-4-1983//2004	87,00	84,00	78,30	75,60
IT0000022449	OO.PP. 6,00% ord.2° emissione	103,20	100,20	92,88	90,18
IT000022001	OO.PP. 7,00% ord. 3°emissione	105,50	102,00	94,95	91,80
IT000022670	OO.PP.9,00% 4° 1-4-1975/2001	107,50	103,00	96,75	92,70
IT0000056298	IFCA 5^ 1-12/80/2000 6,00%	108,00	105,00	97,20	94,50

	Credito fondiario delle Venezie				
IT0000018629	5,00% 2004	**86,50**	**84,00**	**77,85**	**75,60**
IT0000018637	6,00% 1-10-1969/2008	**106,89**	**103,89**	**96,20**	**93,50**
IT0000020013	6,00% 1-4-70/2004	**88,00**	**85,00**	**79,20**	**76,50**
IT0000022704	OO.PP. 6,00% 1-4-1972/2003	**88,00**	**85,00**	**79,20**	**76,50**
IT0000022803	OO.PP. 6,00% 1-4-1974/2003	**102,85**	**99,85**	**92,57**	**89,87**
IT0000022795	OO.PP. 6,00% 1-10-1973/2003	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0000022845	OO.PP. 9,00% 1-10-1975/2000	**98,50**	**94,00**	**88,65**	**84,60**
IT0000022555	OO.PP. 6,00% 1-10-1967/2001	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0000022878	Agrarie 6,00% 2008	**102,91**	**99,91**	**92,62**	**89,92**
IT0000020013	ICF 6,00 Venezie cv. 1-04-1970 2004	**88,00**	**85,00**	**79,20**	**76,50**
IT0000022555	ICF ex 5,00% 6,00% 1-10-67/2001	**88,00**	**85,00**	**79,20**	**76,50**
	BIMER BANCA S.p.a.				
	Banca dell Emilia Romagna per i finanziamenti a medio e lungo termine				
IT0000018256	*6,00% 14-5-70/2008*	**83,00**	**80,00**	**74,70**	**72,00**
IT0000018249	*7,00% 22-2-74/2009*	**95,00**	**91,50**	**85,50**	**82,35**
IT0000018264	6,00% 2° 3° c.v. 1970/2006	**79,60**	**76,60**	**71,64**	**68,94**
IT0000018231	5,00% 2° 3° s. 2006	**100,40**	**97,90**	**90,36**	**88,11**
IT0000022365	OO.PP. 6,00% (9- 8-1972/2008)	**95,25**	**92,25**	**85,73**	**83,03**
IT0000022373	OO.PP. 7,00% (8- 7-1974/2010)	**95,30**	**91,80**	**85,77**	**82,62**
IT0000948593	96/03 ind. S. 2,38%	**101,64**	**99,26**	**91,47**	**89,33**
IT0001120556	97/04 314 ind. 2,32%	**99,13**	**96,81**	**89,21**	**87,13**
IT0001163812	97/04 326 ind. S. 2,18%	**99,33**	**97,15**	**89,40**	**87,44**
IT0001206538	98/08 341 ind. S. 2,08%	**98,99**	**96,91**	**89,09**	**87,22**
IT0000184348	Opere-S 89/01 ind. 2,35%	**102,80**	**100,45**	**92,52**	**90,41**
IT0000156718	" 87/01 ind. 2,30%	**102,17**	**99,87**	**91,95**	**89,88**

	Banca Nazionale del Lavoro				
	CREDITO FONDIARIO				
IT0000020724	6,00% C O 1-4-1967/2001	**101,52**	**98,52**	**91,37**	**88,67**
IT0000022266	OO.PP 12,00% 1-4-1971/2000	**105,50**	**99,50**	**94,95**	**89,55**
IT0000020716	6,00% C. F. O	**101,57**	**98,57**	**91,41**	**88,71**
IT0000032562	7,00% C.F. O	**98,90**	**95,40**	**89,01**	**85,86**
IT0000020427	5,00% C.F. O.	**105,56**	**103,06**	**95,00**	**92,75**
IT0001298931	BNL EUROPEAN BANKS 18--12-98/2003	**98,60**	**98,60**	**88,74**	**88,74**
IT0001344206	BNL GJ EURO STOXX 50 FLO 15-12-99/2004	**98,61**	**98,61**	**88,75**	**88,75**
IT0001344214	BNL NIKKEI FLOORED 31-5-99/2004	**86,82**	**86,82**	**78,14**	**78,14**
IT0000022258	BNL 0 ex 5,00% 1-4-90/2005 6,00%	**103,50**	**100,50**	**93,15**	**90,45**
	Banco di Napoli				
	Credito fondiario				
IT0000018108	7,00% 1-4-63 2005	**103,50**	**100,00**	**93,15**	**90,00**
IT0000018066	9,00% 2001	**103,00**	**98,50**	**92,70**	**88,65**
IT0000018074	5,00% 2005	**102,50**	**100,00**	**92,25**	**90,00**
IT000018082	6,00% 2005	**105,00**	**102,00**	**94,50**	**91,80**
IT0000104478	18,00% 8° 1-10-1981/2001	**109,00**	**100,00**	**98,10**	**90,00**
IT0000108701	17,50% 11° 1-4-1982/2002	**128,75**	**120,00**	**115,88**	**108,00**
IT0000110467	16,00% 18° 1-4-1983/2003	**122,00**	**114,00**	**109,80**	**102,60**
IT0000112927	16,00% 22° 1-4-1983/2003	**119,63**	**111,63**	**107,66**	**100,46**
IT0000112935	16,00% 23° 1-10-1983/2008	**146,50**	**138,50**	**131,85**	**124,65**
IT0000148095	10,00% 3-4 tr. 30-3-1979/2004	**114,00**	**109,00**	**102,60**	**98,10**
IT0000118437	15,40% 32° 22-6-1984/2004	**120,45**	**112,75**	**108,41**	**101,48**
IT0000118445	*15,40% 33° 22-6-1984/2009*	**110,00**	**102,30**	**99,00**	**92,07**
IT0000134756	15,40% 36° 5-11-1984/2004	**107,70**	**100,00**	**96,93**	**90,00**

IT000134764	15,40% 37° 5-11-1984/2009	107,70	100,00	96,93	90,00
IT0000142775	14,00% 42° 18-11-1985/2000	109,50	102,50	98,55	92,25
IT0000142262	14,00% 43° 30-9-1985/2000	112,50	105,50	101,25	94,95
IT0000142783	14,00% 44° 18-11-1985/2010	118,50	111,50	106,65	100,35
IT0000144870	14,00% 45° 1-10-1985/2000	112,20	105,20	100,98	94,68
IT000146107	12,80% 46° 4- 2-1986/2001	112,15	105,75	100,94	95,18
IT0000150786	11,00% 49° 19-8-1986/2001	112,00	106,50	100,80	95,85
IT0000156908	9,00% 53° 1-4-1987/2002	107,75	103,25	96,98	92,93
IT0000168093	10,00% 65° 21-12-1987/2002	110,65	105,65	99,59	95,09
IT0000018090	6,00% cv 1- 4-1963/2005	103,00	100,00	92,70	90,00
	Credito agrario				
IT0000148962	11,00% 1986-2001 25° emissione	110,92	105,42	99,83	94,88
IT0000100567	18,00% 1981-2001 15° emissione	127,00	118,00	114,30	106,20
IT0000102399	18,00% 1982-2002 16° emissione	119,00	110,00	107,10	99,00
IT0000168291	10,00% 1988-2003 28° emissione	111,28	106,28	100,15	95,65
IT0000172947	11,50% 1988-2003 31° emissione	107,80	102,05	97,02	91,85
	Opere pubbliche				
IT0000142437	14,50% 1985-2000 26° emissione	122,20	114,95	109,98	103,46
IT000144714	14,00% 1985-2000 29° emissione	108,35	101,35	97,52	91,22
IT0000142452	10,00% 30-9-1985-2000 30° emissione ind.	105,00	100,00	94,50	90,00
IT0000148855	12,00% 1986-2001 34° emissione	112,50	106,50	101,25	95,85
IT0000148863	10,50% 1985-2001 35° emissione	111,75	106,50	100,58	95,85
IT0000156148	10,00% 1986-2001 36°	114,40	109,40	102,96	98,46
	Banca di Roma				
IT0000930955	Banca di Roma ind. 01-11-96/2003 0,87% tr.	102,29	99,42	92,06	89,48

IT0001394565	Banca di Roma 02-12-99/2009 5,80%	99,55	96,65	89,59	86,98
IT0000568953	Banca di Roma ZC OPT 15-03-96/2008	62,83	62,83	56,54	56,54
	CARIPLO - Cassa di Risparmio delle Province Lombarde				
	Fondiarie:				
IT0000018371	Cariplo OF - 6,00% cv 1-4-70/2006	103,50	100,50	93,15	90,45
IT0000018363	Cariplo OF - 6,00% 1-10-1969/2008	104,10	101,10	93,69	90,99
IT0000018355	Cariplo OF - 5,00% 2006	121,15	118,65	109,04	106,79
IT0000042215	Cariplo OF -9,00% 2001	105,31	100,81	94,78	90,73
IT0000050408	Cariplo OF 13,50% 2001	108,00	101,25	97,20	91,13
IT0000018421	Cariplo CF 7,00%	103,75	100,25	93,38	90,23
	Agrarie				
IT0000058781	Cariplo CA - 16,50% 1-7-1981/2001 1ª	113,05	104,80	101,75	94,32
IT0000022381	Cariplo CA - 7,00% 119-1974/2004	104,38	100,88	93,94	90,79
IT0000022431	Cariplo CA - 6,00% 1-4-1972/2004	103,79	100,79	93,41	90,71
	Opere pubbliche				
IT0000270550	Cariplo OO.PP. 2,45% ind. sem. 7-2-1991/2006 quind. 3	101,81	99,36	91,63	89,42
IT0000272531	Cariplo OO.PP. 2,45% ind. sem. 6-3-1991/2006	101,85	99,40	91,66	89,46
IT0000022407	Cariplo OO.PP. 6,00% 1-10-1974/2003	103,69	100,69	93,32	90,62
IT0000022415	Cariplo OO.PP. 6,00%ex 5,00% 1-10-74/2033	103,68	100,68	93,31	90,61
IT0000022423	Cariplo OO.PP. 7,00% 1-4 -1975/2033	104,54	101,04	94,09	90,94
	Istituto Bancario S. Paolo di Torino				
IT0001233813	*5,10% 1-1-98/2003*	101,26	98,71	91,13	88,84

IT0001192506	*5,30% 1-1-98/2003*	102,04	99,39	91,84	89,45
IT0000018595	7,00% 2005	103,50	100,00	93,15	90,00
IT0000018603	9,00% 2010	116,30	111,80	104,67	100,62
IT0000018546	6,00% 2013	100,82	97,82	90,74	88,04
IT0000018579	5,00% 2015	120,50	118,00	108,45	106,20
IT0000018587	6,00% c.v. 2015	99,80	97,30	89,82	87,57
IT0000158623	10,20% 8-5-87/2002	106,77	101,67	96,09	91,50
IT0001192472	5,20% 1-1-98/2003 To 14	101,51	98,91	91,35	89,01
IT0001211496	5,39% 17-3-98/2010 To 15	97,01	94,32	87,31	84,88
IT0001223889	5,58% 5-5-98/2013 To 16	96,64	93,85	86,98	84,47
IT0000972148	2,40% ind. s 29/12/96/2010	96,16	93,76	86,54	84,38
IT0000972130	2,40% ind. s 29/12/96/2010	96,97	94,57	87,27	85,11
IT0001231189	SPAOLO-03 ECU/EUR FRN ind. 1,18 t.	101,46	99,10	91,31	89,19
IT0001242616	29/07/98/2002 To 4	102,64	102,64	92,37	92,37
IT0000566098	10,35% 1 -1 -96/2002 To 6	108,54	103,36	97,68	93,02
IT0000916723	8,55% 1-10-96/2003 To 9	107,31	103,04	96,58	92,73
IT0000924644	7,85% 1-10-96/2003 To 9	102,25	98,33	92,03	88,49
IT0000564804	2,40% ind. s 29-12-95/2010 To 66	98,63	96,23	88,77	86,61
IT0001231189	1,18% ind t 2-6-98/2003	101,53	99,17	91,38	89,25
IT0001086641	z.c. 30-01-97 2007 114^	68,62	68,62	61,75	61,75
IT0001086658	z.c. 30-01-97 2022 115^	23,12	23,12	20,81	20,81
	Monte dei Paschi di Siena				
IT0000020211	5,00% 2006	102,50	100,00	92,25	90,00
IT0000020237	6,00% 2008	105,00	102,00	94,50	91,80
IT0001223186	4,65% 1-5-98/2003 15^	100,97	98,65	90,87	88,78
IT0001223202	5,00% 1-5-98/2008 16^	97,72	95,22	87,95	85,70
IT0001230843	3,00% 17^ Eur ind 1- 98/2008	99,64	96,64	89,67	86,97
IT0000172434	2,55% 4^ ind. S 1-6-88/2001	101,13	98,58	91,01	88,72
IT0001204913	5,00% 6° emissione 1-2 -98/2003	102,50	100,00	92,25	90,00

IT0000174752	12,30% 6° emissione (1988-2003)	**110,40**	**104,25**	**99,36**	**93,83**
IT0001204921	5,35% 7° emissione 1-2 -98/2008	**100,74**	**98,07**	**90,67**	**88,26**
IT0000170933	12,35% 7° emissione (1987-2002)	**110,51**	**104,33**	**99,45**	**93,90**
IT0000020229	6,00% cv 2006	**103,00**	**100,00**	**92,70**	**90,00**
IT0001282133	4,75% 43a 1-12-98/2005	**99,19**	**96,81**	**89,27**	**87,13**
IT0001282117	2,65% 44a 1-12-98/2005 ind.	**102,17**	**99,52**	**91,95**	**89,56**
IT0000022928	7,00% OO.PP. 1-4-80/2001	**104,35**	**100,85**	**93,92**	**90,77**
IT0001239042	2,47% 1-7-98/2008	**96,68**	**96,68**	**87,01**	**87,01**
IT0001296109	4,00% 4-1-99/2009 TF EU	**89,01**	**89,01**	**80,11**	**80,11**
IT0001302733	5,00% 1-2-99/2029 TM EU	**72,91**	**72,91**	**65,62**	**65,62**
IT000138508	5,00% 15-2-99/2029 TM EU	**75,97**	**75,97**	**68,37**	**68,37**

01A4071

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 maggio 2001

Dollaro USA	0,8850
Yen giapponese	108,17
Corona danese	7,4635
Lira Sterlina	0,62230
Corona svedese	9,0725
Franco svizzero	1,5404
Corona islandese	86,44
Corona norvegese	8,0710
Lev bulgaro	1,9475
Lira cipriota	0,57830
Corona ceca	34,417
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	258,57
Litas lituano	3,5392
Lat lettone	0,5576
Lira maltese	0,4022
Zloty polacco	3,5213
Leu romeno	25280
Tallero sloveno	217,3868
Corona slovacca	43,258
Lira turca	1015800
Dollaro australiano	1,6923
Dollaro canadese	1,3627
Dollaro di Hong Kong	6,9028
Dollaro neozelandese	2,0870
Dollaro di Singapore	1,6072
Won sudcoreano	1155,81
Rand sudafricano	6,9980

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

01A5400

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa «Consorzio nuova Pomezia», in Pomezia

Con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 12 aprile 2001, i poteri conferiti al prof. Nicolino Tamilia, commissario governativo della società cooperativa «Consorzio nuova Pomezia», con sede in Pomezia (Roma), sono stati prorogati di mesi sei dalla data del presente decreto.

01A4991

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Proposta di modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad» (regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1º luglio 1996).

Il Ministero delle politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1263/1996 del 1º luglio 1996, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/1992, presentata dal Comitato dei produttori del Lardo d'Arnad, con sede in Arnad (Aosta), mediante alcune variazioni al testo di detto disciplinare.

Considerato che la modifica proposta non riduce il legame con l'ambiente geografico che ha rappresentato uno degli elementi sui quali ha trovato fondamento il riconoscimento comunitario e non compromette la qualità del prodotto ottenuto;

Considerato altresì che il regolamento (CEE) n. 2081/1992 prevede la facoltà, ai sensi dell'art. 9, da parte degli Stati membri di proporre modifiche ai disciplinari di produzione già approvati in ambito comunitario;

Ritiene di dover procedere alla pubblicazione della citata proposta di modifica nel testo di seguito riportato.

Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta dovranno essere presentate, nel rispetto della disciplina fissata dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualità dei prodotti agricoli e agroalimentari, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.

È proposta la modifica al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Valle d'Aosta Lard d'Arnad», nel testo di seguito indicato.

All'art. 3, anziché:

«Il "Valle d'Aosta Lard d'Arnad" è ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno un anno e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm.

Nel procedimento di salatura si impiega una miscela composta da cloruro di sodio cristallizzato, acqua, aglio, foglie di lauro, rosmarino, salvia con l'aggiunta di altre erbe di montagna reperibili in loco.», leggi: *«Il "Valle d'Aosta Lard d'Arnad" è ottenuto dalla spalla e dal dorso dei suini di almeno nove mesi e all'immissione al consumo presenta uno spessore non inferiore a 3 cm di lardo.*

Nel procedimento di salatura si impiegano, oltre alla salamoia composta da acqua e cloruro di sodio cristallizzato, aglio, lauro, rosmarino e salvia con l'eventuale presenza di altre erbe aromatiche ed eventualmente spezie non macinate quali ad esempio chiodi di garofano, noce moscata, grane di ginepro. Sia le erbe aromatiche che le spezie non devono comunque essere predominanti su rosmarino, aglio, salvia e lauro.

Possono altresì essere usate, in relazione all'andamento stagionale ed alle produzioni, erbe aromatiche locali, spontanee o coltivate, raccolte sul territorio regionale.».

All'art. 4, comma 3, anziché:

«Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) non oltre 48 ore dall'avvenuta macellazione.», leggi: *«Il lardo deve essere tagliato e collocato negli appositi contenitori di legno (doils) dopo non oltre 48 ore dal giorno successivo alla macellazione.*

Il legno usato per costruire i doils deve essere di castagno, rovere o larice.».

All'art. 6, comma 1, secondo capoverso, anziché:

«Forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda dei tagli e della tecnologia con un'altezza non inferiore a 3 cm. Ogni pezzo conserva sul lato la cotenna.», leggi: *«Forma: in pezzi di diversa dimensione a seconda dei tagli e della tecnologia con un'altezza del lardo non inferiore a 3 cm. Ogni pezzo conserva sul lato la cotenna.».*

All'art. 6, comma 1, terzo capoverso, anziché:

«Aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne mai superiore ai grumi, mentre il cuore è normalmente rosato chiaro senza venature.», leggi: *«Aspetto esterno: colore bianco con possibile presenza di un leggero strato di carne, mentre il cuore è normalmente rosato chiaro senza venature.».*

All'art. 6, comma 1, quarto capoverso, anziché:

«Profumo: ricco di aromi; Sapore: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.», leggi: *«Odore: ricco di aromi; Gusto: gusto piacevole che ricorda le erbe usate nella miscela per la salamoia.».*

01A4899

Domanda di registrazione della denominazione «Salchichón de Vic - Llonganissa de Vic» ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C n. 96 del 27 marzo 2001, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.), presentata dalla FECIC Federación Catalana de Industrias de la Carne, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto a base di carne, insaccato crudo stagionato - classe 1.2 - denominato formaggio - classe 1.3 - denominato «Salchichón de Vic - Llonganissa de Vic».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - ex Divisione VI Qualità, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente comunicato, emesso in esecuzione dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

01A4900

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651110/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

L. 1.500
€ 0,77